



MOD

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021

Documento programmatico

**Componente del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del
D.lgs. n. 231/2001**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A.

nella seduta del 24 gennaio 2019

Sommario

1	PREMESSA.....	5
1.1	Introduzione.....	5
1.2	Veritas S.p.A.....	10
1.3	Inquadramento normativo.....	12
2	POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: CONTENUTO E FINALITÀ.....	33
3	IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: CONTENUTO E FINALITÀ	35
4	LA SOCIETÀ- I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA CORRUZIONE E RUOLI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE.....	39
4.1	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	40
4.2	I Dirigenti per l'Area di rispettiva competenza.....	44
4.3	L'O.d.V e il Team di Audit.....	44
4.4	La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo.....	45
4.5	Tutti i dipendenti.....	45
4.6	I collaboratori a qualsiasi titolo.....	46
4.7	I Referenti.....	46
4.8	Referenti delle aree di rischio.....	46
4.9	L'organizzazione aziendale.....	47
5	ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO.....	48
5.1	Principi.....	48
5.2	Analisi del Contesto.....	50
5.2.1	Contesto esterno.....	51
5.2.2	Il Contesto interno.....	59
5.3	Individuazione delle fattispecie corruttive.....	70
5.4	Finalità e metodologia di analisi del rischio.....	85
5.4.1	Organizzazione e contesto.....	88
5.4.2	Politica per la gestione del rischio.....	90
5.5	Individuazione delle aree a rischio di corruzione.....	90
5.5.1	Reporting, monitoraggio ed obiettivi.....	92

6	MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO.....	93
6.1	Misure obbligatorie	93
6.1.1	<i>Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013</i>	93
6.1.2	<i>Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione</i>	97
6.1.3	<i>La formazione</i>	97
6.1.4	<i>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</i>	100
6.1.5	<i>Misure sanzionatorie</i>	101
6.2	Misure ulteriori	102
6.2.1	<i>Sistema delle deleghe</i>	102
6.2.2	<i>Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza</i>	103
6.2.3	<i>Rotazione del Personale</i>	104
6.2.4	<i>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</i>	106
6.2.5	<i>I protocolli di legalità</i>	107
7	MISURE TRASVERSALI	107
7.1	Trasparenza	107
7.2	Regolamenti	110
7.3	Audit nelle aree a rischio.....	112
7.4	Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie	112
7.4.1	<i>Gestione delle risorse umane</i>	112
7.4.2	<i>Gestione delle risorse finanziarie</i>	113
7.4.3	<i>Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e appalti di lavori</i>	114
7.4.4	<i>RASA</i>	116
8	ALTRE MISURE	117
8.1	Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. Whistleblower).....	117
8.2	Procedura per la gestione informatizzata	118
8.3	Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite	119
8.4	Coinvolgimento degli Stakeholder.....	120

8.5	Linee guida di comportamento per i rappresentanti designati da Veritas S.p.A. in società controllate dal Gruppo Veritas	120
8.6	Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società controllate da Veritas S.p.A.	120
8.7	Limiti di assunzione di dipendenti pubblici.....	121
8.8	Obbligo di comunicazione delle Società EIP	121
8.9	Conservazione documenti informatici	121
8.10	Regolazione del processo di Mediazione	121
8.11	Regolazione della rateizzazione dei crediti con l'utenza	122
9	MONITORAGGIO	122
9.1	Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica	122
9.2	Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione	122
9.3	Controlli sulla inesistenza di situazioni inconferibilità e incompatibilità	124
10	DISPOSIZIONI FINALI	125
10.1	Approvazione, entrata in vigore del Piano di prevenzione della corruzione	125
10.2	Pubblicazione del Piano – Adeguamento - Consultazione	125
	ALLEGATI.....	126

Preparazione e proposta	Verifica	Approvazione ed adozione
	<i>Team Audit</i>	
	<i>Maurizio Calligaro</i>	
<i>Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</i>	<i>Giuliana Da Villa</i>	
	<i>Laura Meggiorato</i>	<i>Consiglio di Amministrazione</i>
<i>R. Brinis</i>	<i>Michela Polido</i>	
	<i>Direttore Generale</i>	

1 PREMESSA

1.1 Introduzione

Il piano triennale di prevenzione della corruzione di Veritas S.p.A. 2015-2017 (di seguito per brevità anche PTPC 2015/2017) è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 19 novembre 2014 e successivamente aggiornato con delibera del 28 ottobre 2015, ad integrazione del modello di organizzazione e gestione del D.lgs. 231/2001 e del connesso Codice Etico, regolamenti e procedure (di seguito per brevità denominato anche “**MOG**”) e del complesso sistema di controllo interno e di qualità già da tempo adottato dalla società; tale piano è stato oggetto di aggiornamenti annui, come richiesto dalle disposizioni normative in materia.

Il PTPC 2015/2017 si configura come parte di un sistema strutturato e complesso volto alla prevenzione del rischio che richiede, per sua natura, per complessità e dimensioni aziendali, per pluralità dei servizi gestiti, per normativa, per mutamenti ed evoluzioni organizzative aggiornamenti periodici.

Il primo anno di adozione è stato caratterizzato comunque dal complesso quadro normativo ed interpretativo quanto all’ambito soggettivo di applicabilità nella fattispecie delle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e dall’impegno ad implementare un sistema coordinato con il MOG.

Il Piano suddetto, ferme restando comunque le normative applicabili alla società stessa, in forza della natura giuridica e di quanto descritto al punto 1.2 che segue, è stato aggiornato per il triennio 2016-2018, alla luce anche di quanto stabilito nella determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, per quanto applicabili alla società stessa, tenuto conto della complessità e delle dimensioni aziendali, della pluralità dei servizi gestiti, dei mutamenti e delle evoluzioni organizzative anche connesse alle disposizioni normative in materia di servizi pubblici locali e dei tempi ristretti a disposizione.

Il Piano 2016-2018 necessitava di ulteriori aggiornamenti, in considerazione anche degli interventi del legislatore e dell’ANAC nel corso dell’anno 2016, che sono stati recepiti nel PTPC 2017-2019.

Nel corso dell’anno 2016, sul piano legislativo sono intervenute le seguenti principali normative: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in Suppl. Ordinario 10 alla Gazz. Uff., 19 aprile 2016, n. 91). - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI); il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (in Gazz. Uff., 8 giugno 2016, n. 132). - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche; il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (in Gazz. Uff., 8 settembre 2016, n. 210). - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Sempre nel corso dell'anno 2016, per quanto concerne i provvedimenti dell'ANAC, rivestivano particolare importanza la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, di approvazione definitiva del PNA 2016 nel quale si faceva riferimento ad apposite Linee guida per le società ed enti di diritto privato di modifica della determinazione n. 8/2015, che non erano state ancora emesse.

Inoltre ANAC emanava le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013" con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, laddove in ogni caso si rinviava alle precisazioni che sarebbero state contenute *nelle Linee guida di adeguamento al D.lgs. 97/2016 della delibera ANAC 8/2015 in corso di adozione*. ANAC emanava altresì le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016", con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, fermo restando il rinvio, anche nella predetta delibera, ad apposite Linee guida in corso di adozione, per quanto concerneva la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato.

Nell'ambito dei contratti pubblici, ANAC approvava uno schema di Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tra le numerose normative che interessavano la società emanate nel corso dell'anno 2016 si segnalano inoltre in attuazione della riforma cd "Madia" (L. n. 124/2015), il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante modifiche ed integrazioni al codice dell'Amministrazione digitale, nonché il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (applicabile agli E.I.P.).

Il PTPC 2018-2020, teneva conto del mutato quadro normativo e dei principali interventi del legislatore e dell'ANAC intercorsi nell'anno 2017 e che, per quanto applicabili, potevano risultare di interesse per la Società.

In particolare, sotto il profilo normativo, si segnalano i seguenti provvedimenti occorsi nel 2017: il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 - Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (in Suppl. Ordinario 22 alla Gazz. Uff., 5 maggio 2017, n. 103). - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (c.d. decreto correttivo al codice dei contratti pubblici); il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 (in Suppl. Ordinario 28 alla Gazz. Uff., 17 giugno 2017, n. 139). - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e

di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006; il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (in Gazz. Uff., 26 giugno 2017, n. 147). - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; legge 17 ottobre 2017 n. 161 (in Gazz. Uff., 4 novembre 2017, n. 258). - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; la legge 30 novembre 2017, n. 179 contenete le Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato; la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Per completezza, si evidenzia che il Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) - trova applicazione a decorrere da maggio 2018.

Per quanto riguarda i principali provvedimenti di ANAC intervenuti nel 2017, si segnalano il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2017 contenente le modalità di adempimento per la *Verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. 50/2016 e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell'art. 178 del medesimo codice*, le Linee Guida n. 7 per *l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, le *Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 e la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, relativa all'*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*.

Si segnala per completezza che nel corso dell'anno 2017, Anac ha pubblicato in consultazione lo schema di Linee Guida per l'affidamento dei servizi legali sottoponendo dette Linee Guida al Consiglio di Stato per il previsto parere. Tali Linee Guida concludono ritenendo che dalle disposizioni normative ad essi riferibili del D.lgs. 50/2016 si debba trarre una regola innovativa per l'ordinamento che sembra eliminare la distinzione tra contratto d'opera professionale ed appalto con attrazione di tutte le prestazioni in questo secondo ambito.

Il Consiglio di Stato con parere n. 2109 del 06.10.2017 ha sospeso ogni propria determinazione ritenendo necessario suggerire ad Anac di coinvolgere tra gli altri soggetti il Consiglio nazionale forense, quale ente pubblico di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana, nonché il Ministero della Giustizia, quale Amministrazione vigilante sugli ordini professionali, e il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture quale soggetto chiamato a dare attuazione alle disposizioni del codice. Il Consiglio nazionale Forense ha approvato proprio parere nel quale viene evidenziato tra l'altro che per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante - anche se non esclusiva - componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione. Inoltre, nel parere succitato si sottolinea l'esigenza di una verificata accurata della compatibilità di una regolazione particolarmente stringente e dettagliata con il divieto di gold plating, ovvero del divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee da recepire, considerato anche il *Considerandum n. 25* della Direttiva Comunitaria di riferimento.

Anche il presente PTPC 2019-2021, come negli anni precedenti, tiene conto delle nuove disposizioni normative e dei principali provvedimenti dell'ANAC intercorsi nell'anno 2018 e che, per quanto applicabili, possono risultare di interesse per la Società.

Per quanto concerne le principali disposizioni normative intervenute nel 2018, si segnalano: il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 (in Gazz. Uff., 12 gennaio 2018, n. 9) - "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ; il REGOLAMENTO (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 N. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR); il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (in Gazz. Uff., 4 settembre 2018, n. 205). - "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" ; il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.107 (in Gazz. Uff., 14 Settembre 2018, n. 214). - "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE" ; LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in Suppl. ordinario n. 62 alla Gazz. Uff., 29 dicembre 2017, n. 302) - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (LEGGE DI STABILITA' 2018).

Per quanto riguarda i principali interventi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si segnalano: la deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018, in aggiornamento al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 delle precedenti Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 in aggiornamento al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 delle precedenti Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016; delibera del Consiglio dell’Autorità n. 907 del 24 ottobre 2018 di approvazione delle Linee guida n. 12 concernenti l’“Affidamento dei servizi legali”; delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1033 del 30 ottobre 2018, di approvazione del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018; delibera n. 1074 del 21 novembre 2018; delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell’“aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. Tra i principali provvedimenti in consultazione, si segnalano le Linee Guida aventi ad oggetto “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici” poste in consultazione on line il 19 ottobre 2018 fino al 19 novembre 2018. Si segnala inoltre delibera 840 del 2 ottobre 2018 di ANAC con la quale l’Autorità esprime il proprio parere in ordine alla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Inoltre, per quanto di interesse si riporta la Delibera numero 841 del 2 ottobre 2018 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che, chiamata a pronunciarsi sull’attribuzione dell’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al Direttore del Dipartimento Legale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale (AdSP), considerate nel caso in esame anche le numerose attribuzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alcune delle quali presentanti profili di natura gestionale e sanzionatoria, ha ritenuto “altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Da ultimo, di recentissima emanazione si segnalano:

-la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che interviene, fra l’altro, a modificare l’articolo 1, comma 5, del D.Lgs 175/2016 (TUSP), stabilisce, inoltre, delle deroghe temporanee al regime

delle procedure di affidamento di contratti di lavori aventi valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, interviene in materia di rifiuti e servizi idrici;

-la legge 9 gennaio 2019, n. 3 in materia di “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

1.2 Veritas S.p.A.

Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge servizi pubblici locali quali in particolare il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, i servizi cimiteriali, ed altri, nei territori dei Comuni soci, secondo il modello organizzativo *in house providing*, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia quali capitale interamente pubblico, attività prevalente a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo.

Veritas S.p.A. svolge altresì in modo residuale attività di gestione di servizi che non sono qualificabili come servizi pubblici locali e/o non emergono allo stato individuati come tali dagli Enti preposti.

Veritas S.p.A. detiene inoltre partecipazioni in alcune società strategiche per i propri servizi delle quali detiene il controllo, descritte in dettaglio nel sito [www.gruppoveritas.it/Società trasparente/Enti controllati](http://www.gruppoveritas.it/Società%20trasparente/Enti%20controllati), unitamente a tutte le altre società partecipate del Gruppo Veritas che sono peraltro in continua evoluzione, anche alla luce delle normative nazionali che impongono agli enti locali la riduzione e riorganizzazione e razionalizzazione delle società partecipate e di cui all'art. 1 commi 611 e ss della L. 23 dicembre 2014 n. 190 , contenute altresì nel decreto legislativo 175 del 2016 così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (in Gazz. Uff., 26 giugno 2017, n. 147).

Gli Enti locali soci hanno sottoscritto la convenzione ex art. 30 del testo unico enti locali D.Lgs. 267/2000 per la gestione coordinata e congiunta dei servizi pubblici locali svolti *in house* a mezzo della società, istituendo in forza di quanto disposto dall'art. 6 della Convenzione e dell'art. 40 dello Statuto, il Comitato di coordinamento e controllo per l'esercizio in comune del controllo analogo sulla società.

Veritas S.p.A., nel novembre 2014 ha proceduto all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, in esito a procedimento intrapreso già all'inizio dello stesso anno, assumendo lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma

1 D.Lgs. 39/2010, ed ha provveduto alla redazione ed approvazione e deposito presso il Registro delle imprese competente, in data 23 luglio 2018 della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del dlgs. 254/2016.

Si evidenzia, a tale proposito, che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. p) del D.lgs. 175/2016 s.m.i. Veritas S.p.A. risulta ricompresa nella definizione di società "quotata" anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1 comma 5 del decreto medesimo, così come le società dalla stessa partecipate di cui alla norma da ultimo citata.

Veritas si attiene alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, in particolare il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle Autorità preposte in materia, per quanto compatibili ed applicabili alla società medesima, in considerazione anche della propria natura giuridica, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità.

Nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 sono inoltre state implementate tra le altre le attività della società e degli enti competenti dirette al conseguimento delle operazioni societarie straordinarie e di integrazione di Asi S.p.A., Alisea S.p.A. e Veritas S.p.A., tutte società di gestione in house providing di servizi pubblici locali, in esecuzione delle normative vigenti ed in particolare del D.Lgs. 152 del 2006 in materia di unicità della gestione dei servizi pubblici locali a rete negli ambiti territoriali ottimali e degli indirizzi dei Consigli di Bacino competenti oltre che del comitato di coordinamento e controllo degli azionisti di Veritas spa, in linea altresì con i Piani di riorganizzazione e razionalizzazione societaria sopracitati, nel corso dell'anno, in osservanza delle azioni previste dai Piani citati si sono concluse inoltre alcune operazioni di fusione per incorporazione di alcune società controllate da Veritas S.p.A., e sono state attuate alcune significative riorganizzazioni interne.

In particolare nel corso del mese di giugno 2017 si è tenuta Assemblea Straordinaria dei soci per deliberare un aumento di capitale sociale riservato agli enti locali Soci di ASI S.p.A. ed al Comune di Venezia sottoscritto e versato alla data del 01.06.2017 per euro 142.235.350 mentre in data 11.07.2017 è stata deliberata la fusione per incorporazione di ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. con sottoscrizione dell'atto di fusione in data 24.10.2017 con efficacia agli effetti civilistici dal 01.11.2017. In considerazione dell'operazione di cui sopra sono stati approvati in particolare, nella seduta del 10.11.2016 del Comitato di Coordinamento degli enti locali della Società i nuovi Patti parasociali tra Enti locali soci, anche in coerenza con le disposizioni in materia di esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni, di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

In considerazione della fusione per incorporazione di ASI spa, Veritas spa è divenuta titolare di un ulteriore prestito obbligazionario emesso da ex ASI spa in data 29 luglio 2014 per 15 milioni di euro

con scadenza 2034 collocato nel segmento extra MOT-PRO di Borsa Italiana (Gruppo London Stock Exchange) – Mercato regolato.

Veritas S.p.A., inoltre, ha aggiornato nel corso dell'anno 2017, il proprio Statuto sociale in coerenza anche con le disposizioni vigenti in materia di società a partecipazione pubblica, per quanto applicabili e compatibili con la natura giuridica della società.

Nel corso del 2018 ha avuto luogo la fusione per incorporazione di Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A., con sottoscrizione dell'atto di fusione in data 3 ottobre 2018, con decorrenza ai fini civilistici dal 5 novembre 2018.

Tra le operazioni societarie di rilievo intervenute nel 2018, si segnala che Veritas S.p.A., già socia di Depuracque Servizi S.r.l., ha acquisito il 100% delle quote divenendo quindi socio unico, con atto sottoscritto in data 12 luglio 2018.

1.3 Inquadramento normativo

La legge 6 novembre 2012 n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito anche “La Legge Anticorruzione”) contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi e di illegalità nelle pubbliche amministrazioni e non solo.

Mediante tale provvedimento normativo si è inteso introdurre nell’Ordinamento nazionale un “sistema organico di prevenzione della corruzione”, il cui processo di adozione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione si articola sostanzialmente su due livelli.

La citata normativa prevedeva infatti a livello nazionale che il Dipartimento della funzione pubblica predisponesse un Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito in breve “P.N.A.”), attraverso il quale fossero individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione appunto a livello nazionale.

Inoltre a livello decentrato, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base di quanto previsto dal P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica le misure organizzative volte a prevenirli.

L’art. 1 comma 1 della Legge citata ha istituito L’Autorità nazionale anticorruzione(A.N.AC.) con funzione di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità.

Tra i compiti specifici dell’A.N.AC., vi è l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che veniva predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e all’illegalità.

Il PNA è stato approvato dalla suddetta Autorità con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

Tra i destinatari del suddetto Piano l' A.N.AC. ha individuato anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono indicati espressamente come destinatari.

Nel provvedimento richiamato si è precisato che per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono, tra gli altri, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 da parte della pubbliche amministrazione (par 1.3).

Il PNA inoltre prevedeva che, *... al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge 190/2012 ... gli enti di diritto privato in controllo pubblico per evitare inutili ridondanze qualora questi adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla L. 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente - società strumentali / di interesse generale (par. 3.1.1 PNA).*

Il paragrafo 3.1.1 del P.N.A, oltre alla sezione B.2 dell'allegato 1 allo stesso e alla tavola n. 2, prevedevano altresì al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012 che gli enti di diritto privato in controllo pubblico introducessero ed implementassero "adeguate misure organizzative e gestionali", con i seguenti contenuti minimi:

- ❑ *individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;*
- ❑ *previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;*
- ❑ *previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;*
- ❑ *individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- ❑ *previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;*
- ❑ *regolazione di procedure per l'aggiornamento;*
- ❑ *previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*

- ❑ *regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;*
- ❑ *introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Il PNA prevedeva quindi che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, che avessero già adottato modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, potessero provvedere ad integrare tali modelli con le relative misure organizzative.

Tale interpretazione veniva confermata dalla circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 14 febbraio 2014, in materia di applicazione delle regole di trasparenza e per la prevenzione della corruzione alle società partecipate da Enti pubblici locali.

Si evidenzia inoltre che il PNA dà una nozione di corruzione molto più ampia rispetto a quella contenuta nelle norme di diritto penale, ciò avuto riguardo alle finalità del Piano stesso che sono principalmente quelle di prevenire la corruzione.

La definizione di corruzione perciò comprende l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale *“ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'abuso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (par. 2.1 PNA).

Come precisato inoltre nell'aggiornamento al PNA di cui infra (di cui a deliberazione ANAC n. 12 del 2015) si intende per corruzione anche *“l'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*.

La legge 190/2012 infine ha introdotto delle significative modifiche al codice penale nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione come più oltre precisato, reati concernenti in particolare le fattispecie regolate dagli artt. da 314 al 335 del Codice Penale non tutte costituenti presupposti di reato ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24 e 25 del decreto citato.

Con l'introduzione dell'art. 19, co. 5, del D.L. 24 giugno 2014 n.90 (in Gazz. Uff., 24 giugno 2014, n. 144). - convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, l'ANAC può irrogare direttamente sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, oltre che dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento, come evidenziato anche nella delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015.

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'ANAC ha inoltre dettato le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)".

Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'ANAC, in considerazione del complesso quadro normativo e delle numerose incertezze interpretative, pubblicava le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", accennando peraltro delle difficoltà interpretative emerse nella "applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza alle società controllate a quelle partecipate ed agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché agli enti pubblici economici" e della "disorganicità delle disposizioni della L. 190/2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società".

Le suddette Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrando e sostituendo laddove non compatibili i contenuti del PNA in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottati tra l'altro dagli enti di diritto privato in controllo pubblica e dalle società a partecipazione pubblica.

Le Linee guida stabilivano che l'applicazione delle stesse fosse sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate, prevedendo che le indicazioni circa la disciplina ad esse società applicabile sarebbe stata oggetto di linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'ANAC e il MEF avevano avviato con la CONSOB.

Le linee guida di cui sopra, in ogni caso, prevedevano che l'adeguamento per le società tenute alla disciplina in esse previste, dovesse avere luogo entro il 31/01/2016.

L'ANAC ha inoltre adottato la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA), la cui necessità è emersa da un lato dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione *analizzati*, dall'altro

dall'opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC), oltreché dall'esigenza di adeguare il PNA al contesto normativo successivo a quello di approvazione del PNA.

In tale contesto normativo e in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, Veritas S.p.A. ha proceduto nella adozione di un proprio Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e di un proprio Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) nominando un Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ed un Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità.

Fermi restando in capo a Veritas S.p.A. gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia per quanto ad essa applicabili, in coerenza con la propria qualificazione giuridica, Veritas S.p.A. ha proceduto e procede negli aggiornamenti del PTPC, pur nelle more dell'adozione delle Linee guida ANAC per le società pubbliche quotate e/o emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 maggio 2015 n. 69.

Il PTPC si integra con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società, fermi restando i diversi ambiti di applicazione ed in particolare l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 alle sole fattispecie di reato costituenti i c.d. "reati presupposto" quali, per quanto quivi nella materia di interesse, malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp), concussione (art. 317 cp), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp), istigazione alla corruzione (art. 322 cp).

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha apportato modifiche, per quanto qui di interesse, ad alcune delle ipotesi di reato che sono state individuate nel punto 2.1 del presente piano.

I reati interessati sono il peculato (art. 314 c.p.), la concussione (317 c.p.), la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Le modifiche normative afferenti tali reati si sono sostanziate principalmente in inasprimenti delle pene minime e/o massime per i reati elencati nel capoverso che precede, ad eccezione della concussione per la quale è stato modificato l'elemento soggettivo del reato.

Infatti la concussione prima della modifica menzionata, quale reato proprio, poteva essere commessa esclusivamente dal pubblico ufficiale, ora l'art. 317 c.p. nel testo modificato dalla L. 69/2015, prevede che la fattispecie di reato possa essere commessa anche da un incaricato di pubblico servizio.

Inoltre sono state previste modifiche all'art. 165 c.p. relativamente alla sospensione condizionale della pena per i reati ivi citati, che è subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria a favore della pubblica amministrazione, fermo restando l'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

E' stato altresì introdotto l'art. 322-quater c.p. che ha previsto la riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa, impregiudicato il risarcimento del danno.

Come più sopra evidenziato, il 19 aprile 2016 è stato pubblicato in Gazz. Uff., il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

Per quanto di interesse, essendo tra l'altro Veritas S.p.A. società che svolge attività di servizi pubblici locali in house providing per i Comuni Soci, si rileva che l'art. 5 del Codice dei Contratti Pubblici esclude dall'ambito di applicazione del Codice stesso tutti quegli affidamenti ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Inoltre l'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, tra i requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti, prevede espressamente la valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità.

Le disposizioni del decreto suddetto, ed i relativi istituti sono stati e continuano ad essere oggetto di ulteriore approfondita analisi nel corso dell'anno 2017, per le relative valutazioni in ordine alla incidenza delle stesse ai fini del presente PTPC.

Come già evidenziato in premessa, il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha introdotto delle modifiche significative sia alla L. 190/2012, sia al d.lgs. 33/2013.

Per quanto concerne le principali modifiche alla L. 190/2012, così come introdotte dal d.lgs. 97/2016, il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la legge 190/2012, specifica che il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a) (ovvero il coordinamento da parte del Dipartimento della funzione pubblica dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale).

Il Decreto predetto stabilisce inoltre di riunire in un'unica figura il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo che l'organo di indirizzo che lo nomina debba anche disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, in coerenza anche con le determinazioni ANAC n. 8 del 2015 e n.12 del 2015.

Con il suddetto decreto vengono meglio disciplinate le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione, con particolare riguardo all'organo di indirizzo e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, infatti, deve segnalare all'organo di indirizzo eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure.

Si prevede altresì una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che nei casi in cui quest'ultimo subisca eventuali misure discriminatorie, per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico conferito (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Si prevede, poi, che l'organo di indirizzo politico svolga due importanti funzioni. Una prima funzione attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Una seconda funzione ha ad oggetto l'adozione del piano

triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Veritas S.p.a. con l'adozione del PTPC 2016/2018 aveva già recepito per quanto compatibili e ad essa applicabili le indicazioni di ANAC di cui alle citate determinazioni n. 8 e 12 del 2015 tra l'altro per quanto concerne il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Decreto legislativo 97/2016 oltre alle modifiche apportate alla Legge 190/2012 e sopra illustrate, ha introdotto significative modifiche al d.lgs. 33/2013, ed in particolare quelle di seguito rappresentate.

Viene modificato innanzi tutto l'ambito soggettivo di applicazione del decreto 33 del 2013 precisandosi che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo da emanarsi in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n.b.: *escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche – vedi D. lgs. 175 del 2016*); alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni

Il Decreto istituisce inoltre una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei paesi anglosassoni è definita Freedom Of Information Act (FOIA). Questa nuova forma di accesso civico prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicate dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla precedente versione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Tale forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La trasparenza ai sensi del citato decreto costituisce quindi strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ed è assicurata nel D. Lgs. 33/2013 così modificato, e fermo restando l'accesso documentale ai sensi della legge 241 del 1990, mediante:

- pubblicazioni obbligatorie nei siti web istituzionali;
- accesso civico ovvero l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- accesso generalizzato ovvero l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto.

Con il decreto citato viene inoltre soppresso l'obbligo di adottare il Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità, prevedendosi una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Inoltre la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

Per quanto concerne la disciplina applicabile a Veritas S.p.A. in materia di trasparenza ci si riporta a quanto già descritto in altre parti del presente PTPC, in particolare a quelle dedicate a tale misura.

ANAC con delibera del 3 agosto 2016, n. 831, ha approvato il PNA 2016, il cui testo definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.197 del 24 agosto 2016. Si tratta del primo PNA adottato dall'Autorità a seguito della riforma del D.L. 90/2014, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi.

Come già più sopra evidenziato, il PNA costituisce atto di indirizzo non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I soggetti individuati nell'art. 2-bis comma 2 del d.lgs. 33/2013, per quanto di interesse, sono le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo

18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con esclusione delle società quotate come definite dal medesimo decreto attuativo.

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 è stato introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, quando il decreto attuativo dell'art. 18 della legge 124/2015 non era ancora stato emanato. Pertanto non esisteva ancora la definizione di società in controllo pubblico e di società quotate.

Il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica non era stato emanato nemmeno quando ANAC ha approvato il PNA 2016. Pertanto ANAC, ritenendo questa una circostanza che determinava incertezze sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012, si è riservata di approfondire la questione in apposite Linee guida di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del PNA 2016.

In ogni caso, le linee guida preannunciate da ANAC non risultavano ancora emanate.

Cionondimeno va sottolineato un significativo passaggio interpretativo di ANAC all'interno del PNA 2016, secondo cui *“Giova fin da ora evidenziare che il comma 2 del nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 esclude le società quotate controllate dalla categoria delle società in controllo pubblico, cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati non sono, invece, espressamente escluse dall'applicazione del co. 3 dello stesso articolo, che prevede un regime di trasparenza per le società partecipate da pubbliche amministrazioni limitato alle attività di pubblico interesse svolte. Sarebbe plausibile, allora, ritenere che, in considerazione delle peculiarità delle società quotate dovute alla quotazione delle azioni e alla contendibilità delle società sul mercato, indice dello svolgimento di attività prevalentemente in regime di libera concorrenza, e valutata l'esistenza di una specifica regolamentazione di settore, le società quotate o che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, siano considerate, ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, quali società partecipate, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di effettivo controllo pubblico o meno.*

Nel PNA 2016, inoltre, *“... si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il D. Lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.*

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni".

L'8 settembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'art. 18 della legge 124/2015.

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p).

Secondo l'art. 2, comma 1 lett. p) del D.Lgs. 175/2016, per società quotate si intendono le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Secondo l'art. 2 comma 1 del testo unico D.Lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico si intendono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b). Per controllo si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

L'art. 22 del predetto decreto, prevede che *Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.* Questa disposizione non fa alcun riferimento alle società quotate, pertanto, letta in combinato disposto con l'art. 5 comma 1, può interpretarsi nel senso che la disciplina per la trasparenza dettata per le pubbliche amministrazioni non si applica alle società quotate come definite nel testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175 del 2016).

Come più sopra evidenziato, ANAC ha inoltre emesso le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (c.d. Linee guida FOIA – Freedom Of Information Act). In particolare, considerato che il legislatore prevede che per le società in controllo pubblico e le società in partecipazione pubblica come disciplinate dal d.lgs. 175/2016, la trasparenza

prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi in quanto compatibile, ANAC sottolinea che // *principio della* compatibilità dovrebbe concernere la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti. Non è invece operante per quel che concerne l'accesso generalizzato. L'accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto "compatibile" con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati.

L'applicazione della disciplina sulla trasparenza alle società in controllo pubblico ed alle società partecipate tuttavia merita alcune considerazioni sulle differenze tra un'impresa e una pubblica amministrazione; considerato che un'azienda, ancorché svolga attività di pubblico interesse, si trova ad operare nel mercato e dunque in un contesto caratterizzato da imprenditorialità e concorrenza.

Informazioni concernenti ad esempio ricerca, sviluppo, strategie di investimento, processi produttivi fossero accessibili, potrebbero risultarne una distorsione del mercato.

Si rileva inoltre anche la legge delega n. 124 del 2015 prevedeva di tenere in considerazione i diversi tipi di società, incluse le società quotate, così come si legge nel decreto 175 del 2016 il quale prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute alle società quotate solo ove espressamente previsto.

Stante l'interpretazione espressa da ANAC, va evidenziato che l'accesso generalizzato previsto per le pubbliche amministrazioni potrebbe non essere compatibile per tutti quei dati e quelle operazioni che possono aver rilievo sul piano industriale ed imprenditoriale tenuto conto che una società, anche quando svolge attività di pubblico interesse, resta a tutti gli effetti un'impresa.

Per quel che concerne le società quotate, inoltre, vanno considerati i rischi di turbativa del mercato finanziario, dovuta ad esempio all'utilizzo improprio di informazioni relative all'impresa.

Si osserva a tale proposito che le predette linee guida rispetto alla versione posta in consultazione non contengono più la precisazione che "le società quotate partecipate da pubbliche amministrazioni, che siano o no in controllo pubblico, sono considerate ai fini dell'applicazione dell'accesso generalizzato, quali società in partecipazione pubblica".

Si restava comunque in attesa degli ulteriori chiarimenti che sarebbero stati resi nelle linee guida di adeguamento al D.Lgs. 97/2016 della delibera ANAC n. 8/2015 in corso di adozione. Si ricorda inoltre come già indicato che ANAC ha altresì emesso le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016", con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, fermo restando il rinvio, anche nella predetta delibera, ad apposite Linee guida che risultavano in

corso di adozione, per quanto concerne la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato.

Come più sopra evidenziato, anche nel corso dell'anno 2017 sia il legislatore sia ANAC sono intervenuti con numerosi provvedimenti nelle materie di interesse.

In particolare, si segnala che il legislatore il 15 marzo 2017 ha emanato il decreto legislativo, n. 38 (pubblicato in Gazz. Uff. 30 marzo 2017, n. 75) - Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Il predetto decreto ha introdotto delle modifiche all'art. 2635 del codice civile, rubricato *Corruzione tra privati*, estendendo il novero dei soggetti attivi inclusi tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche a coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti, qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona. Nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c., scompare altresì il riferimento alla necessità che la condotta "cagioni nocimento alla società", con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Il D.Lgs. 38/2017 ha introdotto l'art. 2635-bis del codice civile, che punisce l'*Istigazione alla corruzione tra privati*, e l'art. 2635-ter del codice civile che disciplina le pene accessorie.

Infine il decreto citato ha modificato l'art. 25-ter comma 1 lett. s) bis del decreto legislativo 231/2001 (contenente l'elenco dei reati societari), prevedendo la sanzione pecuniaria applicabile all'ente oltre che per il delitto di corruzione tra privati anche nei casi di istigazione alla corruzione tra privati, e prevedendo altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001.

Il 5 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tra le principali novità introdotte dal predetto decreto, si segnalano le semplificazioni in tema di contratti sotto soglia (art. 36 del Codice dei contratti pubblici).

Vanno inoltre evidenziati gli interventi in materia di trasparenza, pubblicazioni e comunicazioni. In particolare, l'art. 29 del Codice così come modificato dal decreto correttivo succitato, prevede, al fine di consentire l'eventuale ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, di pubblicare nei due giorni dall'adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Inoltre, entro il medesimo termine dei due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, del provvedimento di cui *sopra indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione* (art. 29 Codice dei contratti pubblici).

Il decreto correttivo sopra citato amplia altresì il novero delle ipotesi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato, fermo restando l'obbligo di motivazione nella determina a contrarre nell'ipotesi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori (art. 59 Codice dei contratti pubblici).

Per quanto concerne le commissioni giudicatrici, il decreto correttivo ha ulteriormente circoscritto le ipotesi di nomina di commissari interni. Riveste particolare rilievo la disposizione che prevede che le stazioni appaltanti accertino l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice (art. 77 Codice dei contratti pubblici).

Il decreto correttivo ha ampliato i casi in cui è possibile ricorrere all'aggiudicazione di lavori al prezzo più basso (art. 95 Codice dei contratti pubblici).

In tema di anomalia delle offerte, sono state modificate le percentuali delle offerte sulle quali operare il c.d. "taglio delle ali" (art. 97 Codice dei contratti pubblici).

In materia di subappalto, viene abrogata la disposizione che legittimava l'istituto del subappalto solo se espressamente previsto dalla legge di gara. Il decreto correttivo introduce inoltre il divieto per le stazioni appaltanti di affidare prestazioni in subappalto in favore di operatori economici che abbiano essi stessi partecipato alla medesima procedura per l'affidamento dell'appalto principale (art. 105 Codice dei contratti pubblici).

Si segnala da ultimo che il predetto decreto correttivo ha abrogato il comma 2 dell'art. 211 del Codice dei contratti pubblici, contenente la disposizione sulle c.d. raccomandazioni vincolanti dell'ANAC. A tale proposito si evidenzia che in data 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Suppl. Ordinario 20 alla Gazz. Uff. n. 95). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Tale decreto, all'art. 52-ter, ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 211 del Codice, che disciplinano le azioni che ANAC può porre in essere nel caso riscontri violazioni delle norme del Codice dei contratti pubblici poste in essere dalle Stazioni Appaltanti.

Dopo aver descritto le principali novità introdotte dal decreto legislativo 56/2017, come già sopra evidenziato, si segnala che è stato emanato il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 (in Suppl. Ordinario 28 alla Gazz. Uff., 17 giugno 2017, n. 139). - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività

criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. In particolare, il predetto decreto ha modificato in particolare gli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 231/2007 in merito al titolare effettivo nei rapporti bancari.

Si segnala altresì il c.d. decreto correttivo al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ovvero il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (in Gazz. Uff., 26 giugno 2017, n. 147) - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il decreto correttivo interviene su tutto l'articolato del testo unico, tuttavia le novità di maggior interesse riguardano talune precisazioni riguardanti le società quotate e le società in house. In particolare, l'art. 1 ultimo comma del testo unico, come modificato dal decreto correttivo, specifica che le società quotate alle quali il testo unico si applica solo se espressamente previsto, ricomprendono anche le *società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche* (art. 1 del tu citato come modificato dal decreto correttivo), correlativamente modificando altresì il persistente art. 2, comma 1 lett. p) che attualmente così recita. *«società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati».*

Inoltre all'art. 2 del testo unico, il decreto correttivo citato specifica che nelle società in house la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1 del medesimo decreto (controllo analogo o controllo analogo congiunto, assenza di partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata), e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto stesso (oltre l'ottanta per cento del fatturato va effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci).

Il legislatore, successivamente, ha emanato la legge 17 ottobre 2017 n. 161 (in Gazz. Uff., 4 novembre 2017, n. 258) - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate-. In particolare, si segnala che è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali: vi rientrano anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, terrorismo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e stalking (art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161). Inoltre l'art. 30 della legge citata

ha inasprito la pena per il reato di cui all'art. 640-bis del codice penale (rubricato Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), ed ha introdotto, all'art. 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ulteriori sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti dell'ente, in relazione alla commissione di delitti in materia di immigrazioni clandestine ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998. Si evidenzia inoltre la legge 30 novembre 2017, n. 179 contenete le Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato; ed in particolare l'art. 2 della succitata legge il quale inserisce nell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disposizioni a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato.

Per quanto concerne i principali provvedimenti di ANAC intervenuti nel 2017, si segnalano le *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, fermo restando che al paragrafo 1.2 viene sancita l'espressa inapplicabilità delle predette Linee guida *alle società quotate, sulle quali si è ritenuto necessario, anche sulla base del parere del Consiglio di Stato - n. 1257 del 29 maggio 2017- (punto 10) un ulteriore approfondimento, da svolgersi in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione nazionale per le società e la borsa*. Si dà atto che, allo stato, tale approfondimento non risulta essere stato svolto.

Si evidenzia comunque che nelle predette Linee guida ANAC, al paragrafo n. 2.4, provvede a declinare il contenuto della nozione di attività di pubblico interesse, come segue "a) *le attività di esercizio di funzioni amministrative. A mero titolo esemplificativo si possono indicare: le attività di istruttoria in procedimenti di competenza nell'Amministrazione affidante; le funzioni di certificazione, di accreditamento o di accertamento; il rilascio di autorizzazioni o concessioni, in proprio ovvero in nome e per conto dell'amministrazione affidante; le espropriazioni per pubblica utilità affidate;* b) *le attività di servizio pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). (...)*

c) *Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'Amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sempre a titolo esemplificativo si possono indicare: i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante. Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.*

(...)

Si segnala altresì la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, relativa all'*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*.

In particolare in tale contesto l'Autorità ha valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l'Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie.

L'Autorità nella suddetta Delibera costituente atto di indirizzo per i soggetti destinatari, quanto all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA, rileva di aver già dato indicazioni con il PNA 2016 (§ 2 Parte generale).

In quella sede l'Autorità *“si era riservata di approfondire le problematiche collegate all'applicazione della legge 190/2012 alle società pubbliche e ai soggetti indicati nell'art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c) e co. 3 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in considerazione del fatto che ancora non era stato adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»”*.

“Al riguardo, l'ANAC ha adottato la delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», cui si rinvia”.

Si segnala in particolare che nella Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 Anac ribadisce altresì l'opportunità di procedere con l'approvazione di un primo schema di carattere generale di PTPC e successivamente, del PTPC definitivo. Anac ritiene altresì opportuno *“rafforzare, dandone conto nel PTPC, il coinvolgimento dell'organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio”*.

Infine si evidenzia sul ruolo e sulle funzioni del RPCT quanto già espresso nel PNA 2016.

Come più sopra evidenziato, anche nel corso dell'anno 2018 sia il legislatore sia ANAC sono intervenuti con provvedimenti nelle materie di interesse.

In particolare, si rileva che il 12 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 con il quale sono state emanate le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in attuazione della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, anche al fine di accelerare l'attuazione, a livello nazionale, dell'“agenda digitale europea”, dotando cittadini,

imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. L'intervento normativo di che trattasi si inserisce pertanto all'interno del più ampio quadro degli interventi di semplificazione amministrativa previsti dalla legge delega n. 124 del 2014 sopra citata. In particolare, si segnala che l'art. 7 comma 01 del CAD così come introdotto dal D.Lgs. 217/2017, prevede per chiunque il diritto di fruire dei servizi erogati tra l'altro dai gestori di servizi pubblici, in forma digitale ed in modo integrato tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili. L'articolo 64-bis citato, pure introdotto dal D.Lgs. 217/2017, prevede tra l'altro che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 (ricompresi i gestori di servizi pubblici), rendano fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si precisa che le Linee guida sono le regole tecniche e di indirizzo adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale per l'attuazione del CAD (si vedano in tal senso l'art. 1, comma 1 lett. ff) letto in combinato disposto con l'art. 71 del CAD).

Come già più sopra segnalato, il Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati General data Protection), noto anche come GDPR (General Data Protection Regulation) – ha trovato applicazione a decorrere da maggio 2018. Tra le principali novità, si fa presente che viene rafforzato l'obbligo di fornire informative semplici e chiare al fine di rafforzare il controllo degli interessati rispetto al trattamento dei propri dati personali (artt. 12 e segg. reg. UE cit). Viene previsto per il titolare del trattamento di tenere un registro delle attività di trattamento dei dati (art. 30 reg. cit.). Viene introdotta la figura del Data Protection Officer (DPO), che ha i compiti di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni in materia di privacy, fornire consulenza e pareri e fungere da contatto con il Garante o gli interessati (artt. 37 e segg. reg. UE cit).

Sempre in materia di privacy, il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 – “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), a modifica ed integrazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, in adeguamento alle disposizioni del GDPR. Tra le principali novità di interesse, si segnala in particolare che l'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, così come introdotto da D.Lgs. 101/2018, dispone che il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Tale norma prevede altresì che il

titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Importanti novità vengono introdotte anche in materia di organizzazione, compiti e poteri del Garante, nonché sanzioni e illeciti penali, per le quali si rinvia direttamente alla normativa sopra citata. In particolare, vengono introdotti nuovi reati quali il reato di comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-bis del D.Lgs. 196/2003), acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-bis del D.Lgs. 196/2003).

Inoltre con il decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, entrato in vigore il 29 settembre 2018, il legislatore italiano ha modificato in più parti il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998. Per quanto di maggior interesse per Veritas, si segnala che in virtù del mutato quadro normativo, vengono estesi agli emittenti strumenti finanziari negoziati, ammessi alle negoziazioni, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, su sistemi multilaterali di negoziazione, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, l'obbligo di istituire e conservare elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dell'emittente (cd. "registro insider"), specifici obblighi di comunicazione in materia di operazioni effettuate da soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione nell'emittente e delle persone a questi strettamente collegate (cd. "internal dealing"); il divieto per le persone che esercitino funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente nei 30 giorni precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici (cd. «closing periods»).

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - già "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico", funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, secondo le competenze conferite e svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

Per quanto concerne i principali interventi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si evidenzia che ANAC, con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, ha aggiornato al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 le precedenti Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici". Inoltre, con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138

del 21 febbraio 2018 ha aggiornato al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 le precedenti Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

Inoltre, ANAC ha emesso le Linee guida n. 12 concernenti l'"Affidamento dei servizi legali", approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, con la quale l'Autorità, nel condividere l'impostazione del Consiglio di Stato palesata nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, afferma che "L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)." Sulla base della predetta suddivisione, l'autorità individua quindi le procedure da seguire per l'affidamento delle due tipologie di servizi legali, per il dettaglio delle quali si rinvia al provvedimento in questione.

ANAC ha altresì approvato con delibera Consiglio n. 1033 nell'adunanza del 30 ottobre 2018 il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing), depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 novembre 2018.

Si segnala inoltre delibera 840 del 2 ottobre 2018 di ANAC con la quale l'Autorità esprime il proprio parere in ordine alla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Inoltre, per quanto di interesse si riporta la Delibera numero 841 del 2 ottobre 2018 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, chiamata a pronunciarsi sull'attribuzione dell'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al Direttore del Dipartimento Legale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale (AdSP), considerate nel caso in esame anche le numerose attribuzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alcune delle quali presentanti profili di natura gestionale e sanzionatoria, ha ritenuto "altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

ANAC ha da ultimo approvato in via definitiva l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018; il provvedimento sopra richiamato, nel par. III della Parte speciale, contiene un approfondimento molto importante per Veritas S.p.A., essendo dedicato alla "GESTIONE DEI RIFIUTI" ed in particolare a tutto il processo di gestione dei rifiuti e assimilati: dalla pianificazione, al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze, agli assetti amministrativi e agli affidamenti. In ciascuno di tali ambiti ANAC rileva i possibili eventi rischiosi e le possibili misure di prevenzione.

Tra i principali provvedimenti in consultazione, si segnalano le Linee Guida recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» poste in consultazione on line il 19 ottobre 2018 fino al 19 novembre 2018. In merito alle predette linee guida ANAC ha evidenziato che "L'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 introduce una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, richiedendo alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici", ritenendo quindi "...opportuna l'adozione di linee guida ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nelle attività di competenza e favorire la diffusione di buone pratiche..."A tale proposito, merita particolare attenzione la considerazione svolta da ANAC, secondo la quale il "personale" cui si riferisce l'art. 42 del Codice dei contratti pubblici ricomprenderebbe anche i membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un'amministrazione aggiudicatrice, in coerenza con le indicazioni fornite sul punto dalla giurisprudenza amministrativa che estende l'ambito soggettivo a tutti coloro che intervengano nel ciclo di vita dell'appalto o della concessione.

Da ultimo, di recentissima emanazione: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che interviene per quanto in particolare interessa ai fini del presente Piano nelle seguenti materie:

- al comma 721 modifica l'articolo 1, comma 5, del D.Lgs 175/2016 (c.d. TUSP), per escludere dal campo di applicazione le società "controllate" dalle società "quotate" (così come definite dalla stessa norma) a prescindere dalla presenza del socio pubblico nella compagine societaria.
- al comma 912 stabilisce delle deroghe temporanee, con validità sino al 31 dicembre 2019, al regime delle procedure di affidamento di contratti di lavori aventi valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, ed in particolare dispone che l'affidamento dei contratti di importo pari o superiore ai 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro possa avvenire mediante affidamento diretto (previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti), e detta deroga, con la medesima temporaneità, anche

per l'affidamento di lavori tramite procedura negoziata, ambito nel quale si potranno appaltare lavori con procedura negoziata- previa consultazione di 10 operatori e secondo principi di rotazione- nella fascia dai 150.000 ai 350.000 euro.

-ai commi 73 e seguenti interviene in materia di rifiuti ai fini dell'incremento del riciclaggio delle plastiche

-al comma 115 interviene per una riduzione del fondo investimenti infrastrutturali per le risorse relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione, mentre ai successivi commi 153 e seguenti apporta modifiche al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico.

Infine la legge 9 gennaio 2019, n. 3 in materia di "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". Tale provvedimento rafforza il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, inasprendo le pene principali ed accessorie per i reati di corruzione. La norma rende inoltre più efficaci le indagini preliminari ed estende la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la P.A. La nuova legge riforma anche la disciplina della prescrizione e detta nuove regole per assicurare la trasparenza di partiti, movimenti politici e fondazioni politiche.

Si dà atto di aver preso nota del differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del Presidente in data 9 gennaio 2019.

Nel quadro normativo ed interpretativo complesso sopra delineato, e considerata la natura giuridica della società, si evidenzia fin d'ora la necessità di differire taluni aggiornamenti del presente Piano in esito alla emanazione delle citate determinazioni e linee guida, ed in esito ai necessari approfondimenti sulle disposizioni normative sopra illustrate.

2 POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: CONTENUTO E FINALITÀ

Veritas S.p.A., in relazione ai servizi pubblici gestiti, e nell'ambito dell'Ordinamento vigente, in attuazione anche delle convenzioni internazionali in materia di prevenzione della corruzione, promuove una politica ed adotta correlate strategie mirate ad un sistema di contrasto alla corruzione da intendersi comprensivo di una nozione di corruzione di tipo amministrativo più estesa di quella disciplinata dalle relative norme penali in materia di corruzione.

Veritas S.p.A. intende rafforzare i propri presidi di prevenzione e contrasto della corruzione incrementando, attraverso gli opportuni strumenti e misure, anche informative, formative e di

comunicazione, la consapevolezza nei soggetti che con essa si rapportano a diverso titolo, sia nell'ambito del contesto esterno che nell'ambito del contesto interno ed in particolare dei dipendenti, dei vertici aziendali incluso l'organo amministrativo di controllo e di revisione contabile, degli stakeholder inclusi Enti locali, le Pubbliche Autorità, i Comuni azionisti e gli utenti, promuovendo i principi di etica nel rispetto e nell'applicazione di valori comuni in un sistema d'impresa più ampio, nonché garantendo la compliance alle norme dell'Ordinamento, ed in particolare a quelle in materia di prevenzione della corruzione per quanto applicabili alla società.

Dette politiche, anche nell'ottica di cui sopra, promuovono lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze ed il rispetto delle competenze, in un miglioramento continuo delle prestazioni.

Le politiche della società in materia proibiscono ogni forma di corruzione e pongono particolare attenzione alla selezione dei fornitori, alla gestione dei contratti, alle clausole di garanzia, in particolare d'integrità, ed più in generale all'uso corretto del potere discrezionale connesso a funzioni amministrative, sanzionando ogni comportamento posto in essere in violazione di tali politiche e delle norme applicabili in materia.

In coerenza con tale scelta, Veritas S.p.A. ha adottato, come detto per quanto applicabile, già con delibera del 19 novembre 2014 il piano triennale di prevenzione della corruzione con le connesse misure di trasparenza, ad integrazione del modello di organizzazione e gestione del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico, regolamenti e procedure ("MOG") e del complesso sistema di controllo interno e di qualità da tempo adottato dalla società, successivamente aggiornato in data 28.10.2015 nonché in data 28.01.2016 ed in data 26.01.2017.

Veritas S.p.A., al fine di implementare tale politica, intende adeguare il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione alla norma internazionale UNI ISO 37001, che si applica soltanto alla corruzione, e che specifica i requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, sistema che può essere a sé stante o integrato in un sistema di gestione complessivo. Detta norma fornisce indicazioni in merito ad una efficace politica per la prevenzione della corruzione, in gran parte già adottate dalla società, in particolare stabilendo il perseguimento di strategie volte a non ammettere alcuna tolleranza nei confronti di comportamenti corruttivi e verso la corruzione, in un sistema di conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione della corruzione applicabili all'organizzazione ed appropriate alle sue finalità, nell'ambito di un quadro di riferimento che consenta di stabilire, riesaminare e raggiungere gli obiettivi individuati in materia; con l'impegno di soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato.

Detta politica incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni, comprende un impegno per il miglioramento

continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, istituisce una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione dotata della necessaria autorità ed indipendenza, prevedendone le relative conseguenze in caso di violazione.

La Società definisce le misure idonee al perseguimento dei principi enunciati ed applica tutti gli strumenti e misure necessarie alla prevenzione della corruzione ed al controllo della loro applicazione.

La politica di prevenzione della corruzione deve essere attuata da tutti i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione sia pertanto di ciascun dipendente, dirigente, e organo della società, e o Ente locale azionista, sia di tutte le terze parti con cui la Società si rapporta.

Tali politiche e tali presidi sono già stati nella maggior parte attuati, anche con il precedente PTPC 2018-2020 e saranno oggetto di ulteriore implementazione nel corso del triennio 2019-2021.

3 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: CONTENUTO E FINALITÀ

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ha natura programmatica e rappresenta lo strumento attraverso il quale VERITAS implementa la propria strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo mediante l'adozione di un sistema complessivo organico di azioni e misure dotandosi di strumenti anche procedurali diretti alla prevenzione del rischio di corruzione.

Il Piano viene adottato in coerenza con le disposizioni di cui all'art 1 comma 9 della Legge 190/2012, per quanto compatibili ed applicabili, considerata anche la natura giuridica della società ed i servizi svolti, nell'ottica del perseguimento della tutela degli interessi pubblici sottesi e della trasparenza ed integrità, con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- ❑ ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- ❑ aumentare la capacità di individuare casi di corruzione
- ❑ creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Essendo il Piano uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia e pertanto deve essere inteso in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (cfr. circolare n. 1/2013 del D.F.P.).

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ferma restando come detto l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 231 del 2001 con riferimento ai soli reati in essa previsti c.d. "reati presupposto" ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla

rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel caso di Veritas S.p.A. il Piano si integra con il Modello di Organizzazione e Gestione redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito denominato anche Modello).

Nel Modello infatti si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'aver esaminato l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Questo implica una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

Le disposizioni previste dalla Legge 190/2012 rappresentano l'attuazione diretta dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione e riguardano non solo le condotte penalmente rilevanti ma tutti i comportamenti che si traducono in un deviamiento dalle regole comportamentali etiche e morali comunemente accettate e riconosciute.

VERITAS, allo scopo di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un sistema di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della società e di tutti coloro che operano in nome e per conto di essa o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissioni di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, la società ha adottato (e aggiornato da ultimo nelle date e/o forme indicate nell'elencazione seguente):

- un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, in aggiornamento con i reati introdotti dalla Legge 190/2012, contenente la mappatura delle "aree a rischio";
- un Codice Etico aggiornato nell'aprile 2018 in coerenza al D.Lgs. 231/01 e integrativo del MOG - In conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 - In coerenza, per quanto compatibile, al Codice generale di cui al D.P.R. 62/2013, alle linee guida di cui alla delibera Civit/Anac 75/2013, al Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia approvato con deliberazioni di Giunta comunale 703/2013 e 21/2014 ;
- un Codice Disciplinare conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-Conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015-Componente del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 – Conforme al Regolamento UE 2016/679 (rev. 03 del 24.05.2018);

- ❑ un Regolamento del Personale – Gruppo Veritas conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 – conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 – componente del modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 - approvato dal C.d.A. con deliberazione del 16.03.2017;
- ❑ un Regolamento trasferte e rimborsi spese conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 – conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 – conforme alle prescrizioni del Modello ex D.Lgs. 231/2001 – regolamento UE 679/2016 (GDPR) approvato dal C.d.A. con deliberazione del 13.12.2018;
- ❑ un Regolamento Interno per l’Utilizzo del Sistema Informatico e la correlata informativa per i lavoratori dipendenti (ex art. 4 della Legge 300/70) approvati con delibere di CDA del 27 settembre 2018 e del 25 ottobre 2018;
- ❑ un Regolamento adempimenti Privacy aggiornato secondo le prescrizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e ss.mm.ii.. e predisponendo nei termini di legge tutte le correlate informative, modulistica e comunicazioni ivi compresa la procedura in caso di “data breach”;
- ❑ una Procedura Disciplinare.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato adottato ad integrazione del complesso sistema anticorruzione già introdotto dalla società con i summenzionati documenti.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione deve rispondere in particolare alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- 2) prevedere per le attività di cui al punto 1) misure, anche trasversali, idonee a prevenire il rischio di corruzione, inclusi meccanismi di formazione attuazione e controllo delle decisioni;
- 3) elaborare un sistema di controllo e monitoraggio delle attività di cui al punto 1) coerente con il sistema di controllo interno;
- 4) contemplare obblighi di informazione e di formazione a diversi livelli nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni direttive e comunque nei confronti di tutto il personale addetto alle aree di attività con un più alto rischio corruzione;
- 5) prevedere obblighi di informazione/formazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
- 6) monitorare gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa;
- 7) individuare forme di sensibilizzazione in materia di corruzione anche nei rapporti con cittadini ed i soggetti esterni;
- 8) individuare modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

L’attività di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012, si articola in particolare nei seguenti adempimenti:

- ❑ nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ❑ individuazione delle aree strumentali alle aree a rischio già individuate dal Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, che possono facilitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi;
- ❑ aggiornamento dei procedimenti e delle procedure specifiche già esistenti per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per diminuire i fattori di rischio;
- ❑ aggiornamento costante del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 e del PTPC con l'evoluzione normativa e della struttura organizzativa interna;
- ❑ diffusione e conoscenza del codice etico;
- ❑ predisposizione ed esecuzione delle attività di monitoraggio, con previsione di specifici meccanismi di audit così come definito nel Regolamento di Audit;
- ❑ definizione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza e verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e dei rapporti tra questi due soggetti;
- ❑ predisposizione, pianificazione ed erogazione delle attività di formazione in materia di anticorruzione.

Il PTPC su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza è adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il PTPC come raccomandato da ANAC deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il PNA attuale raccomanda una metodologia di gestione del rischio ispirata ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 rispetto alla quale sono possibili adattamenti, adeguatamente evidenziati, in ragione delle caratteristiche proprie della struttura in cui si applica.

ANAC nella determinazione n. 12 del 2015 fornisce delle indicazioni metodologiche finalizzate al miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione che riguardano, in sintesi:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno, da rendere effettiva e da migliorare;
- b) la mappatura dei processi, da effettuarsi su tutta l'attività svolta dall'amministrazione o ente non solamente con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ma anche a tutte le altre aree di rischio;
- c) la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

Nel corso dell'anno 2016, tenuto conto della complessità e delle dimensioni aziendali, della pluralità dei servizi gestiti, dei mutamenti e delle evoluzioni organizzative anche connesse alle disposizioni normative in materia di servizi pubblici locali, sono state implementate le attività volte ad una verifica metodologica sul sistema già in atto che comunque risulta coerente con i principi indicati.

Secondo le indicazioni di ANAC si è provveduto e si provvederà nel processo di formazione del PTPC a potenziare la consapevolezza degli organi di indirizzo nella partecipazione al PTPC mediante incontri o sedute di illustrazione del PTPC per l'approvazione.

Nel corso dell'anno 2017 si è proceduto all'aggiornamento di alcuni documenti e regolamenti che costituiscono parte del "MOG" e quindi anche del presente PTPC, rimandando per quanto occorra alle specifiche sezioni del presente documento.

Nel corso dell'anno 2018 si è proceduto inoltre all'aggiornamento del documento di analisi dei rischi di cui al D.lgs. 231/2001, in relazione anche ai processi della Società, di cui il presente Piano costituisce integrazione ed al quale ci si riporta, già in gran parte predisposto in ottobre 2017, in considerazione altresì dei processi di fusione ed integrazione e riorganizzazione aziendale intercorsi nell'anno 2017 e nell'anno 2018 ed è attualmente in corso di ulteriore aggiornamento.

4 LA SOCIETÀ - I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA CORRUZIONE E RUOLI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

VERITAS S.p.A. è una società a capitale pubblico detenuto interamente da Enti pubblici locali, che svolge, secondo il modello *in house providing*, attività di gestione dei servizi pubblici locali per i comuni soci tra i quali si annoverano la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito *ATO Laguna di Venezia* e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO Venezia Ambiente, nonché attività di gestione dei servizi cimiteriali e mercatali per taluni comuni soci.

Si segnala inoltre che in data 14 novembre 2014 la Società ha proceduto alla emissione di strumenti finanziari (prestito obbligazionario) in mercati regolamentati, in esito a procedimento intrapreso già all'inizio dello stesso anno, assumendo quindi in seguito a detta emissione lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. 39/2010. Sul punto si richiama quanto già evidenziato in premessa in relazione alla titolarità anche del prestito obbligazionario ex ASI.

Veritas S.p.A. ha nominato, con delibera di C.d.A. del 28 agosto 2014, l'avv. Roberta Brinis quale Responsabile della Prevenzione della corruzione altresì quale Responsabile per il monitoraggio e controllo degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e con delibera del Consiglio di Amministrazione 28 gennaio 2016 è stato confermato per la durata di anni tre in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed altresì di "Responsabile della Trasparenza di Veritas S.p.A.

In data 24 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha assunto il provvedimento di nomina dell'Avv. Roberta Brinis, Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo, per la durata di anni tre in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed altresì di "Responsabile della Trasparenza" di Veritas S.p.A.

Il PTPC pur se proposto dal RPCT è documento cui debbono partecipare, nei rispettivi ruoli, tutti i soggetti interessati nell'organizzazione della Società, ed in particolare modo gli Organi della Società, oltre che gli *stakeholders*.

4.1 Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione è previsto dalla legge 190 /2012 (art. 1 co. 7) . Con determinazioni n. 8 del 17/06 /2015 e n. 12 del 28/10/2015 ANAC ha confermato la centralità del ruolo del RPC fornendo specifiche indicazioni in merito ad integrazione anche di quanto già indicato dalla circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 2013.

Il Decreto legislativo 97 del 2016, come detto ha modificato il decreto legislativo 33 del 2013, eliminando l'obbligo di adottare il Programma triennale di Trasparenza ed integrità, prevedendosi una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ed unificando le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in un unico soggetto.

Il Responsabile *della Prevenzione della corruzione e della trasparenza*, (di seguito denominato anche Responsabile o RPCT) è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra Dirigenti interni che non siano responsabili di quei settori che sono stati individuati come aree a rischio nel presente Piano.

Il Responsabile che già svolgeva i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013, svolge compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 L. n. 190 del 2012; art. 15 D.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della L. 190 del 2012); ha anche la competenza ad effettuare la contestazione e le segnalazioni previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 39 del 2013.

In particolare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- ❑ elabora ed aggiorna la proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni e notizie rese dai Dirigenti referenti ;
- ❑ verifica l'efficace attuazione del PTPC in base al Piano di Audit definito annualmente dal RPC di concerto con l'organo ed il sistema di controllo interno nelle attività ex D.Lgs. 231/2001 e formula proposte di modifica allo stesso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- ❑ definisce il Piano di Formazione previsto nel PTPC unitamente al Dirigente – Referente aziendale competente in coordinamento, ove possibile, con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per quanto di interesse individuando le diverse tipologie di formazione e il personale interessato;

- ❑ vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. per quanto compatibile ed applicabile alla società e di cui al D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;
- ❑ Aggiorna annualmente sulle attività svolte il Consiglio d'Amministrazione, sulla base della Relazione annuale prevista da ANAC;
- ❑ pubblica sul sito web istituzionale la Relazione annuale secondo lo schema predisposto da ANAC;
- ❑ promuove ed effettua, ove possibile, incontri periodici con l'ODV al fine di coordinare le rispettive attività;
- ❑ promuove ed effettua incontri periodici con il Collegio Sindacale (almeno semestrali).

A garanzia dei compiti e doveri sopra elencati, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza può esercitare tra l'altro i seguenti poteri:

- ❑ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente e/o documentazione a tutti i dipendenti su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità;
- ❑ richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- ❑ effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi, avvalendosi anche del Team di Audit;
- ❑ partecipare alle verifiche ed attività del Team di Audit;
- ❑ si avvale del Team di Audit nell'espletamento dei propri compiti;
- ❑ effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità all'Organo di Indirizzo;
- ❑ collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- ❑ partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo chiamato a deliberare sull'adozione del PTPC e loro aggiornamenti;
- ❑ interfacciarsi con l'Organo di Indirizzo, l'OdV e ciascun Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPC dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Il RPC ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPC potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui il RPC/RT è tenuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPC potrà avvalersi del Referente della Direzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del PTPC, della Funzione di controllo interno di audit anche ex 231/2001 per la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni adottati dalla Società al fine di ridurre i rischi di corruzione.

Il RCP, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPC, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi se non nell'ambito della retribuzione di risultato così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale al seguente link:

https://www.gruppo-veritas.it/sites/default/files/documenti/trasparenza/corruzione/rinnovo-atto-nomina-responsabile-prevezione_trasparenza.pdf e viene comunicato ad ANAC.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Veritas S.p.A. è stato individuato nella figura del Dirigente della Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo.

Nella fattispecie la nomina è stata comunicata ad ANAC in data 30 luglio 2015.

I requisiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione (di seguito, in breve, anche solo il "Responsabile"), in base alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/2013 / D.F.P., sono i seguenti:

a) essere un dirigente interno alla società che ricopra un ruolo apicale in una posizione di stabilità;

- b) non essere un dirigente inserito nell'ufficio di diretta collaborazione dell'autorità di indirizzo politico o amministrativo;
- c) essere nominato tra coloro che abbiano disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti; si ravvisa quindi l'opportunità che la scelta ricada su dirigenti titolari di ufficio e non su dirigenti con incarico di studio e consulenza;
- d) non essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari;
- e) aver dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo;
- f) non essere in conflitto di interessi;
- g) per quanto possibile, non essere un dirigente incaricato dei settori tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione.

Al fine di garantire l'autonomia e il potere di impulso del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come già previsto dalla circolare 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dalle successive determinazioni di ANAC da ultimo la n.12 del 2015, considerato il peculiare compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto da tale responsabile, la Società assicura ad esso adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio, da assegnarsi con provvedimento dell'Organo preposto.

L'adeguatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nelle diverse attività aziendali mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

A tal fine sono individuati i Referenti e gli altri soggetti nell'ambito della Società che sono tenuti a rapportarsi ed a relazionare al Responsabile.

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPC, e stabiliti dalle disposizioni di legge, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

Si segnala, infine, la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 già citata nelle premesse sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

4.2 I Dirigenti per l'Area di rispettiva competenza

Ciascun Dirigente svolge per l'Area di rispettiva competenza, funzioni di Referente del Responsabile della Prevenzione della corruzione, ed attività informativa nei confronti del Responsabile stesso e dell'Autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); inoltre:

- ❑ partecipa al processo di gestione del rischio
- ❑ propone le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001)
- ❑ assicura l'osservanza del Codice Etico e verifica le ipotesi di violazione
- ❑ adotta le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001)
- ❑ osserva gli obblighi e le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012)
- ❑ assicura in particolare gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Ciascun Dirigente è tenuto altresì a far rispettare ai propri sottoposti la normativa in materia di corruzione, i contenuti del presente Piano, a dare attuazione a tutte le misure quivi previste al fine di prevenire fenomeni di corruzione.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Dirigente referente afferenti il PTPC, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

4.3 L'O.d.V e il Team di Audit

L'O.d.V. e il Team di Audit partecipano per quanto di competenza al processo di valutazione e gestione del rischio nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti così come definito nel Regolamento di Audit e nel Regolamento dell'O.d.V..

Esprimono parere sul Codice etico adottato conformemente a quanto definito nella normativa di settore (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e controllano gli esiti della sua applicazione (report sulla disciplina; rapporti di audit; ecc...).

Il Team di audit collabora e fornisce le informazioni ed il supporto necessario al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza in materia di prevenzione della corruzione con riferimento al PTPC, nell'espletamento dei propri compiti, funzioni ed attività, attuandone le direttive. L'Organismo ha altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Team di Audit svolge altresì funzioni di Referente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Team di Audit afferenti il PTPC si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

4.4 La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo

Coordina le attività di redazione, adozione, aggiornamento ed applicazione dei Regolamenti relativi alla gestione del Personale all'interno del Gruppo, in particolare del Codice Etico; del Codice Disciplinare; del Regolamento per il Reclutamento Personale; del Regolamento Trasferte e di tutti i Regolamenti che abbiano a che fare con il corretto comportamento del personale.

Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001).

Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.).

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Dirigente referente afferenti il PTPC, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

4.5 Tutti i dipendenti

Partecipano al processo di gestione del rischio per quanto di competenza così come definito dalla struttura organizzativa vigente sempre pubblicata sul portale intranet "IL MILIONE" e così come definito nei profili professionali di competenza.

Osservano le misure contenute nel presente Piano e in tutti i Regolamenti e i documenti del Sistema di Gestione Aziendale.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore.

Segnalano casi di personale conflitto di interessi così come definito nel Codice Etico (art. 6 bis L. n. 241 del 1990).

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo a dipendenti afferenti il PTPC si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

4.6 I collaboratori a qualsiasi titolo

Osservano le misure contenute nel presente Piano e in tutti i Regolamenti e i documenti del Sistema di Gestione Aziendale che li riguardano.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore.

4.7 I Referenti

I Referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di garantire l'osservanza del Piano nell'ambito delle Direzione/Divisione di riferimento ed in particolare:

- ❑ verificano l'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- ❑ garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le proprie sedi;
- ❑ riferiscono, dalla data di adozione del presente Piano, di norma semestralmente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito della Direzione /Divisione di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi;
- ❑ assicurano in particolare gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Ciascun Referente può individuare occorrendo e motivatamente un delegato con idonee competenze per l'attuazione di compiti di prevenzione della corruzione nell'ambito della struttura di riferimento.

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e garantiscono l'osservanza del Piano e del Codice Etico segnalandone le violazioni.

4.8 Referenti delle aree di rischio

I Referenti delle aree a rischio nella struttura normativa dell'anticorruzione e trasparenza rivestono un ruolo essenziale per la buona riuscita di un sistema di prevenzione.

I RAR sono identificati, sulla base dei processi sensibili individuati nell'ambito dell'organizzazione della Società, come i responsabili delle Funzioni aziendali operanti nelle aree di attività a rischio, tenendo conto delle responsabilità che la stessa Società ha formalmente assegnato attraverso la definizione della struttura organizzativa e il sistema di deleghe e procure vigenti.

In particolare, sulla base di tali responsabilità, si individuano quali RAR le Funzioni aziendali che:

- hanno elevata conoscenza dei processi sensibili, nonché la gestione degli stessi processi in termini di attività e rischi;

- possono favorire modalità di monitoraggio sulla funzionalità del PTPC.

I RAR partecipano al processo di gestione del rischio anticorruzione assicurandone il governo limitatamente agli ambiti operativi di propria competenza, come individuati nel PTPC.

In particolare, ad essi, che sono costituiti dai Dirigenti delle Aree individuate a rischio nel PTPC spettano i seguenti compiti:

- a) promuovere la diffusione e la conoscenza del PTPC, anche attraverso l'identificazione dei fabbisogni formativi e informativi;
- b) contribuire all'individuazione e valutazione del rischio anticorruzione nelle aree di loro competenza;
- c) definire/ proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati, fermo restando che sarà sempre il RPC/RT ad esercitare l'attività di vigilanza anche sulle attività di controllo poste in essere dai RAR, ai fini della verifica del funzionamento e dell'osservanza del PTPC;
- d) assicurare che l'operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle normative, delle procedure di riferimento, del PTPC;
- e) promuovere l'adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle proprie attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della normativa di riferimento, del PTPC;
- f) informare il RPC di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione della normativa di riferimento e del PTPC e che possano comportare un aumento significativo del rischio anticorruzione;
- g) redigere ed inviare i flussi informativi periodici al RPC/RT, per le aree di attività a rischio di competenza;
- h) inviare periodicamente al RPC/RT una valutazione del rischio anticorruzione per l'ambito/gli ambiti di propria pertinenza e del funzionamento dei controlli demandati;
- i) segnalare al RPC/RT ogni esigenza di aggiornamento/modifica dei presidi e dei controlli in essere (per es. in caso di cambiamenti organizzativi).

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Dirigente Referente e/o al Dirigente Referente di Area a rischio (RAR), afferenti il PTPC, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

4.9 L'organizzazione aziendale

L'assetto organizzativo di macrostruttura e struttura di Veritas S.p.A. è quello pubblicato nel sito internet della società.

5 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

5.1 Principi.

Il PNA attuale raccomanda una metodologia di gestione del rischio ispirata ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 rispetto alla quale sono possibili adattamenti, adeguatamente evidenziati, in ragione delle caratteristiche proprie della struttura in cui si applica.

ANAC nella determinazione n. 12 del 2015 fornisce delle indicazioni metodologiche finalizzate al miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione che riguardano, in sintesi:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno, da rendere effettiva e da migliorare;
- b) la mappatura dei processi, da effettuarsi su tutta l'attività svolta dall'amministrazione o ente non solamente con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ma anche a tutte le altre aree di rischio;
- c) la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione, si integra con i principi e le metodologie già introdotte ed utilizzate con il MOG.

Nel corso del 2017 sono state revisionate le modalità di analisi del rischio, in seguito ad una approfondita verifica svoltasi nel corso degli audit condotti dal Team di audit.

Si riporta nel seguito del presente PTPC la metodologia utilizzata. Si segnala in particolare che, ai fini di una migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio, ANAC raccomanda di comunque valorizzare i seguenti principi:

- a) la gestione del rischio di corruzione va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Pertanto non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;
- b) è parte integrante del processo decisionale. Pertanto, essa non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;
- c) è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti. Gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito

all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi. L'attuazione delle misure previste nel PTPC è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;

d) è un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall'altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;

e) implica l'assunzione di responsabilità. Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento e richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, i dirigenti, il RPC;

f) è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente, nonché di quanto già attuato (come risultante anche dalla relazione del RPC). Essa non deve riprodurre in modo integrale e acritico i risultati della gestione del rischio operata da altre amministrazioni (ignorando dunque le specificità dell'amministrazione interessata) né gli strumenti operativi, le tecniche e le esemplificazioni proposti dall'Autorità o da altri soggetti (che hanno la funzione di supportare, e non di sostituire, il processo decisionale e di assunzione di responsabilità interna);

g) è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;

h) è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;

i) non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

Veritas S.p.A., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2017, ha approvato l'adozione della norma UNI ISO 37001 del dicembre 2016 specifica per sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, alla quale ci si riporta. Sono state condotte analisi e fasi istruttorie necessarie all'implementazione del nuovo sistema che, auspicabilmente, troverà attuazione nel triennio 2019-2021.

I processi, costantemente oggetto di verifica e, occorrendo, di aggiornamento sono riportati in allegato al presente piano.

5.2 Analisi del Contesto

La definizione ed analisi nell'ambito della gestione del rischio di corruzione, del contesto, interno ed esterno nel quale la società opera, così come stabilito dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e dalle norme UNI ISO 31000/2010, assume un ruolo di particolare rilevanza contribuendo alla conoscenza dell'ambito del quale individuare i parametri da considerare nel processo di gestione del rischio.

Si deve osservare innanzi tutto che il sistema di gestione del rischio utilizzato nel PTPC è quello già adottato dalla società con il MOG con il quale si integra, e nel primo anno di adozione, nel complesso ed incerto quadro normativo ed interpretativo già descritto ed in considerazione delle dimensioni e della complessità organizzativa e delle numerose attività della società è iniziata l'attività di implementazione e miglioramento nella integrazione e coordinamento tra i due sistemi di prevenzione, per cui l'applicazione delle metodologie suggerite da ANAC nella determinazione ANAC n. 12 /2015, è stata sviluppata nel corso dell'anno 2016.

Si evidenzia che il Team di audit di cui il RPC si avvale, nella fase di verifica procede anche ad una analisi specifica del contesto esterno ed interno per ciascuna attività di ogni direzione/divisione.

Nel 2016 sono state predisposte le nuove norme ISO 37001-2016 che forniscono delle linee guida per la gestione del rischio in materia di prevenzione alla corruzione.

Tali norme definiscono in particolare per quanto quivi d'interesse il contesto dell'organizzazione al punto 4) ed in particolare al punto 4.1, di seguito riportato.

“L'organizzazione deve determinare gli elementi esterni e interni rilevanti per le sue finalità e che influenzano la propria capacità di raggiungere gli obiettivi del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Tali elementi comprendono, senza limitazione, i seguenti fattori:

- a) le dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione;*
- b) i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera o prevede di operare;*
- c) la natura, l'entità e la complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione;*
- d) il modello commerciale dell'organizzazione;*
- e) gli enti su cui l'organizzazione esercita il controllo e gli enti che esercitano il controllo sull'organizzazione;*
- f) i soci in affari dell'organizzazione;*
- g) la natura e l'entità delle interazioni con i pubblici ufficiali;*
- h) gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili”.*

Nel corso del 2017 si è provveduto all'analisi ed alla valutazione delle disposizioni suddette in esito alla quale il Consiglio di Amministrazione del 09.10.2017 ha stabilito di adottare le nuove norme ISO 37001-2016.

5.2.1 Contesto esterno

Il Contesto esterno è l'ambiente esterno nel quale la società opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi nello specifico in materia della prevenzione della corruzione.

La analisi e la comprensione di detto contesto, evidenzia le caratteristiche dell'ambiente, con riferimento ad elementi culturali criminologici, sociali ed economici nel territorio di interesse della società, gli elementi significativi che hanno un impatto sulla organizzazione; le possibili relazioni ed influenze rispetto i portatori di interesse esterni.

Si consideri che la società svolge, come già illustrato in precedenza, servizi pubblici locali e principalmente gestione integrata dei rifiuti e servizio idrico integrato e servizi cimiteriali nei territori degli ambiti territoriali ottimali Bacino Venezia Ambiente e Bacino Laguna di Venezia secondo il modello organizzativo *in house* ed i soggetti esterni con i quali principalmente si relaziona sono rappresentati da cittadini utenti fruitori dei servizi, Enti locali Azionisti, contraenti dei relativi contratti di servizio, nella fattispecie ad oggi 51 appartenenti alle Province di Venezia e Treviso, Enti territoriali, Autorità preposte ed Enti di controllo (p.e. NAS; NOE; ASL; Guardia di Finanza, ARPAV, ANAC, Enti di certificazione...), Fornitori di beni servizi ed opere - Operatori Economici; Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Istituiti di Credito.

Veritas S.p.A. è emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ed è Ente di Interesse Pubblico, pertanto è soggetta alle disposizioni ed ai controlli degli Organi e delle Autorità preposte, per quanto applicabile.

Nella fattispecie ai fini della analisi del contesto sono state prese in considerazione, già nel precedente PTPC, le informazioni ed i dati, che sono stati aggiornati per l'anno 2018, di cui alle seguenti fonti (atti e Relazioni), aggiornati, per quanto risulta attualmente disponibile:

- La relazione presentata dal Ministro dell'Interno sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata trasmessa alla Presidenza del Consiglio di Ministri già in data 11 febbraio 2016 e da ultimo il 4 gennaio 2017 che offrono un quadro generale con riferimento rispettivamente all'anno 2014 e 2015;
- Prefettura di Venezia - 16. Febbraio 2016 - elementi di valutazione ed analisi del contesto territoriale della provincia, per consentire agli Enti Locali l'aggiornamento dei Piani Triennali

di Prevenzione della Corruzione, conformemente alle indicazioni integrative fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;

- Le mafie liquide in Veneto - Forme e metamorfosi della criminalità organizzata nell'economia regionale, maggio 2016, Il Quaderno di Ricerca a cura di Unioncamere-Veneto;
- Doc. XXIII – N. 17 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari – camera dei deputati XVII LEGISLATURA – approvato il 23 giugno 2016;
- Doc. XXIII – N. 32 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività Illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari –XVII LEGISLATURA – del 20 dicembre 2017;
- Doc. XXIII – N. 35 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività Illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari - RELAZIONE SUL FENOMENO DEGLI INCENDI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI – XVII LEGISLATURA – del 17 gennaio 2018;
- Doc. XXIII - N. 39 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività Illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati - RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO SULL'INQUINAMENTO DA SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS) IN ALCUNE AREE DELLA REGIONE VENETO - XVII LEGISLATURA – del 14 febbraio 2018;
- Doc. XXIII - N. 42 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività Illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati - RELAZIONE SU ASPETTI CRITICI E FENOMENI ILLECITI NEL TRAFFICO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI -- XVII LEGISLATURA – del 14 febbraio 2018;
- Doc. XXIII - N. 50 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività Illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati - RELAZIONE SULLE BONIFICHE NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE -- XVII LEGISLATURA – del 14 febbraio 2018;
- Doc. XXIII - N. 53 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività Illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Relazione conclusiva) - XVII LEGISLATURA – del 28 febbraio 2018;

- Relazione della Direzione Investigativa Antimafia, relativa al primo e secondo semestre 2016, sui processi criminali in atto dalle mafie, gli effetti sul tessuto sociale, economico e produttivo nazionale e internazionale del 2017;
- La Relazione presentata dal Ministero dell'Interno alla Camera dei deputati il 12 luglio 2016 relativa al secondo semestre 2015 nonché al primo semestre 2016 sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia;
- La Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, relativa al primo e secondo semestre 2017;
- Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 12 aprile 2017;
- Il Rapporto "Mafie e criminalità in Veneto", a cura di Unioncamere Veneto, febbraio 2015;
- Il Rapporto annuale 2016 Unioncamere Veneto sulla situazione economica del Veneto;
- L'intervento del Presidente della Corte di Appello di Venezia del 30 gennaio 2016 alla inaugurazione dell'Anno giudiziario;
- L'intervento del Presidente della Corte di Appello di Venezia del 28 gennaio 2017 nell'Assemblea Generale della Corte d'Appello;
- L'intervento del procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia del 27 gennaio 2018 alla inaugurazione dell'Anno giudiziario.

Nell'ambito del contesto esterno, si sono considerate sulla base delle fonti citate le informazioni ed i dati relativi a fattori e circostanze che in relazione alle attività ed ai servizi svolti dalla società nell'ambito della propria organizzazione e deputazione e nei rapporti con i portatori di interessi esterni, possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, nell'ambito del territorio ove essa opera.

Si è preso quindi in considerazione Il territorio della Regione Veneto ed in particolare delle Province di Venezia e Treviso.

Il Veneto è geograficamente collocato in prossimità di aree di confine interessate da cospicui flussi migratori. Inoltre, gli importanti snodi, quali il porto di Venezia-Marghera, l'aeroporto internazionale di Venezia-Tessera "Marco Polo", si prestano anche alla commissione di reati a carattere transnazionale (traffici di droga, di tabacchi lavorati esteri, di rifiuti, tratta di esseri umani, transito di

merce contraffatta). È, altresì, interessata da attività delinquenti di natura predatoria (furti e rapine perpetrate in danno di istituti di credito, uffici postali, esercizi commerciali ed abitazioni), peraltro favorite dal diffuso benessere economico. Il territorio, considerata l'elevata propensione imprenditoriale e la sua posizione geografica, catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati.

Per quanto riguarda la Provincia di Venezia, le attività di polizia hanno, consentito di documentare la presenza di soggetti riconducibili a organizzazioni criminali siciliane, calabresi e campane.

Nella Regione emerge, in particolare la perpetrazione di reati nel settore della pubblica amministrazione quali truffe finalizzate all'evasione delle imposte, indebita concessione di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e bancarotta fraudolenta.

Come emerge dalla relazione presentata dal Ministro dell'Interno sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata del 4 gennaio 2017 citata la Regione Veneto è, inoltre, interessata dalla presenza di soggetti, collegati, in alcuni casi, alle note consorterie mafiose, responsabili di delitti economico-finanziari. A loro sono riconducibili una serie di gravi reati quali turbativa d'asta, truffa aggravata nei confronti dello stato, riciclaggio di denaro proveniente da plurimi reati tributari, usura, corruzione e reati fallimentari, societari e tributari. In particolare nell'ambito della provincia di Venezia nella zona del "sandonatese" (San Donà di Piave, Portogruaro, Caorle, Bibione, Jesolo, Eraclea) attività investigative hanno evidenziato l'esistenza di interessi criminali di soggetti campani, a vario titolo legati alla criminalità organizzata.

La prosperità economica del territorio ha attratto, nel tempo, gli interessi della criminalità organizzata anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti.

E' stata registrata l'operatività sul territorio di elementi riconducibili a soggetti calabresi responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Ci si riporta inoltre, per quanto occorra, non disponendosi ad oggi di documenti ed informazione più aggiornati da parte della Prefettura di Venezia, a quanto emerso nella riunione tenutasi in Prefettura da ultimo in data 16 febbraio 2016, relativamente agli elementi di valutazione ed analisi del contesto territoriale della provincia, forniti per consentire agli Enti Locali l'aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, conformemente alle indicazioni integrative fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, dove è stato evidenziato come l'ambito dei contratti pubblici costituisca una delle aree più esposte non solo ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune. In tale contesto, è stata rimarcata l'importanza del Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 7 settembre 2015, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, UPI e ANCI, il cui ambito

operativo è stato ampliato oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Sono state introdotte, infatti, accanto alle tradizionali clausole antimafia, delle pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato. Nello specifico, sono state previste apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione, nonché la possibilità per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutivo in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria. E' stata evidenziata altresì l'esigenza che gli Enti Locali assicurino il costante monitoraggio di tale fenomeno, a difesa dell'economia legale e della trasparenza dell'azione amministrativa, atteso che l'attività criminosa spesso si nasconde dietro appalti regolari sotto il profilo formale, oggetto di ripetute e continue variazioni in corso d'opera, che potrebbero essere sintomatici della sussistenza di concrete situazioni di illecità. Particolarmente significativi sono stati i contributi offerti dal Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti del Veneto, che ha sottolineato l'importanza di assicurare, in un'ottica di collaborazione preventiva, la circolarità continua e tempestiva del flusso informativo tra gli Enti Locali e la Procura, allo scopo di contrastare sul nascere eventuali episodi di corruzione, che danneggiano gravemente le risorse della collettività. Anche il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha evidenziato che i fenomeni corruttivi, oltre a destare grande allarme e preoccupazione, costituiscono un freno all'economia del Paese, significando la necessità di garantire una maggiore trasparenza e semplificazione delle procedure, un costante monitoraggio dei settori ritenuti più a rischio, la rotazione degli incarichi dirigenziali, facendo attenzione a quelle possibili situazioni di incompatibilità, cui verrebbero a trovarsi i funzionari posti a capo di tali uffici, anche se non rientranti nei casi previsti dalle specifiche disposizioni normative, l'adozione poi di misure organizzative tali da garantire una maggiore condivisione e corresponsabilità delle scelte, da assumere con il coinvolgimento di più dirigenti per evitare accentramenti di potere in capo ad un solo soggetto.

Dalla lettura del Doc. XXIII – N. 32 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e Delle Commissioni Parlamentari – camera dei deputati - XVII LEGISLATURA – del 20 dicembre 2017, fermo restando quanto già evidenziato nel precedente PTPC relativamente alla analoga Commissione Parlamentare del 23.06.2013, al quale ci si riporta, emerge, una approfondita analisi della situazione del ciclo dei rifiuti a Roma e nel Lazio; più in generale da tale documento si rileva

l'interesse della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti e la relativa difficoltà nell'operare in questo segmento di mercato.

Dalla lettura del Doc. XXIII – N. 53 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e Delle Commissioni Parlamentari – camera dei deputati - XVII LEGISLATURA – del 28 dicembre 2018, emerge un contributo molto importante e dettagliato della vicenda, tutt'ora aperta, che ha riguardato l'inquinamento delle acque di falda in una zona ampia del Veneto a causa della presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

La commissione ha analizzato altresì le opere di bonifica dei principali siti di interesse nazionale (SIN), lo stato di avanzamento delle opere di bonifiche in alcuni siti contaminati (poli chimici del "Quadrilatero del Nord"), oltre ai temi aventi oggetto i consorzi e il mercato del riciclo, l'applicazione e alla riscossione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, la gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nelle attività sanitarie, il traffico transfrontaliero di rifiuti.

Dal rapporto si evidenzia la nuova politica cinese, con decorrenza 1° gennaio 2018, di chiusura all'importazione di una serie di rifiuti solidi destinati al riciclo. Pertanto alcuni incendi risultano dolosi "liberatori" per il sovraccarico di materia non gestibile nell'impianto.

Si evidenzia che nel corso del 2018 si è riscontrata una generalizzata difficoltà ad avviare a recupero/smaltimento le frazioni differenziate (vetro, plastica, carta) ed il CSS per carenza di impianti disponibili a trattare/ricevere tali frazioni.

In merito alla problematica relativa al PFAS la Regione Veneto, con protocollo 477961 del 15 novembre 2017, ha chiesto a tutti i Gestori di discariche, qualora nei propri percolati sia riscontrata la presenza di PFAS, di provvedere allo smaltimento degli stessi presso idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso impianti di trattamento chimico – fisico di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento di questi composti.

In tema emergenza fanghi, si segnala la tensione oggettivamente rilevabile sul mercato dello smaltimento dei fanghi che trova origine dall'aspettativa della tendenza di una normativa nazionale che limita il recupero in agricoltura dei fanghi prodotti dal processo depurativo di impianti che trattano acque reflue provenienti da insediamenti anche solo civili: nella seduta del 29 Marzo 2017, la XIII Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) alla Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole in merito al **D.D.L. AS n. 2323** recante "Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo e dei fanghi di depurazione in agricoltura". La relazione illustrativa evidenzia "la necessità di una tempestiva quanto puntuale revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992" affermando che "negli ultimi anni, lo spandimento dei fanghi nei terreni ad uso

agricolo è motivo di preoccupazione nella cittadinanza, a causa dei potenziali rischi ambientali derivanti dalle carenze e dagli inadempimenti nelle attività di controllo e dalle lacune nella definizione dei criteri per effettuarli.

Un utilizzo massiccio dei fanghi, se non adeguatamente controllato, può comportare il verificarsi di fenomeni che vanno dall'inquinamento del suolo per concentrazione di contaminanti, a danni economici per il degrado qualitativo dei prodotti agricoli; dai disagi e disturbi dovuti ai negativi fenomeni olfattivi che si determinano nelle aree adiacenti ai terreni interessati dallo spandimento, alla presenza di microrganismi patogeni.

Pertanto, al fine di poter sfruttare al meglio questa risorsa e dare nuovo slancio al settore industriale di riferimento, è imprescindibile aggiornare la normativa vigente, rendere sempre più efficace ed efficiente il meccanismo di controllo sugli spandimenti di fanghi e, soprattutto, garantire gli stessi livelli di regolamentazione e tutela su tutto il territorio nazionale”.

In questa situazione critica del mercato nazionale si è aggiunta la peculiare situazione del Veneto con la questione PFAS, che già aveva mostrato alcuni effetti nella mancata ricezione di fanghi da depurazione civile in impianti fuori Regione, costringendo vari gestori e Veritas a ricerche anche fuori Italia (con aumento vertiginoso dei costi di trasporto). La criticità peggiore è comunque costituita dalla mancanza di certezza del servizio.

Si evidenzia che il triennio 2016-2018 è stato caratterizzato da gare andate deserte nonostante il prezzo €/ton posto a base d'asta sia stato significativamente e progressivamente aumentato e le quantità dei lotti richiesti progressivamente ridotta. Questo fenomeno è stato registrato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato del Veneto.

Come già emerso dal discorso inaugurale dell'anno 2017 del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia quanto ai delitti contro la Pubblica amministrazione, rispetto a quanto rappresentato nella relazione dell'anno precedente, “Nel settore penale le notizie di reato relative al registro noti pervenute a tutte le Procure del distretto, compresi i reati del giudice di pace ed esclusa la Procura per i minorenni, sono state 93.745 (84.708 l'anno precedente), delle quali il 73% (68.781) a carico di persone note - sezione ordinaria. Presso i Tribunali le iscrizioni totali sono aumentate (+16,11% circa), laddove nello scorso periodo si era registrata una diminuzione del 3,1% circa. Sono aumentati i procedimenti di dibattimento monocratico (da 14.379 a 15.634), così come sono leggermente aumentati i procedimenti di dibattimento collegiale (da 588 a 597: +1,53%). Le definizioni per il collegiale sono aumentate: da 548 (nel 2015) a 558 (nel 2016) (+ 1,82%) così come sono aumentate da 13.886 (nel 2015) a 15.128 (nel 2016) (+8,94%) per il monocratico. I procedimenti iscritti in Assise sono passati da 5 a 3 e le definizioni da 5 a 2.” In particolare presso il Tribunale di Verona, “viene rilevato un incremento della sopravvenienza dei delitti contro la pubblica amministrazione a seguito delle più penetranti indagini in materia”.

Si ricorda inoltre, come già evidenziato nel precedente PTPC; quanto segnalato dalla Procura della Repubblica di Venezia circa alcuni procedimenti per reati di corruzione emersi in passato (“MOSE”). Inoltre nella relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia ed antiterrorismo del 12.04.2017 viene rilevata che “la criminalità di origine italiana si orienta con frequenza, nell’ambito dei reati di competenza distrettuale, nel traffico illecito di rifiuti, che spesso presenta, però, una logica del tutto interna legata al profitto imprenditoriale ricavabile dalla gestione abusiva del traffico, senza apparire necessariamente legato alla criminalità organizzata tipica del sud dell’Italia. Esiste, peraltro, la presenza in Veneto di gruppi criminosi originari del Sud Italia, il cui insediamento è principalmente legato a motivi economici di investimento dei profitti o di procacciamento di affari, anche attraverso l’infiltrazione nel sistema dell’aggiudicazione degli appalti pubblici”.

Nella medesima viene evidenziato inoltre che “Nei settori degli appalti pubblici, della cantieristica navale, delle società di intermediazione finanziaria, dell’edilizia, rifiuti, grande distribuzione, intermediazione di manodopera, permangono segnali della presenza di elementi interessati al reinvestimento di capitali illeciti, provento di attività illegali spesso perpetrate in altre regioni”.

Da quanto sopra emerge la particolare delicatezza di alcune attività nell’ambito delle quali la società opera e segnatamente i servizi ambientali, nonché in alcuni settori ed in particolare quello degli appalti.

Come risulta dal discorso inaugurale dell’anno 2018 del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, “Appare costante la consumazione di reati in tema di pubblica amministrazione. Anche grazie all’affinamento delle tecniche investigative, essi costituiscono una sempre più significativa quota delle fattispecie criminose che impegnano gli uffici requirenti. Il danno che quegli illeciti provocano alla collettività è profondo, anche perché spesso all’ipotesi di corruzione lato sensu intesa consegue una minore qualità di quanto realizzato con il danaro pubblico, e ciò implica poi l’impiego di ulteriori risorse per ripristinare adeguatamente quanto realizzato con scarsa qualità.” E’ stata ivi segnalata, per una più esaustiva e complessiva risposta da parte dell’istituzione, la stipula di un protocollo d’intesa con la Procura regionale della Corte dei Conti, che mira a rendere più efficace la complessiva azione di controllo di legalità, attraverso la disciplina di uno scambio di notizie, anche in corso di indagine. (pag. 91 doc. cit.) E ancora: “Per quanto attiene alle violazioni di carattere ambientale - oggetto di recenti modifiche normative - va evidenziato come costante sia l’attenzione degli uffici requirenti del distretto, anche su input di questa Procura generale, in merito all’eventualità di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Essa, notoriamente, anche nel c.d. “business dei rifiuti” articola alcune delle sue più temibili espressioni delinquenziali. ...” A tale proposito è stata segnalata l’attivazione di un monitoraggio costante, contrassegnato da periodica interlocuzione con le procure della Repubblica e finalizzato alla creazione dell’auspicata “banca-dati” in materia ambientale, nonché la predisposizione di una

scheda per le comunicazioni relative ai reati ambientali da parte delle procure del distretto da inoltrare, unitamente ad altre segnalazioni ritenute rilevanti in tema di tutela dell'ambiente, utilizzando la casella di posta elettronica dedicata. (pagg. 91 – 92 doc. cit.).

Nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati del 28 febbraio 2018, si segnala che uno dei principali filoni di indagine seguiti concerne la vicenda, tutt'ora aperta, che ha riguardato l'inquinamento delle acque di falda in una zona ampia del Veneto a causa della presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), evidenziando che la Commissione ha svolto un intenso lavoro di approfondimento in merito, producendo, anche in considerazione della peculiare condizione di allarme sociale suscitato nella popolazione residente, due relazioni sull'argomento. (pagg. 11, 89 e segg. doc. cit.).

Si evidenzia, inoltre, per quanto concerne la gestione dei rifiuti che ARERA ha avviato un procedimento, con deliberazione 27 dicembre 2018 713/2018/R/RIF, per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019.

Con deliberazione del 27 dicembre 2018 714/2018/R/RIF ARERA ha richiesto informazioni in tema di servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, la richiesta è funzionale ad acquisire dati ed informazioni funzionali alla concreta definizione della regolazione in tema di tariffe e di condizioni contrattuali di accesso agli impianti di trattamento, come delineato nel documento di consultazione.

La durata del primo periodo regolatorio da parte di ARERA è di 4 anni a partire dal 2020.

Ci si riserva un aggiornamento della analisi sulla base di eventuali più recenti fonti ed in particolare di eventuali ulteriori elementi e fattori.

Quanto al contesto esterno si ritiene comunque opportuno evidenziare le possibili evoluzioni dello stesso anche in considerazione dei mutati scenari normativi economici e politici nell'ambito in particolare dei servizi pubblici locali e, nello specifico, in tema di gestione dei rifiuti e dei servizi idrici.

5.2.2 Il Contesto interno

Il Contesto interno è l'ambiente interno nel quale la società opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi nello specifico in materia della prevenzione della corruzione.

L'Analisi del contesto interno verte sugli aspetti legati alla organizzazione del Gruppo e alla gestione operativa della società con riferimento anche al livello di complessità dell'ente, alle attività, alle strategie, così come ai Piani Industriali e di Sviluppo strategico della società ed in particolare coinvolge i seguenti fattori, la governance – organi di indirizzo, struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, i documenti strategici, le politiche, strategie, obiettivi, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, qualità e quantità del personale, cultura organizzativa con particolare riferimento alla cultura dell'Etica, sistemi e flussi informativi e processi decisionali (sia formali che informali) relazioni interne ed esterne.

Tali elementi fanno parte, come nella fattispecie, di una organizzazione particolarmente complessa ed in evoluzione anche in considerazione dei mutati scenari normativi economici e politici nell'ambito in particolare dei servizi pubblici.

Essi sono considerati e descritti in specifiche parti del PTPC alle quali si rinvia e sono compiutamente descritti nel sito della Società: www.gruppoveritas.it – sezione società trasparente – sottosezione Organizzazione, cui si rimanda, ma vengono quivi comunque riassunti, sulla base delle informazioni disponibili e rese dai Dirigenti interessati.

La struttura societaria e la governance della società è rappresentata dalla Assemblea degli Azionisti Enti locali Soci attualmente costituiti da 51 Comuni Soci elencati nel sito www.gruppoveritas.it sezione Società trasparente sottosezione Organizzazione, cui lo Statuto riserva ai fini dell'esercizio del controllo analogo poteri decisionali sui principali atti strategici della società e quorum qualificati per l'approvazione degli stessi, sulla base di Patti Parasociali da ultimo adottati nella seduta del Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti locali soci del 10.11.2016 e sottoscritti dagli stessi.

Detti Enti locali costituiscono altresì il Comitato di Coordinamento e controllo ai sensi di Statuto ed hanno sottoscritto la Convenzione per l'esercizio in house dei servizi pubblici locali a mezzo Veritas spa ex art. 30 del D.lgs. 267/2000.

L'organo di indirizzo è costituito dal Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, designati dagli Enti locali e dall'Assemblea dei Soci, tra i quali è nominato il Presidente, nominati da ultimo con assemblea dei Soci del 30.11.2017.

La società ha nominato il Direttore Generale con poteri e deleghe gestionali.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente.

La società si è dotata del MOG, ex D.Lgs. 231/2001, attualmente in corso di aggiornamento, ed ha nominato da ultimo in data 06.04.2017 l'Organismo di vigilanza composto da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente.

La Società di revisione è la Società Reconta Ernst & Young S.p.A..

La società ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Tutti i dati sono reperibili nel già citato sito internet della società.

La struttura organizzativa della società con i ruoli e le responsabilità, e con relativo funzionigramma sono ampiamente descritti nel sito della società www.gruppo-veritas.it – sezione Società trasparente sottosezione Personale alla quale si rimanda trattandosi di struttura particolarmente complessa ed in costante evoluzione anche in considerazione dei processi di riorganizzazione derivanti dalle disposizioni normative in materia di società e di servizi pubblici locali.

La struttura societaria del Gruppo Veritas è illustrata e reperibile nel sito della società www.gruppo-veritas.it

In particolare si segnala che nel corso dell'anno 2017 si erano determinate le seguenti e rilevanti modifiche organizzative nell'ambito della struttura complessiva della società:

- costituzione dell'Ufficio Mediazione, struttura dedicata alla gestione dei reclami proveniente dall'utenza e delle relative proposte di mediazione;
- collocazione della Direzione Servizi Pubblici Locali, previa individuazione della stessa come Unità Produttiva, al di fuori della Divisione Servizi Ambientali con relativa individuazione di nuovo Datore di lavoro;
- costituzione della Divisione Ambiente Venezia Est e della Divisione Ambiente Venezia Ovest al fine di avviare il processo di integrazione dei servizi attualmente gestiti dalla società controllata Alisea S.p.A.;
- fusione della società Asi S.p.A. in Veritas Spa e contestuale costituzione, all'interno della Divisione servizio Idrico Integrato, della Direzione Servizio Idrico Integrato Area Est.

Nel 2017 la macrostruttura comunque in sintesi era composta dalla Direzione Generale dalla quale dipendono la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, la Direzione Patrimonio Servizi per l'Utenza e Bollettazione di Gruppo, la Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo di Gruppo, la Direzione Energia e Approvvigionamenti di Gruppo – Direzione Commerciale Smaltimenti, la Divisione Ambiente Venezia Ovest e la Divisione Ambiente Venezia Est, la Direzione Servizi Pubblici Locali, la Divisione Servizio Idrico Integrato dalla quale dipendono la Direzione Laboratorio, la Direzione Ingegneria e la Direzione Fognatura e Depurazione e la Direzione Acquedotti e la Direzione Servizio Idrico Integrato Area Est. Nel corso del 2017 sono state apportate comunque anche altre modifiche alla

struttura organizzativa anche nell'ottica della ricerca della massima valorizzazione delle risorse a disposizione.

Nel corso dell'anno 2018 la società è stata interessata da un progressivo processo di ridefinizione della struttura aziendale, considerato che si è completato l'adeguamento organizzativo a seguito della fusione per incorporazione della Società ASI S.p.A. avvenuta in data 24 ottobre 2017, con efficacia agli effetti civilistici dal 1° novembre 2017, considerato altresì che si è perfezionata l'integrazione organizzativa delle strutture operative e amministrative derivante dalla fusione per incorporazione della società Alisea S.p.A. intervenuta il 3 ottobre 2018, con decorrenza ai fini civilistici dal 5 novembre 2018. Inoltre nel corso dell'ultimo periodo si è manifestata una crescente importanza dei servizi cimiteriali che, oltre ad essere garantiti nei territori di Venezia, Spinea, Mirano e Martellago, saranno presumibilmente estesi anche ad altri comuni interessati.

La Società, negli ultimi anni, ha iniziato anche a gestire nei comuni di Chioggia, Fossalta di Portogruaro e Fiesse d'Artico, l'illuminazione pubblica per la quale sono state richieste progettazioni anche per altri comuni.

Va sottolineato che Veritas ha dovuto adeguare altresì la struttura del Servizio Idrico Integrato anche in recepimento delle direttive dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico con la deliberazione 655/2015/R/IDR, con la quale l'Autorità ha avviato il percorso per la regolazione della qualità del servizio idrico integrato, al fine di garantire la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, con particolare attenzione alla regolazione della qualità contrattuale introducendo nuovi livelli minimi di servizio e un nuovo sistema di controllo. E ancora Veritas, nel rispetto degli indirizzi dei Soci in materia di controllo delle società partecipate e controllate, svolge attività di supporto strategico alle aziende del Gruppo Veritas, del Gruppo Comune di Venezia, della Regione Veneto e di altre aziende pubbliche (anche con attivazione di contratti di rete) ottimizzando al massimo i servizi trasversali.

Inoltre in questo contesto si inseriscono in ambito dirigenziale alcune risoluzioni del rapporto di lavoro programmate per quiescenza che hanno quindi contribuito a determinare le esigenze di riorganizzazione e di redistribuzione delle deleghe tra i dirigenti esistenti senza inserimenti dall'esterno.

Quanto sopra descritto ha comportato la necessità per Veritas di una revisione radicale e progressiva della macrostruttura che a dicembre 2018 risulta così composta dalla Direzione Generale dalla quale dipendono la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, la Direzione Servizi per l'Utenza e Bollettazione di Gruppo, la Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo di Gruppo, la Direzione

Commerciale Energia e Smaltimenti di Gruppo, la Direzione Appalti e Approvvigionamenti, la Direzione Servizi Cimiteriali, la Divisione Ambiente, la Divisione Servizio Idrico Integrato.

Il personale della società alla data del 31.12 2017 era costituito da n. 2276 dipendenti a tempo indeterminato di cui 17 dirigenti di cui 2 in distacco.

Il personale della società alla data del 31.12 2018 è costituito da n. 2627 dipendenti a tempo indeterminato, 75 dipendenti a tempo determinato, per un totale di 2702 dipendenti di cui 19 dirigenti di cui 4 in distacco.

Il contratto di lavoro dei dipendenti della Società applica normative di carattere privatistico.

La società per quanto riguarda la qualità del personale applica programmi di formazione generale e specifica e mirati per settori oltre a quelli già istituiti ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLGS 81/2008.

Quanto alla cultura organizzativa con particolare riferimento a quella dell'Etica, come detto la società si è dotata da tempo del MOG ex D.Lgs. 231/2001 integrato con il PTPC e con il sistema di controllo interno e di concerto con le direzioni interessate attua programmi di formazione vertenti anche sul codice Etico. Le politiche, le strategie, gli obiettivi della società e del gruppo sono descritti nei documenti fondamentali e strategici, quali la strategia delineata dalla direzione del gruppo e pubblicata all'interno del sito internet, i Bilanci, i Piani Industriali i budget i piani di riorganizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea degli Azionisti costituita dagli Enti Locali, nell'ambito comunque della disciplina normativa applicabile alla società.

A tale proposito si segnala che nel corso del 2018 è stato rivisto il Codice Etico ed in particolare si è provveduto all'eliminazione di qualsivoglia tolleranza nella accettazione di eventuali regalie, all'inclusione della disciplina dell'abuso delle informazioni privilegiate e di comportamenti esemplari da promuovere, si è altresì data particolare rilevanza all'immagine della società quale patrimonio di Veritas S.p.A. in considerazione dell'azionariato e dei servizi svolti. Inoltre si è precisato che il conflitto di interessi deve essere manifestato con specifica formalizzazione.

La società si è dotata inoltre di regolamenti e procedure approvati dagli organi competenti, in coerenza con il sistema di controllo interno, il MOG ed il sistema il sistema di gestione integrato qualità e ambiente, indicati quasi integralmente anche nel sito della società www.gruppo-veritas.it – sezione società trasparente – sottosezione altri contenuti.

I flussi informativi interni ed esterni sono gestiti dalla società attraverso un sistema di protocollazione informatico (IRIDE) anche per le procedure di gara, che produce una registrazione non alterabile, e di distribuzione della documentazione cartacea ed informatica, nel rispetto della struttura organizzativa vigente.

Nel corso dell'anno 2018 la Società ha svolto una procedura di selezione per l'acquisizione di un nuovo software per la gestione del protocollo, nonché per la fatturazione informatica in coerenza alle nuove disposizioni normative in materia. L'operatività del nuovo programma per il protocollo è prevista con avvio nel 2019. Il nuovo gestionale consente una ottimizzazione delle funzioni di tracciamento e archiviazione e prevede interfaccia di gestione sia con la posta certificata sia con i sistemi aziendali di amministrazione e di gestione clienti, nonché un avanzato sistema di gestione dei flussi documentali con correlata classificazione dei documenti.

Nel corso dell'anno 2018 è stato acquistato, con trattativa MEPA, il software prodotto dallo Studio Storti "DPM – Data Protection Manager" – per la gestione del registro dei trattamenti e di tutti gli ulteriori adempimenti amministrativi legati all'entrata in vigore, lo scorso 25 maggio, del Regolamento UE 2016/679.

Sempre in tema adozione nuovi applicativi si segnalano in operatività dal 2019 il nuovo sistema di gestione fatturazione servizi cimiteriali e il nuovo sistema di gestione attività di laboratorio.

I flussi di informazione sono assicurati internamente anche da periodici Comitati di Direzione con cadenza media circa ogni dieci giorni, alcuni con periodicità mensile, allargati ai dirigenti delle società controllate da Veritas S.p.A.

La società per le comunicazioni ai dipendenti utilizza lo strumento delle riunioni periodiche con funzionari e quadri ed altresì il sito intranet aziendale con avvisi di pubblicazione della documentazione o mediante consegna a mano delle comunicazioni nei casi di impossibilità nell'utilizzo di sistemi informatici da parte del personale operativo.

Veritas si relaziona con cittadini utenti fruitori dei servizi, mediante gli sportelli specificamente istituiti e dedicati, mettendo a disposizione degli utenti un sistema di Call center, il sito internet, mail dedicate, e utilizzando per specifiche comunicazioni afferenti i servizi, note allegate e/o a margine delle bollette.

Per quanto concerne i flussi informativi con i fornitori di beni servizi ed opere - operatori economici questi sono descritti dettagliatamente nei regolamenti e nelle procedure aziendali pubblicati nel sito internet della società ed ai sensi delle vigenti disposizioni del codice dei contratti pubblici per quanto applicabile alla società, ed opera con fornitori iscritti alla White list, che non possono più mantenere la qualifica di fornitori nel caso di perdita di tale requisito.

Per quanto concerne i rapporti con gli Enti locali soci e contraenti e con gli altri Enti preposti, ha istituito altresì un flusso informativo con periodici comitati di coordinamento e controllo mensili e con la pubblicazione dedicata agli Azionisti di documentazione nel sito internet della società dedicato.

I processi decisionali della società sono istruiti dal Direttore Generale e dal Direttore Interessato con la collaborazione della struttura, per la sottoposizione al Consiglio di Amministrazione o alla Assemblea dei Soci per le opportune deliberazioni.

La società opera secondo un sistema di deleghe mirato ad individuare le responsabilità nell'ottica della ripartizione dei compiti e delle attività, anche ai sensi del D.lgs. 81/2008.

I processi decisionali possono coinvolgere anche direttamente il Direttore Generale ed i Dirigenti interessati, sulla base del sistema delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione ciascuno per quanto di competenza nei limiti dei poteri conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato specifici poteri gestionali al Direttore Generale il quale a sua volta ha provveduto a conferire a dirigenti e quadri della società deleghe afferenti specifiche attività gestionali e/o deleghe quelle connesse alla funzione ricoperta nell'ambito della struttura organizzativa, al fine di garantirne la migliore gestione ed operatività di ciascuna area.

E' istituito comunque nella delega medesima un obbligo di relazione e rendicontazione semestrale da parte del delegato al delegante sulle attività svolte a tutti i livelli di delega.

La società ha adottato sistemi di rendicontazione delle attività svolte e di controllo da parte degli organi a ciò deputati.

La società dispone inoltre di strumenti informatici nella gestione di molteplici processi ed in particolare ha adottato un sistema gestionale integrato SAP ERP completamente informatizzato e trasversale, per quanto attiene la gestione delle attività aziendali, inclusi acquisti e finanza, che prevede una catena di autorizzazioni al rilascio per le spese di qualsiasi importo ed altri sistemi informatici quali INFOREAM, INAZ, WINSMART.

E' attivo, dal 15/10/2015, un sistema di gestione degli approvvigionamenti on-line, per la partecipazione a gare e procedure ad evidenza pubblica telematiche (Piattaforma acquisti) ed un sistema informatizzato dell'Albo Fornitori di Veritas spa per la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

La società dispone altresì di un sistema di protocollo informatizzato in entrata ed in uscita (IRIDE) di cui si è già detto, in corso di aggiornamento.

La società dispone inoltre di un sistema informatizzato per la gestione degli adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria ex art 41 del D.lgs. 81/2008: Alfagest.

La società altresì utilizza il sistema informatizzato Lims di Eosoft per la gestione dei dati del laboratorio analisi.

Infine si sono considerati in particolare i procedimenti instaurati in materia civile, tributaria, nonché in particolare in materia di appalti nei confronti della società avanti il Tar Veneto nonché le denunce querele depositate dalla società, i procedimenti disciplinari per fatti ritenuti potenzialmente penalmente rilevanti a carico di dipendenti, afferenti l'anno 2017 e quindi, in tali materie i contenziosi afferenti l'anno 2018.

Dal monitoraggio effettuato è emerso anche per l'anno 2018 che la stragrande maggioranza del contenzioso ha avuto ad oggetto fattispecie di natura civile, quali vertenze civili promosse da utenti per ottenere la restituzione dell'IVA applicate sulla tariffa di igiene ambientale, e tributaria, quali ricorsi di utenti volti ad ottenere l'annullamento degli atti loro notificati da Veritas nell'ambito di procedure coattive di riscossione di tributi non versati, nonché altri contenziosi in materia civile afferenti richieste di risarcimento danni da parte di terzi, ove la società dispone di idonee coperture assicurative non collegate a condotte anche solo potenzialmente corruttive.

Quanto ai procedimenti penali, invece, merita segnalare che nel corso del 2017 si è chiuso, con sentenza ex art. 444 C.P.P., il procedimento già iscritto al N.R.G. 9506/14 e quindi pendente avanti il Tribunale penale di Venezia a carico di un dirigente della società, Direttore della Direzione commerciale, bonifiche, impianti e smaltimenti e rivestente cariche anche in altre due società del gruppo, imputato, in concorso con altri soggetti in qualità di società fornitrici dei servizi di trasporto e smaltimento/recupero rifiuti, tra l'altro per i reati di cui agli art. 318, 319, 320 e 353 c.p..

Si evidenzia, quanto ai fatti di cui sopra, che la Società, con deliberazione del 14.03.2017, ha deliberato di sospendere cautelativamente, senza retribuzione e con decorrenza immediata, il dirigente interessato dai fatti di cui sopra ed ha altresì deliberato di 20.07.2017 oltre alla costituzione di parte civile nel relativo procedimento penale ed alla proposizione di ogni azione risarcitoria in sede civile, di procedere disciplinarmente nei confronti di detto dirigente, nonché in data 21.09.2017 approvava l'insaturazione avanti le competenti Autorità delle azioni giudiziali per il risarcimento dei danni patiti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

In relazione a quanto sopra veniva pertanto sottoscritta lettera di contestazione disciplinare del 02.08.2017 da comunicarsi al dirigente predetto il quale tuttavia rassegnava le proprie dimissioni con efficacia dal 10.08.2017.

Sempre con riferimento ai fatti di cui sopra, si segnala che ANAC nel corso del 2017 ha avviato un procedimento di richiesta di adozione delle misure di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 nei confronti dell'ATI Eco – Ricicli Veritas srl/F.Ili Busato Autotrasporti srl con riguardo al contratto tra detta ATI e Veritas S.p.A. e Società del gruppo, avente ad oggetto servizi di raccolta, trasporto, selezione, valorizzazione dei rifiuti urbani differenziati e non, in corso.

Per quanto riguarda il procedimento penale più sopra indicato, già iscritto al N.R.G. 9506/14

concluso nel 2017 con sentenza ex art. 444 c.p., a carico di un ex dirigente della società, si segnala che con decreto prefettizio della Provincia di Venezia del 21 dicembre 2018 (di cui a Proc. N. 264/INF/2018), è stata disposta la misura del sostegno e del monitoraggio dell'impresa ai sensi dell'art. 32, comma 8, della legge 114/2014, per le società Eco-Ricicli Veritas S.r.l. e F.Ili Busato Autotrasporti S.r.l., relativamente all'esecuzione del contratto stipulato con Veritas S.p.A., avente ad oggetto il servizio di "Raccolta, trasporto, selezione, valorizzazione rifiuti urbani differenziati e non". Periodo 01.04.2015 – 31.03.2019 – CIG 63639723D4.

Nell'anno 2018 Veritas ha stipulato un accordo con la F.Ili Busato Autotrasporti, per mezzo del quale è stata riconosciuta a Veritas, una somma a ristoro del danno di immagine e degli altri pregiudizi subiti per i fatti di cui al procedimento penale sopraccitato.

Inoltre Veritas ha presentato ricorso ex art. 414 c.p.c. contro il suddetto ex dirigente per il risarcimento dei danni conseguenti alle condotte illecite poste in essere dal dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni, integranti i reati accertati con Sentenza definitiva ex art. 444 c.p.p. Infine nel gennaio 2019 è stata notificata a Veritas, per conoscenza, l'apertura da parte della Corte di Conti di un giudizio di responsabilità nei confronti del suddetto dirigente che è stato convenuto in giudizio. Da ultimo, sempre nel gennaio 2019, il Giudice del Lavoro ha depositato dispositivo di sentenza con esito favorevole alla Società.

Veritas, altresì, ha presentato nel corso dell'anno 2018 azione per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai fatti di cui al procedimento penale sopraccitato altresì nei confronti di Ertek Srl, già Plan-eco Srl.

Si evidenzia l'esistenza di ulteriori procedimenti penali derivanti da denunce querele presentate dalla società per allacciamenti abusivi alla rete idrica da parte di soggetti terzi.

Inoltre nel corso del 2018 la società ha avuto notizia di una indagine della Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento penale n. 8988/2018 in relazione alla quale ha acquisito presso la società informazioni e documentazione circa una procedura di gara e l'aggiudicazione della stessa, relativa a lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche e fognarie nel comune di Chioggia, aggiudicata nell'anno 2014 ad A.T.I. nel cui ambito opera una società nella quale detiene quote di capitale un socio in rapporto di parentela con un dipendente della Società.

Per quanto riguarda altro settore "sensibile", quello delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, i principali contenziosi, che nel corso del 2017 sono stati instaurati nel numero di 2 avanti il TAR Veneto, uno relativo ad esclusione di offerta considerata anomala (allo stato le misure cautelari richieste sono state rigettate) ed il secondo concernente l'aggiudicazione ad altro operatore economico di un appalto di lavori, si sono conclusi con esito positivo nel corso del 2018, si è rilevato il mantenimento del medesimo numero di procedimenti vertenti su procedure ad evidenza pubblica

indette da Veritas SpA, l'uno vertente sull'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari del provvedimento di aggiudicazione al RTI aggiudicatario della "procedura aperta in modalità telematica per il servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale delle sedi e pertinenze Veritas SpA e soc. del Gruppo" Veritas conclusosi con sentenza del TAR Veneto n. 27/2019, dep. 09.01.2019, di rigetto del ricorso originario avverso e delle domande proposte e con liquidazione delle spese giudizio a favore di Veritas, l'altro, vertente sull'annullamento, previa sospensiva cautelare, di alcuni atti afferenti la gara del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria carpenterie Sifagest Scarl, conclusosi favorevolmente con sentenza n. 826/2018 pubblicata il 26 luglio 2018.

Da quanto sopra si registra sostanzialmente che non sono rilevabili violazioni delle disposizioni normative in materia da parte degli uffici preposti.

Si rileva, inoltre, che nel corso del 2017 sono stati intrapresi tre procedimenti disciplinari (di cui uno a carico di un Dirigente) per comportamenti contrari alle prescrizioni del Codice Etico e del vigente Codice Disciplinare, afferenti l'uno il divieto di accettare mance o regalie e gli altri due situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Si evidenzia altresì che nel 2018 sono stati intrapresi cinque procedimenti disciplinari che hanno evidenziato violazioni del Codice Etico Aziendale meglio descritte nel presente piano al punto 6.1.5 (Misure Sanzionatorie).

Nell'ambito del contesto interno va considerata altresì la struttura del Gruppo Veritas; la società, infatti, detiene alcune partecipazioni strategiche dalla stessa controllate ed altre partecipazioni societarie per la descrizione delle quali si rinvia al sito della Società: www.gruppoveritas.it – sezione società trasparente – sottosezione Enti controllati, in considerazione della costante evoluzione anche in relazione ai processi di riorganizzazione derivanti dalle disposizioni normative in materia di società e di servizi pubblici locali.

Nell'ambito del contesto interno vanno considerate le numerose riorganizzazioni societarie concluse nel corso degli anni anche con fusioni per incorporazione in adempimento anche a disposizioni normative vigenti e ad indirizzi degli azionisti Enti locali riuniti in comitato di coordinamento e controllo nonché dei Consigli di Bacino competenti.

Nel corso dell'anno 2017 a tale proposito si è inoltre conclusa l'operazione di fusione per incorporazione di ASI S.p.A. in esito alla quale sono stati apportati i relativi aggiornamenti ed adeguamenti della struttura organizzativa afferente la Divisione Servizio Idrico Integrato in particolare con l'introduzione della divisione Servizio Idrico Integrato Area Est, come meglio precisato in altre parti del PTPC.

Nel corso dell'anno 2018, come già sopra evidenziato, si è conclusa l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della società Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A. con atto del 3 ottobre 2018 e con decorrenza ai fini civilistici dal 5 novembre 2018. In esito a tale operazione, si è determinata una riorganizzazione dell'assetto e della struttura aziendale esistenti, dovuta anche all'ampliamento territoriale delle attività svolte da Veritas S.p.A.

Si segnala che in data 12/07/2018, Veritas S.p.A. ha acquisito quote di Depuracque Servizi Srl divenendo socio unico con il 100% del capitale sociale.

In virtù di tale operazione Veritas SpA è divenuta socio unico anche della società Lecher Ricerche e Analisi S.r.l.

Si segnala che i principali Regolamenti approvati da Veritas S.p.A., nonché il Codice Etico ed il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, contengono principi di interesse per le società controllate, le quali approvano, comunque nella rispettiva autonomia analoghi Regolamenti ed atti. Come accennato le politiche e le strategie inerenti le società controllate e collegate sono riportate nel Piano di razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A., approvate, altresì, dal Comitato di controllo e coordinamento della Società, nonché dai Comuni Soci e sono reperibili nel sito web della Società.

Si ricordano le riorganizzazioni interne già intercorse nel corso dell'anno 2016 che hanno interessato in particolare le seguenti aree:

- Bollettazione e Servizi per l'Utenza laddove il servizio è stato completamente riorganizzato a seguito del contratto di cessione di Azienda intervenuto tra a società controllata Data Rec S.r.l e Veritas S.p.A. in data 31.05.2016 col passaggio quindi di tutti i dipendenti ex art. 2112 c.c. (Data Rec S.r.l. è stata successivamente oggetto di fusione per incorporazione in Veritas S.p.A.);

- Divisione Servizio Idrico Integrato laddove il servizio ha continuato nella sua riorganizzazione, iniziata già a fine del 2014, che ha trovato sostanzialmente macro compimento nel 2016. Il Servizio è stato riorganizzato, sulla scorta della normativa in materia di unbundling, per "processi" anziché per aree territoriali, con conseguente mobilità delle figure interessate. In alcuni casi alla mobilità è stato affiancato l'addestramento specifico in vista di futuro turn over di personale appartenente al Servizio;

- Settore Cimiteri laddove la riorganizzazione del Servizio si è completata con la fusione per incorporazione della società controllata Elios S.r.l. in Veritas S.p.A. (giusto atto del 21.06.2016). La riorganizzazione ha permesso di completare il c.d. "ciclo della salma" e creare le figure dell'operatore cimiteriale e dell'operatore forno crematorio, anche attraverso specifica formazione del personale coinvolto.

Nell'ambito del contesto interno infine vanno richiamati gli obiettivi e le decisioni strategiche nonché le connesse operazioni ed azioni previste dal Piano Industriale della Società e dal Gruppo nonché dai Piani di riorganizzazione societaria previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, ai quali ci si riporta, in considerazione dell'ampiezza e complessità dei contenuti.

I fattori afferenti il contesto interno sono comunque tenuti in considerazione nell'ambito del sistema di gestione del rischio attualmente adottato dalla società nel MOG ex D.lgs. 231/2001 al quale ci si riporta, per il quale si segnala è in corso un aggiornamento come meglio precisato in altre parti del PTPC.

I fattori costituenti il contesto interno sopra rappresentati sono oggetto di valutazione ai fini dell'aggiornamento di cui al presente piano.

5.3 Individuazione delle fattispecie corruttive

Come già precisato nella parte introduttiva la nozione di corruzione è stata dall'A.N.AC. estesa a tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione contemplati dal titolo II capo I del codice penale e non solo ma anche alle *“situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'abuso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (par. 2.1 PNA).

Per quanto concerne i suddetti reati, si evidenzia trattarsi in particolare delle fattispecie regolate dagli artt. da 314 al 335 del Codice Penale le quali tuttavia non rappresentano tutte le fattispecie costituenti presupposti di reato ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24 e 25 del decreto citato alle quali si applicano pertanto le relative disposizioni

Vi sono inoltre talune fattispecie di reato tra quelle indicate negli articoli sopra citati che risultano essere di difficile se non impossibile realizzazione avuto riguardo al loro elemento oggettivo e/o soggettivo di reato, si veda ad es. l'art. 329 del c.p. *“Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica”* fattispecie non realizzabile in quanto nessun dipendente della società assume la qualifica di militare o agente della forza pubblica, che possa rifiutare o ritardare indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, vengono pertanto descritte di seguito solo le seguenti fattispecie di reato.

Al fine di comprendere i rischi di commissione dei reati sopra descritti e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono concretizzarsi con riferimento alle

attività svolte dalla Società occorre richiamare innanzitutto le definizioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio nel codice penale:

Art. 357 – Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si precisa che Veritas S.p.A. esercita i poteri autoritativi o certificativi così come specificati nell'art. 357 c.p. soltanto in determinate e circoscritte ipotesi.

Con riferimento alle nozioni suddette si evidenzia che:

- ❑ la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- ❑ sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Di seguito si riportano gli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnati in taluni casi da una sintetica illustrazione del reato.

Si segnala che a supporto dell'analisi delle fattispecie di reato d'interesse per la Società sono stati svolti approfondimenti circa la natura giuridica della società o delle società del gruppo tenuto conto che Veritas S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico che opera nel rispetto del modello in house providing sia nei settori speciali – ad esempio servizio idrico integrato – che nei settori ordinari – ad esempio servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Si segnala in particolare da ultimo interessante sentenza della Corte di Cassazione V Sezione Penale del 25 settembre 2018 n. 421.

Art. 314 Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Le ipotesi di reato contemplate dalla norma sono due il peculato ordinario (comma 1) e il peculato d'uso.

La prima ipotesi si verifica quando il p.u. o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui dispone per ragioni del suo ufficio. Appropriarsi significa fare propria la cosa ma anche utilizzarla illecitamente e non momentaneamente.

In tema di peculato, la nozione di possesso deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto di carattere dispositivo.

Ai fini della configurabilità del peculato, ciò che rileva è l'appropriazione di una cosa mobile appartenente a un qualunque soggetto, quindi anche a un soggetto privato, purché l'agente pubblico ne abbia conseguito il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio.

Il peculato d'uso ricorre allorché il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, restituendola immediatamente dopo: al fine della sua configurazione è necessaria la preordinazione dell'appropriazione del bene ad un uso momentaneo della cosa, ossia ad un uso protratto per un tempo limitato, tale da non compromettere in misura considerevole la funzionalità della pubblica amministrazione e l'immediata restituzione della cosa dopo l'uso momentaneo.

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'elemento costitutivo di tale ipotesi di reato è la circostanza che il possesso della cosa oggetto dell'appropriazione sia conseguente all'errore altrui che pur non essendo stato cagionato dal soggetto attivo del reato tuttavia ometta di farlo rilevare e ne tragga profitto.

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato di malversazione a danno dello Stato è integrato dalla condotta di chi, soggetto estraneo alla p.a., ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, distraetta, anche in parte, la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando il vincolo di destinazione della sovvenzione: la norma incriminatrice, quindi, è volta a tutelare non il momento percettivo dell'erogazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640 bis c.p. ma quello della fase esecutiva di tale erogazione.

La finalità perseguita dall'art. 316-bis c.p. è quella di reprimere pertanto le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Presupposto della condotta è però che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

La nozione di "opere" o "attività di interesse pubblico", alla cui realizzazione è subordinata la concessione del finanziamento, del contributo o della sovvenzione pubblica, va intesa in senso molto ampio, così da escludere dal suo ambito operativo soltanto quei sussidi economici elargiti per finalità assistenziali sociali senza vincolo preciso di destinazione.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316-ter c.p., con l'espressa salvezza dell'eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all'ipotesi dell'"utilizzo" di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo: infatti la condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento
- è un reato proprio che può essere commesso solo da colui che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater cod. pen., sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene al soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano

anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall' articolo 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali. Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 323 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio la condotta del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio deve espressamente costituire una violazione di legge o di regolamento: il requisito della predetta violazione si ha non solo quando la condotta sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione (sezioni Unite, 29 settembre 2011, R.). In questa prospettiva, può assumere rilievo anche la violazione dell'art. 97 Cost., nel suo nucleo precettivo, diretto a evitare favoritismi o discriminazioni.

La condotta deve essere connotata oltre che dalla violazione di legge descritta anche dall'ingiusto vantaggio patrimoniale; tale requisito va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste non solo quando la condotta procuri beni materiali o altro, ma anche quando la stessa arrechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere.

La norma contempla poi anche una ipotesi di abuso d'ufficio di tipo omissivo che si ha quando il soggetto agente non si astenga dallo svolgere la funzione o il servizio in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto.

Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali

debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il rifiuto di cui parla la norma è sia il rifiuto espresso, secondo taluni rileva anche il rifiuto implicito. Il rifiuto deve essere indebito e quindi non trovare giustificazione nella legge o in una disposizione della pubblica autorità e l'atto omesso deve essere previsto per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità.

Il comma secondo invece punisce l'omissione di atti non qualificati ma pur sempre dovuti. In tal caso occorre che vi sia una richiesta in forma scritta dell'interessato, che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed il soggetto agente non abbia compiuto l'atto e non abbia nemmeno risposto esponendo le ragioni del ritardo.

Art. 331 Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Art. 2635 Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25-ter lett.s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

Artt. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25-ter lett.s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Si tratta in particolare di un reato diretto a punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari.

Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in oggetto si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la P.A.

In particolare si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 11 febbraio - 12 marzo 2013, n. 11808 con la quale si è stabilito che: "Il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis codice penale, introdotto dalla Legge n. 190/2012, trattandosi di delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria – come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nell'art. 346 bis comma 1 – non è configurabile in una situazione in cui sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario tra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato".

Art. 353 - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel Capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida ANAC contenute nella determinazione n. 8/2015 -par. 2.1.1, ad integrazione del PNA - par. 2.1, approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 72 del 13 settembre 2013, nel quale venivano ricompresi i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I.

Art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015 -par. 2.1.1, ad integrazione del PNA - par. 2.1, approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

Con riferimento a tali fattispecie è in corso di aggiornamento il documento di analisi dei rischi, che risulta da ultimo redatto in data ottobre 2017.

Come accennato, oltre alle fattispecie di reato previste dal codice penale sopra descritte, assumono rilievo altresì anche i comportamenti corruttivi individuati nella definizione di corruzione da Anac come segue.

“il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

La società si riporta, per quanto concerne i comportamenti corruttivi, in particolare a quanto previsto dal Codice Etico, dalla stessa adottato, ed al sistema sanzionatorio previsto del Codice Disciplinare vigente e comunque dal sistema disciplinare vigente.

Si evidenzia inoltre che alcuni comportamenti corruttivi, come anche precisato da Anac nel proprio PTPC, vanno ricercati in taluni processi nei quali si appalesino i seguenti elementi:

- Uso improprio o distorto della discrezionalità
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

- Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio
- Alterazione dei tempi
- Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi)
- Conflitto di interessi

5.4 Finalità e metodologia di analisi del rischio

Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo strumento finalizzato alla riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; la pianificazione mediante l'attuazione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività di VERITAS che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione e di controllo interno così come definito nel "**Regolamento di AUDIT**".

La metodologia utilizzata si raccorda con quella prevista nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231 del 2001 adottato da VERITAS S.p.A.

Allo scopo di analizzare i rischi sono stati condotti molteplici audit specifici per Direzione (che costituiscono riferimento per l'analisi del rischio, raccolti e consultabili presso gli uffici del TEAM DI AUDIT). L'attività di verifica, condotta con metodologia proattiva, finalizzata all'eliminazione delle criticità del sistema prima che l'incidente si verifichi è basata su una metodologia di analisi di dettaglio dei processi aziendali che sono stati correlati ai reati presupposto del D.Lgs 231/01.

In particolare l'analisi inserita nel contesto esterno aziendale ed interno specifico per ogni singola direzione comprende una analisi di:

- Governance, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità
- Politiche, obiettivi e strategie in atto per il loro conseguimento
- Capacità, intesa in termini di risorse e conoscenza (in particolare con analisi dei processi, sistemi strutture e tecnologie)
- Sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia procedurati che prassi)
- Relazioni interne ed esterne (con Enti, utenti, personale...)
- Regolamenti, procedure, istruzioni, disposizioni di servizio ecc...

I rischi di incorrere in reato sono analizzati con una metodologia che valuta:

- La Probabilità ovvero il giudizio di attesa verosimile che una determinata condotta si verifichi secondo i seguenti livelli:

Livello MOLTO BASSA nel caso si ritenga non verosimile che la condotta possa essere realizzata (coefficiente 1)

Livello BASSO nel caso vi sia ridotta verosimiglianza di realizzazione (coefficiente 2)

Livello MEDIO nel caso vi sia una significativa verosimiglianza di realizzazione (coefficiente 3)

Livello ALTO nel caso è verosimile attendersi manifestazione di tale condotta (coefficiente 4)

- La Gravità ovvero il giudizio sulle possibili conseguenze a livello di sanzione pecuniaria, interdittiva e di immagine dell'azienda.

Livello MOLTO BASSA nel caso l'impatto del comportamento sia assorbibile dalla gestione corrente (coefficiente 1)

Livello BASSO nel caso vi sia un danno prevalentemente economico non significativo per l'equilibrio economico - finanziario della gestione corrente. Danno di immagine contenuto e recuperabile a breve (coefficiente 2)

Livello MEDIO nel caso vi sia un significativo danno economico in grado di compromettere l'equilibrio economico finanziario e danno d'immagine difficilmente recuperabile anche nel medio termine. Violazione dei diritti fondamentali della persona (coefficiente 3)

Livello ALTO nel caso vi sia oltre al danno economico e d'immagine anche l'applicazione di sanzioni interdittive in grado di mettere in pericolo la continuità delle attività dell'Ente. Violazioni intollerabili dei diritti fondamentali della persona (coefficiente 4)

Si riporta di seguito la formula utilizzata:

- Livello di rischio PXG =
- molto basso (valore da 1 a 3)
- basso (valore da 4 a 8)
- medio (valore da 9 a 11)
- alto (valore da 12 a 16)

- ACCETTABILE se $1 \leq \text{livello di rischio} \leq 8$
- NON ACCETTABILE ≥ 9

- VALUTAZIONE FINALE
- Necessità di ulteriori analisi rispetto a quella già effettuata
- Mantenimento unicamente della situazione di controlli esistente
- Integrazione dei controlli esistenti con altre specifiche mitigazioni (regolamenti, procedure,..)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
La Probabilità ovvero il giudizio di attesa verosimile che una determinata condotta si verifichi è stata considerata:	La Gravità ovvero il giudizio sulle possibili conseguenze a livello di sanzione pecuniaria, interdittiva e di immagine dell'azienda.	Livello di rischio PKG =	ACCETTABILE se $1 \leq \text{livello di rischio} \leq 8$ NON ACCETTABILE ≥ 9
Livello MOLTO BASSA nel caso si ritenga non verosimile che la condotta possa essere realizzata (coefficiente 1)	Livello MOLTO BASSA nel caso l'impatto del comportamento sia assorbibile dalla gestione corrente (coefficiente 1)	molto basso (valore da 1 a 3)	
Livello BASSO nel caso vi sia ridotta verosimiglianza di realizzazione (coefficiente 2)	Livello BASSO nel caso vi sia un danno prevalentemente economico non significativo per l'equilibrio economico - finanziario della gestione corrente. Danno di immagine contenuto e recuperabile a breve (coefficiente 2)	basso (valore da 4 a 8)	
Livello MEDIO nel caso vi sia una significativa verosimiglianza di realizzazione (coefficiente 3)	Livello MEDIO nel caso vi sia un significativo danno economico in grado di compromettere l'equilibrio economico finanziario e danno d'immagine difficilmente recuperabile anche nel medio termine. Violazione dei diritti fondamentali della persona (coefficiente 3)	medio (valore da 9 a 11)	VALUTAZIONE FINALE >Necessità di ulteriori analisi rispetto a quella già effettuata >Mantenimento unicamente della situazione di controlli esistente > Integrazione dei controlli esistenti con altre specifiche mitigazioni (regolamenti, procedure,..)
Livello ALTO nel caso è verosimile attendersi manifestazione di tale condotta (coefficiente 4)	Livello ALTO nel caso vi sia oltre al danno economico e d'immagine anche l'applicazione di sanzioni interdittive in grado di mettere in pericolo la continuità delle attività dell'Ente. Violazioni intollerabili dei diritti fondamentali della persona (coefficiente 4)	alto (valore da 12 a 16)	

La mappatura effettuata permette di

- identificare i titolari del rischio che detengono la responsabilità e che hanno l'autorità per gestire i rischi
- identificare le persone coinvolte nei vari processi di identificazione del rischio e di gestione dello stesso

La mappatura viene eseguita in sede di verifica periodica annuale dal Team di audit così come identificato nella struttura organizzativa vigente ed è frutto delle attività del team e della Direzione coinvolta, inoltre sono coinvolti i primi riporti della Direzione/Divisione oggetto della verifica nonché altri responsabili di volta in volta identificati nei documenti di audit utilizzati come base per la valutazione dei rischi e del loro aggiornamento.

Dalla Risk Analysis di cui sopra è stata creata una scheda di valutazione del rischio per singola Direzione/Divisione, che riepiloghi le informazioni e valutazioni raccolte, nonché le strategie e i protocolli o procedure o prassi individuati per il contenimento e l'eliminazione del rischio.

Ulteriori analisi e considerazioni afferenti la mappatura dei reati correlati ai processi e all'organizzazione aziendale sono contenuti nei documenti di Audit ex 231/2001 pianificati per ciascun anno.

Nel corso dell'anno 2018 la società ha condotto analisi propedeutiche alle attività di revisione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, con l'obiettivo di condurre nel 2019 un approfondito rilievo del sistema di controllo esistente, individuare eventuali "gap" per ciascuna attività sensibile rilevata e identificare le azioni da porre in essere per la risoluzione degli scostamenti e conseguire, infine, il risultato di un complessivo aggiornamento del "Modello 231".

Si segnala inoltre, su richiesta dell'OdV, lo svolgimento un audit in materia di gestione dei sistemi informativi aziendali e dei rischi relativi agli illeciti informatici richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare, le verifiche avranno ad oggetto i processi aziendali rilevanti nelle materie anzidette, per come desumibili dall'attuale organizzazione aziendale e dal modello 231 vigente, rispetto alle fattispecie di reato previste, in generale, dal D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, dal Modello di organizzazione e gestione 231/2001 vigente; con valorizzazione, se del caso, degli eventuali rilievi in merito ad illeciti 231 non precedentemente considerati.

I rapporti di audit saranno connotati, sia in ordine alla conformità (del processo esaminato) che alla adeguatezza (dei sistemi di controllo) in via esclusiva, da risultanze direttamente connesse con la materia della responsabilità amministrativa introdotta dal D.Lgs. 231/2001, per come poi declinata nell'ambito del Modello 231 aziendale.

Le risultanze dovranno, altresì, laddove pertinente, valorizzare gli eventuali collegamenti con le previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, atteso il collegamento tra modello 231/2001 e il detto Piano, come sottolineato dalla Autorità nazionale Anticorruzione.

5.4.1 Organizzazione e contesto

Il sistema parte con una analisi di base del contesto interno (come già dettagliatamente riportata ai capitoli precedenti) che si esplica attraverso la mappatura di tutti i processi aziendali che comprendono sia le aree di staff che le linee operative.

Si allega al presente piano elenco e mappatura dei Processi aziendali.

La mappatura dei processi di VERITAS ha identificato per ogni singolo processo una serie di attività e le ha raggruppate per output:

- ❑ Decisioni strategiche
- ❑ Gestione delle risorse
- ❑ Gestione dei contratti con enti pubblici o soggetti privati
- ❑ Gestione dei processi di analisi
- ❑ Gestione del rispetto alle prescrizioni
- ❑ Gestione delle informazioni
- ❑ Gestione delle società partecipate e controllate
- ❑ Gestione del servizio idrico integrato
- ❑ Gestione dei servizi igiene ambientale
- ❑ Gestione dei servizi pubblici locali
- ❑ Gestione dei servizi energetici.

Per ogni attività sono stati identificati i responsabili del processo e le persone coinvolte, nonché la documentazione afferente alla gestione della stessa.

L'esito dell'analisi di cui sopra, agli atti della società, è stato trasformato in un programma informatico utilizzato per il controllo da parte dei Dirigenti di settore per le autoverifiche periodiche relative ai rischi per processo. Il Direttore Generale, con una periodicità semestrale, verifica a sua volta le schede compilate dai Dirigenti informaticamente, completando le schede di propria pertinenza.

Infine, un Team di Audit a composizione mista esegue, almeno annualmente, le verifiche di conformità al Modello di Organizzazione e Gestione, l'avvenuta compilazione del sistema informatico con le relative evidenze oggettive connesse ai rischi valutati.

Dall'anno 2015 il team ha integrato nelle proprie verifiche oltre alle valutazioni relative all'applicazione del D.Lgs. 231/01 anche quelli relativi alla L. 190/12; D.Lgs. 33/2013, aggiornati dal D.lgs. 97/2016 D.Lgs. 39/2013, per quanto applicabili alla Società, recepiti nelle disposizioni normative interne sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC), i rischi potenziali e le MITIGAZIONI intese come misure cautelari e preventive poste in atto dall'azienda idonee a impedire la commissione degli illeciti.

L'esito di tali audit e dell'analisi del rischio ha portato ad una revisione del MOG che si è conclusa nel primo trimestre dell'anno 2018 e che è in corso di ulteriore implementazione nell'anno 2019, come già evidenziato.

Si evidenzia che al termine degli audit vengono redatti i verbali che riportano l'elenco delle non conformità e delle osservazioni relative ad ogni singolo processo per direzione, le azioni correttive o preventive che si dovranno attuare allo scopo di rimuovere tali non conformità e le relative responsabilità.

Per tutte le non conformità connesse a possibili rischi legati alla corruzione viene informato il Responsabile della Prevenzione e dell'attuazione del PTPC che ne terrà conto per la redazione della relazione annuale e per l'aggiornamento del presente piano e delle azioni da esso conseguenti.

La mappatura dei rischi è contenuta nelle schede "Mappatura dei Rischi" agli atti della società.

Per quanto attiene alle attività prettamente operative sono poi stati redatti specifici moduli "Piani di Controllo" sito specifici che a loro volta vengono riassunti dai Responsabili di Area nei moduli "Schede di Autocontrollo Responsabile di Area".

I siti ai quali si riferiscono i controlli sono definiti nei moduli "Responsabilità per sito".

5.4.2 Politica per la gestione del rischio

Gli esiti della mappatura del rischio e delle verifiche annualmente condotte dal Team di audit, portando ad una reale valutazione dei rischi e delle eventuali non conformità riscontrate, delineano gli obiettivi dell'organizzazione, dei Dirigenti e dei loro riporti. Gli eventi che sono oggetto di criticità vengono analizzati allo scopo di rendere disponibili risorse o metodologie in grado di mitigare le problematiche evidenziate.

Come già segnalato in altre parti del piano, ci si propone nel triennio 2019-2021 il completamento dell'adozione delle norme tecniche UNI EN ISO 37001 in materia di prevenzione della corruzione ed il relativo accreditamento.

5.5 Individuazione delle aree a rischio di corruzione

In funzione delle attività di valutazione del rischio poste in essere, anche ai fini della realizzazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, il PNA, individua le aree di rischio comuni e obbligatorie e ricorrenti, rispetto alle quali anche VERITAS S.p.A. è esposta, e segnatamente le seguenti:

- ❑ Area relativa alla acquisizione e progressione del personale
- ❑ Area relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
- ❑ Area relativa all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- ❑ Area relativa all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tale elenco deve considerarsi indicativo, in quanto VERITAS S.p.A. potrà individuare ulteriori aree di rischio con riferimento alle proprie specificità organizzative funzionali e di contesto.

Le attività ed i processi ritenuti maggiormente sensibili in quanto a più elevato rischio di corruzione sono riferiti a:

- ❑ reclutamento e progressioni di carriera, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale; il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione
- ❑ l'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;
- ❑ la definizione transattiva e stragiudiziale dei contenziosi;
- ❑ la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ed in particolare i requisiti di qualificazione, i requisiti di aggiudicazione, la definizione dell'oggetto dell'affidamento, nonché gli affidamenti diretti, la valutazione delle offerte, le procedure negoziate e tutte le procedure successive relative alla esecuzione dei contratti ed alle liquidazioni e comunque la scelta diretta del contraente.

I criteri di valutazione dei rischi afferenti le aree di cui sopra sono gli stessi applicati nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001.

ANAC nella determinazione n. 12 del 2015 ha inoltre individuato alcune altre aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi ai quali anche Veritas potrebbe essere esposta ed in particolare le aree relative allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Queste aree, insieme a quelle già definite "obbligatorie" e di cui sopra sono denominate "aree generali".

Tali aree nell'ambito del processo di gestione del rischio già adottato dalla società, sono già state analizzate e le relative attività sono riconducibili nell'ambito dei processi già individuati e mappati con valutazione e trattamento, occorrendo, del rischio nell'ambito del MOG.

Tali aree sono state oggetto di ulteriore analisi nel corso dell'anno 2017 ed è proseguita la disamina anche nel corso del 2018.

In particolare nel corso dell'anno 2019 si prevede, in relazione anche alle recenti deliberazioni Anac in materia di affidamento incarichi ai legali esterni, di valutare ed adottare uno specifico regolamento ad implementazione delle procedure esistenti.

Nel corso del triennio, sulla base anche delle verifiche periodiche effettuate e delle segnalazioni pervenute saranno effettuate ulteriori verifiche sulle aree suddette ed implementate e/o modificate misure di prevenzione di possibili comportamenti corruttivi secondo i principi dettati dalla L. 190/2012.

5.5.1 Reporting, monitoraggio ed obiettivi

I verbali del Team di audit sono oggetto di verifica da parte del RPC e dell'OdV, le tematiche risultate particolarmente significative vengono approfondite in sede di riunioni dell'OdV, alle quali partecipa il RPC.

Dall'analisi dei report si evidenziano le carenze relative all'organizzazione, alla documentazione, ai sistemi informativi che sono quindi utili per la riprogettazione del sistema di gestione, delle strutture organizzative, dei piani di formazione. Tali attività possono divenire oggetto degli obiettivi dei Responsabili a vario titolo.

Nel corso del 2017 sono stati condotti gli audit pianificati a tutte le Direzioni/Divisioni aziendali secondo quanto riportato nel relativo Programma di Audit e come sintetizzato nel precedente aggiornamento del Piano 2018-2020.

Nel corso del 2018 sono stati condotti gli audit pianificati a tutte le Direzioni/Divisioni aziendali secondo quanto riportato nel Programma di Audit di cui alla seguente tabella:

Programma di audit D.Lgs 231/2001/L. 190/12; D.Lgs 33/2013; D.Lgs 39/2013; D.Lgs. 97/2016 ANNO 2018																
Direzione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	EFFETTUATI	persone di riferimento	Team di audit ai sensi del D.Lgs 231/01L. 190/12; D.Lgs 33/2013; D.Lgs 39/2013; D.Lgs. 97/2016	
Divisione Ambiente													GIO 22/11	22-nov	Renzo Favaretto	Calligaro Da Villa Meggiurato Polido
Divisione Servizi Pubblici Locali													GIO 15/11	15 nov (servizi cimiteriali - Adriano Ercole)	Marino Vianello	Calligaro Da Villa Meggiurato Polido
Divisione Servizio Idrico Integrato													GIO 11/10	11-ott	Umberto Benedetti	Calligaro Da Villa Meggiurato Polido
Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo				GIO 12/04										12-apr	Chiara Bellon	Calligaro Da Villa Polido
Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo di Gruppo								GIO 06/09						06-set	Massimiliano Hiche	Calligaro Da Villa Meggiurato Polido
Direzione Commerciale e Smaltimenti di Gruppo		LUN 26/02												26-feb	Massimo Zanutto	Calligaro Da Villa Meggiurato Polido
Direzione Energia e Approvvigionamenti di Gruppo					GIO 17/05									17-mag	Massimo Zanutto	Calligaro Da Villa Meggiurato Polido
Direzione Patrimonio Servizi per l'Utenza e Bollettazione e di Gruppo													GIO 04/10	04-ott	Maurizio Calligaro	Da Villa Meggiurato Polido
Direzione Generale - Discariche post mortem - Qualità Ambiente Sicurezza													VEN 14/12	14-dic	Andrea Razzini	DA DEFINIRSI
Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo									GIO 13/09					05-ott	Roberta Brinis	Calligaro Da Villa Meggiurato Polido
INDICATIVAMENTE L'ORARIO SARA' DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00																
Programmato																
Effettuato																
														Emesso dal team di audit	22.12.2017	Presenza visione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Nel dettaglio, merita particolare attenzione l'attività di audit svoltasi con riguardo ai processi della Direzione Servizi per l'Utenza e Bollettazione di Gruppo, Ufficio Recupero Crediti ed Ufficio Analisi e Reporting evasioni/elusioni, nonché dell'Ufficio per la Mediazione.

Dalle criticità emerse, si è ravvisata l'opportunità di elaborare delle procedure ad hoc inerenti le modalità di gestione delle attività dell'Ufficio Recupero Crediti e dell'Ufficio per la Mediazione, evidenziando che dette procedure/regolamenti, pur predisposte, sono in corso di perfezionamento, come già più oltre indicato, così come per quanto concerne la predisposizione di un Regolamento di gestione del processo di rateizzazione dei crediti con l'utenza.

6 MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

Le Misure di prevenzione e riduzione del rischio si classificano in:

- ❑ misure obbligatorie, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;
- ❑ misure ulteriori, la cui applicazione pur non essendo obbligatorie per legge, deriva dal loro inserimento nel P.T.P.C.

Inoltre possono essere previste misure di carattere trasversale che possono essere obbligatorie o ulteriori.

Tra le misure di carattere trasversale si segnalano a titolo in particolare:

- ❑ la trasparenza
- ❑ l'informatizzazione dei processi

6.1 Misure obbligatorie

VERITAS S.p.A. ha adottato ed adotta le misure obbligatorie in coerenza con le disposizioni previste dalla legge e dal PNA per quanto applicabili alle società pubbliche ed alla stessa, ed in particolare il Codice Etico costituente parte del Modello di Organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001.

Sono inoltre adottate le misure obbligatorie di seguito descritte.

6.1.1 *Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013*

In attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'articolo 1, della L. 190/2012 il Governo ha adottato il decreto legislativo 39/2013 nel quale sono contenute, tra le altre, anche le norme in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Prima di esaminare le norme di interesse per VERITAS S.p.A. occorre preliminarmente precisare che secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 39/2013 sono enti di diritto privato in controllo pubblico, *"le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di*

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

Il decreto legislativo da ultimo citato ha quindi distinto i casi di inconferibilità dai casi di incompatibilità. L'inconferibilità rappresenta la preclusione per il soggetto conferente, a conferire l'incarico di dirigente e/o di responsabile amministrativo di vertice qualora ricorrano talune condizioni previste dal decreto citato di cui in appresso, con particolare riferimento alle società, a pena di nullità dell'incarico conferito.

L'incompatibilità invece non rende nullo l'incarico conferito tuttavia obbliga il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento dell'incarico e/o delle attività per le quali sussiste l'incompatibilità.

I casi di inconferibilità che riguardano gli enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate da enti locali come VERITAS S.p.A., sono contenuti nell'art. 3 comma 1 lett. c), d), e) e nell'art. 7 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 39/2013.

- ❑ La prima norma prevede che a coloro i quali sono stati condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione non possano essere conferiti incarichi Dirigenziali, di Amministratore e di Direttore Generale.
- ❑ La seconda norma prevede che a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune, ovvero a coloro i quali nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro i quali siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni, non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Le cause di incompatibilità per quanto concerne le Società sono regolate dagli artt. 9 comma 2, 12 comma 1 e 4, 13 comma 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013 (Per l'interpretazione dell'art. 12 comma 4 lett. c) si richiama la delibera 47/2013 della CIVIT ora ANAC, secondo la quale la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico ivi prevista coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato).

- ❑ L'incarico di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
- ❑ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- ❑ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - ❑ con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - ❑ con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - ❑ con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
- ❑ Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- ❑ Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

VERITAS S.p.A. verifica la sussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità mediante la presentazione e sottoscrizione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e ss. del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Verifica inoltre la veridicità delle dichiarazioni presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel seguente sito: <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg>, verifica altresì a tal

fine i carichi pendenti ed i casellari giudiziari presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web.

Inoltre la Società si è dotata di atti che regolamentano gli incarichi quali il Regolamento del Personale di Gruppo aggiornato al 16 marzo 2017 e il Regolamento in materia di conferimento degli incarichi, che sarà oggetto di aggiornamento nel corso dell'anno 2019.

In particolare sono state definite le modalità di:

Gestione delle commissioni di gara per BENI E SERVIZI (PROT. N. 76895/961-13 del 29/11/2013)

Gestione della verifica sulla incompatibilità degli incarichi ai professionisti in materia di appalti e lavori (MODELLO A1 – dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione dovranno essere inviate al Direttore Generale prima del conferimento dell'incarico e successivamente dovranno essere presentate annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il soggetto al quale sono stati conferiti gli incarichi e durante la pendenza degli stessi avrà l'obbligo di segnalare l'eventuale insorgere di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al Direttore Generale e al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

Tutte le dichiarazioni dovranno poi essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione che ha il compito di effettuare le relative verifiche.

Il RPC provvede semestralmente a controllare l'avvenuta sottoscrizione e pubblicazione delle dichiarazioni rese, mediante accessi nel sito internet della società, Società Trasparente nelle sezioni dedicate.

Il RPCT provvede semestralmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti tenuti mediante richiesta dei certificati penali e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web in particolare presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel sito <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg>.

Le dichiarazioni sono pubblicate nel sito internet della Società nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Qualora dalle dichiarazioni rese emerga la sussistenza di cause di inconferibilità la Società si asterrà dal conferire l'incarico.

L'incarico comunque conferito in presenza di cause di inconferibilità sarà nullo e saranno applicate le misure sanzionatorie previste dall'art. 18 del D.Lgs. 39/2013 oltre alle misure indicate dagli art. 15 e 20 comma 5 del medesimo decreto.

Nei casi di incompatibilità avrà luogo invece la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Piano all'art. 5.3 che segue, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Saranno comunque approfonditi i contenuti delle linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione di cui già a determinazione ANAC n. 833 del 2016.

In relazione alle linee guida n. 5 aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 nel corso dell'anno 2019 saranno effettuati degli audit specifici in tale ambito per verificare l'implementazione ed il recepimento delle predette linee guida, nel caso adottando specifiche azioni.

6.1.2 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione non possono:

- ❑ far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- ❑ far parte delle commissioni per la selezione del personale
- ❑ essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

6.1.3 La formazione

VERITAS assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato e in distacco, in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità, in linea anche con le politiche di prevenzione della corruzione assunte dalla Società.

Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della corruzione con il supporto della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo per quanto di competenza, sulla base anche delle proposte dei Referenti, pianificare ed organizzare annualmente tale attività di formazione, valutando contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale collocato in aree esposte a più alto rischio corruzione.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.

La Formazione ha come destinatari tutti i Dipendenti di ogni ordine e grado nonché i Comuni Azionisti, gli Amministratori, i Sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, che sarà svolta da docenti interni e/o esterni, anche mediante la partecipazione a seminari e corsi.

La formazione ha natura obbligatoria pertanto ad essa dovranno obbligatoriamente partecipare i soggetti destinatari della stessa.

Annualmente Veritas S.p.A. redige un Piano di formazione per la prevenzione della prevenzione e l'attuazione dello stesso costituisce uno degli obiettivi per i Dirigenti e funzionari della Società.

Nel corso del 2016 è stata erogata, come previsto dal Piano di formazione per la prevenzione della corruzione per l'anno 2016, in attuazione delle disposizioni del PTPC, formazione ai Dirigenti, al Direttore Generale, agli Amministratori, ai Sindaci, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ed al personale direttivo dipendente (lavoratori inquadrati al 7° e 8° livello, oltreché ai Quadri aziendali, appartenenti ai CCNL vigenti in VERITAS) composta da una parte di carattere generale, dedicata al panorama normativo vigente in tema di anticorruzione; e da una parte specifica avente ad oggetto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

E' stata attuata, inoltre, formazione specialistica al personale di appartenenza delle Direzioni interessate in materia di appalti e acquisizione e progressione del personale.

Inoltre nel corso del 2016 sono iniziati i corsi in house di tutti i dipendenti di Veritas con lo strumento della formazione a cascata, così come previsto dal PTPC 2016-2018 e dal Piano di formazione per la prevenzione della corruzione - anno 2016, ove in ogni Direzione e Divisione sono stati individuati uno o più "incaricati" per la formazione i quali, provvedono, anche nel corso del 2017, al completamento della formazione di tutto il personale aziendale appartenente alle Direzioni/Divisioni. La formazione in materia di prevenzione della corruzione può in generale essere erogata con docenti esterni e/o interni; ed altresì possono essere utilizzati strumenti INFORMATIVI.

Ove possibile vengono utilizzati sistemi capillari di informazione e formazione dei dipendenti in modo che, a seguito di adeguata formazione i soggetti formati (Referenti o loro incaricati) in particolare nelle aree a maggior rischio erogano ai loro diretti collaboratori (con qualifica di Impiegati fino al 6° livello di entrambi i CCNL applicati in azienda e di Operai), formazione specifica in ambito di prevenzione della corruzione, comunque secondo quanto previsto dal Piano di formazione in materia di prevenzione della corruzione adottato per ciascun anno.

Nel corso del 2017, in continuità con quanto intrapreso nell'anno 2016, è stata erogata, in attuazione delle disposizioni del PTPC che prevedevano anche l'utilizzo della c.d. formazione a cascata, a tutto il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dedicata al quadro normativo vigente in tema di anticorruzione e trasparenza, oltre ad una parte specifica avente ad oggetto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

E' stata attuata, inoltre, formazione specialistica al personale di appartenenza delle Direzioni interessate in materia di appalti, acquisizione e progressione del personale, servizi per l'utenza, e formazione specialistica ai RUP.

La Formazione in materia viene erogata inizialmente e, per quanto necessario ogniqualvolta siano apportate sostanziali modifiche al quadro legislativo specifico, ovvero qualora si verificano dei significativi cambi organizzativi aziendali, o quando intervengano modifiche al presente PTPC.

L'azione formativa in tema di anticorruzione, costituisce parte integrante del programma annuale di formazione interna della Società tenendo conto che la stessa ha già svolto e svolge attività specifica di formazione sul Modello di Organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231 del 2001 nonché sul Codice etico.

Le tematiche che articolano la formazione, così come sopra definita e strutturata, sono: Prevenzione della Corruzione, Codice Etico e legalità per il personale operativo ed impiegatizio anche attraverso moduli e-learning ed in particolare sul quadro normativo complessivo, sulla definizione della nozione di corruzione e sui profili generali della prevenzione e della repressione dei comportamenti corruttivi nelle Pubbliche Amministrazioni, nonché sugli obblighi di trasparenza, sul PTPC.

Per gli Amministratori, i Sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, i Dirigenti e il personale Direttivo dipendente direttamente coinvolto nella prevenzione del rischio di corruzione e per il personale delle strutture afferenti alle Aree ad alto rischio corruzione la formazione verte, oltre che sulle tematiche sopra indicate, anche sui sistemi di gestione della prevenzione della corruzione, sul PTPC, sulla mappatura e gestione del rischio e sulle procedure e sugli strumenti e sulle misure di prevenzione della corruzione nonché sulle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità oltre che sui sistemi di gestione del rischio principi e linee guida preferibilmente di cui alla norma UNI ISO 3100/2010, e per il triennio 2018/2020 quale formazione specialistica a determinati soggetti sulla norma UNI ISO 37001 del dicembre 2016, specifica per la prevenzione della corruzione.

Nel corso del 2018 in particolare si è erogata formazione, di aggiornamento alle aree interessate dagli appalti, nonché alle aree interessate dai servizi per l'Utenza, agli Ispettori Ambientali, nonché alla Divisione Servizio Idrico Integrato ai soggetti divenuti dipendenti di Veritas S.p.A. in esito al processo di fusione per incorporazione di Asi S.p.A. in Veritas S.p.A., così come nelle altre aree aziendali interessate da processi di riorganizzazione. Si è inoltre proseguito con la formazione per il personale neo assunto.

In termini riepilogativi, prendendo in esame il biennio 2017-2018, in tema prevenzione della corruzione sono state erogate di 2.338,5 ore di formazione che hanno riguardato 2303 dipendenti, e 258 ore di lezione rivolte a 86 funzionari direttivi. Si è prevista anche formazione svolta attraverso la partecipazione a seminari e convegni, questa ultima attività ha riguardato una platea di 71 dipendenti.

Nel corso del 2018 è stato adottato il nuovo Codice Etico. Ai fini della formazione sui contenuti dello stesso si è proceduto nel mese di agosto ad una prima sessione formativa rivolta ai Dirigenti e Quadri che sono stati incaricati della formazione rivolta, a cascata, ai dipendenti e collaboratori, ciascuno per la propria area di responsabilità. Fra le materie oggetto di formazione si sono illustrati in

particolare: gli obiettivi del Codice Etico, i contenuti delle disposizioni poste a prevenire i conflitti di interesse, l'individuazione degli atti corruttivi e delle condotte non eticamente ammissibili, avendo riguardo al contesto specifico del Gruppo Veritas SpA.

Nel corso del 2019 è in programma un evento formativo specifico focalizzato sulle aree a rischio ed in particolare un Convegno aperto alla partecipazione degli Organi Amministrativi, degli Organi di Controllo, dei Dirigenti e dei Funzionari delle Aziende del Gruppo avente ad oggetto in particolare la nuova legge n. 3 del 9 gennaio 2019 di recentissima emanazione avente ad oggetto misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione dei reati e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici..

Ai lavori saranno invitati anche gli Azionisti membri del Comitato di Coordinamento e Controllo. In tale contesto spazio sarà dedicato, in particolare, alla problematica connessa alla individuazione degli incaricati di pubblico servizio.

Altri eventi saranno organizzati per aggiornamento sulle nuove disposizioni e indirizzi emanati dal Legislatore e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in particolare, tra l'altro, nella gestione degli Appalti.

6.1.4 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Al fine di prevenire fenomeni di corruzione e al fine altresì di instaurare rapporti di fiducia nelle relazioni con gli utenti con riguardo esclusivamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, la Società istituisce uno sportello legalità dove gli utenti potranno segnalare fenomeni di corruzione che siano posti in essere da dipendenti della Società o da soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con la Società medesima in ragione di detti rapporti. Tali segnalazioni dovranno essere circostanziate e fornire elementi oggettivi.

La Società porrà in essere forme di promozione della legalità e della trasparenza in collaborazione con organismi rappresentativi degli utenti.

Il suddetto sportello di legalità è attivo con le seguenti modalità: mediante segnalazione dell'utente, occorrendo previamente contattando telefonicamente il Call Center al numero 800.466466 (da rete fissa); 199.401030 (da cellulare, tariffa variabile secondo l'operatore e il piano tariffario) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00 o consultando il sito www.gruppoveritas.it "SPORTELLO DI LEGALITÀ":

- **di persona** - presso uno dei centri Veritas aperti al pubblico presso l'Ufficio protocollo di
 - ☐ S. Croce, 489 – 30121 - VENEZIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 - ☐ Via Carducci, 5 – 30031 – DOLO dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 - ☐ Viale Venturini, 111 – 30015 CHIOGGIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- utilizzando l'apposito modulo (**M MOD 55 "Segnalazione Sportello di Legalità"**);
- **per iscritto** – inviando una **lettera** al Responsabile della prevenzione della corruzione presso

Santa Croce, 489 – 30135 VENEZIA, o **via fax** al numero 041.7292150 o **via e-mail** scrivendo a responsabileprevenzionecorruzione@gruppovertas.it.

6.1.5 Misure sanzionatorie

I comportamenti e le fattispecie di reati considerati rilevanti dalla Legge 190/2012 saranno valutati ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare vigente e dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 di cui la società è dotata e con il quale il presente Piano si integra, fermi restando i relativi ambiti di applicazione, opportunamente aggiornati.

Le misure sanzionatorie sono previste dalle disposizioni vigenti in materia e dal vigente sistema disciplinare di Veritas spa da ultimo integrato con delibera della Assemblea dei Soci del 30.11.2017.

Nel corso di tale seduta si è deliberato di istituire un sistema disciplinare e sanzionatorio ex D. Lgs 231/01 da applicarsi ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, al Revisore legale dei Conti nel caso in cui gli stessi adottino comportamenti e/o condotte che risultino in contrasto con le norme indicate nel Codice Etico o nel Modello di Organizzazione e Gestione o nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Si segnala che nel corso del 2017 sono state intraprese tre procedure disciplinari (di cui una a carico di un Dirigente) per comportamenti contrari alle prescrizioni del Codice Etico e del vigente Codice Disciplinare, afferenti l'una il divieto di accettare mance o regalie e le altre due la mancata astensione riferita ad una situazione di conflitto di interesse.

Si evidenzia che nel 2018 sono state aperte 5 procedure disciplinari che hanno evidenziato violazioni del Codice Etico Aziendale. Tre contestazioni riguardano gravi inadempimenti sotto il profilo della professionalità, responsabilità e senso civico, e si sono concluse con l'irrogazione del provvedimento disciplinare di 10,00 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; una contestazione riguardava una condotta gravemente irrispettosa nei riguardi dell'utenza con grave danno di immagine per l'Azienda e si è conclusa con il licenziamento ed una contestazione riguardava un comportamento scorretto -non direttamente correlato ad attività di servizio- che si è concluso con il provvedimento disciplinare di 3 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Di queste 5 contestazioni, quindi, 4 si sono concluse con sanzioni conservative e 1 con la sanzione del licenziamento.

6.2 Misure ulteriori

L'Allegato 4 del P.N.A. che costituisce indirizzo per i soggetti tenuti all'osservanza delle norme, per quanto compatibili ed applicabili, individua un elenco esemplificativo che quivi si richiama, di ulteriori misure che gli enti soggetti all'adozione del P.T.P.C. possono adottare, oltre alle misure obbligatorie di prevenzione del rischio.

VERITAS S.p.A. nell'ambito anche di quanto previsto dal Modello di Organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231 del 2001 ha già adottato talune misure inclusive di procedure circolari e direttive interne mirate a ridurre l'esercizio della discrezionalità fornendo indicazioni generali in modo tale che ogni scostamento debba essere motivato, misure che si riserva comunque di implementare.

In particolare la società si è dotata delle ulteriori misure di seguito descritte che saranno implementate nel corso del triennio.

Si dà notizia che nel mese di dicembre 2018 Veritas ha inoltre approvato il regolamento sul "market abuse" (Regolamento per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto agli abusi di mercato ed il trattamento delle informazioni privilegiate), ed ha individuato la funzione denominata "FGIP – Funzione per la Gestione delle Informazioni Privilegiate", deputata alla gestione e applicazione del Regolamento, e la Funzione denominata "FOID – Funzione Organizzativa di Internal Dealing", preponendo alle stesse il Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo. Nell'anno 2019 verranno emanate le disposizioni di servizio e le procedure correlate.

6.2.1 Sistema delle deleghe

La Società si è dotata di un sistema specifico di deleghe, di poteri e di funzioni, anche al fine di evitare la concentrazione del potere gestionale, e ad implementazione di un sistema di individuazione e ripartizione delle responsabilità.

Ciascun delegato dispone dei limiti di spesa in relazione alle funzioni delegate ed ha l'obbligo di redigere una relazione trimestrale in merito alle attività delegate che dovrà essere inviata al soggetto delegante il quale avrà pertanto la possibilità di compiere un controllo sulle modalità con le quali il potere delegato viene gestito e far emergere eventuali comportamenti di *mala gestio* e/o di corruzione.

Tale sistema prevede inoltre una organizzazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81 del 2008 ed s.m.i. e di tutela dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152 del 2006 ed s.m.i. articolato attualmente in tre Unità Produttive quali la Divisione Servizio Idrico Integrato, la Divisione Ambiente, la Direzione Servizi Cimiteriali separate dalle altre attività della unità produttiva denominata Direzione Generale Veritas, con rispettivi Datori di Lavoro.

6.2.2 Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza

La Società si è dotata di un sistema di retribuzione incentivante, regolato secondo criteri oggettivi prestabiliti e definito in funzione di comportamenti organizzativi tenuti dal personale e/o dei risultati dallo stesso conseguiti.

Nello specifico, Veritas definisce annualmente un obiettivo "master", il cui raggiungimento determina, a cascata, l'avvio del sistema incentivante; tale è infatti il "pareggio di bilancio". Successivamente si delineano due macro sistemi di retribuzione incentivante: uno dedicato a Dirigenti, Quadri e Personale Direttivo; l'altro rivolto a Impiegati fino al 6° livello di entrambi i CCNL applicati in azienda e Operai.

Il primo segue lo schema di valutazione c.d. management by objectives (MBO) – gestione per obiettivi – per il quale ne viene individuato primariamente uno aziendale, generalmente legato a parametri relativi a EBITDA, seguito poi da una serie di obiettivi di natura individuale e/o condivisa con altro Personale Direttivo.

Ad ognuno di essi viene assegnato un peso relativo, per il quale, in fase di rendicontazione, verrà determinata una percentuale di raggiungimento.

Per ciò che concerne il sistema incentivante dedicato a Impiegati fino al 6° livello di entrambi i CCNL applicati in azienda e Operai, il meccanismo che li governa è inserito negli Accordi di Contrattazione Collettiva di Secondo livello Aziendali e sostanzialmente si basa su criteri legati al raggiungimento di indicatori aziendali (es: percentuale di raccolta differenziata; indice di soddisfazione dell'utenza; quantità d'acqua fatturata, ecc.) e di specifici obiettivi di settore e sulle percentuali di presenza del dipendente.

Già nel 2015 si sono introdotti obiettivi di formazione in materia di trasparenza ed anticorruzione per specifiche Direzioni.

Sin dall'anno 2016, per quanto riguarda le singole Direzioni/Divisioni tra gli obiettivi individuali e condivisi, si è previsto e si prevede la definizione ed attuazione di specifici obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, di cui al PTPC e sullo stato di attuazione delle misure stesse.

Si è provveduto fin dall'anno 2016 a dare integrazione nel sito internet della Società, sezione Società Trasparente, sottosezione Organizzazione dei criteri di individuazione degli obiettivi adottati dalla Società.

Anche per il triennio 2019/2021 saranno individuati obiettivi in materia di prevenzione della corruzione coerenti con il presente PTPC.

Nel corso dell'anno 2019 sarà valutata la possibilità di introdurre, come suggerito da Anac, un sistema che consenta il contatore visite della sezione Società Trasparente nel sito internet della società.

6.2.3 Rotazione del Personale

La misura della rotazione del personale è considerata da ANAC (vedasi determinazione n. 831 del 2016) "quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Secondo ANAC "L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate".

Il ricorso alla rotazione deve, secondo ANAC infatti, *essere considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale".*

ANAC peraltro ritiene che qualora *"non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".*

La rotazione come misura specifica di prevenzione della corruzione trova difficile applicazione rispetto al modello di organizzazione societario e nello specifico di Veritas spa la quale peraltro ha adottato ed adotta altre misure di prevenzione della corruzione in considerazione anche delle difficoltà applicative, considerate le professionalità disponibili e le esigenze organizzative ed operative della Società.

Veritas comunque ha adottato ed adotta altre misure che consentono la separazione di compiti e nonché la separazione ed articolazione delle competenze decisionali anche mediante l'attribuzione di specifiche deleghe ed altresì adotta specifiche procedure, con adeguata individuazione dei

ruoli, compiti e responsabilità, misure che riducono il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Società e terze parti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

La struttura organizzativa e le procedure interne della società devono comunque essere orientate ad una articolazione delle competenze con la segregazione delle funzioni in modo tale che vengano attribuiti a soggetti diversi compiti per istruire le attività, adottare le decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare verifiche.

Si tenga conto peraltro che la rotazione viene comunque attuata in considerazione delle frequenti modifiche organizzative del personale fra i vari settori e fra le società del gruppo anche al fine della crescita delle competenze del personale dipendente.

In particolare gli eventi riorganizzativi di maggiore impatto che hanno avuto origine nel 2018 e che sono attualmente in corso anche in considerazione delle fusioni intercorse nell'anno 2017 e 2018 e delle incidenze dei piani di razionalizzazione societaria suddetti, riguardano la risoluzione del rapporto di lavoro programmata per il primo semestre 2019 di alcuni Dirigenti e la sostituzione degli stessi senza il ricorso ad assunzioni dall'esterno bensì attraverso, da una parte, una riorganizzazione aziendale volta a distribuire su altre direzioni alcune competenze, dall'altra all'avvio di progressioni di carriera, garantendo, quindi di fatto, una rotazione ed avvicendamento in settori rilevanti.

Si tenga conto che le riorganizzazioni interne si rendono altresì necessarie in considerazione anche dei provvedimenti delle Autorità preposte (tra le quali ARERA) che incidono anche sulla organizzazione del Lavoro.

Si rileva, in particolare, che, essendo l'azienda interessata da eventi di riorganizzazione societaria e di integrazione con altre Società, vengono attuati processi di riorganizzazione interna anche con cadenza mensile.

Nel corso del triennio si possono individuare processi che necessitano di istruttorie compiute da più soggetti o collegialmente, al fine di garantire la massima trasparenza delle decisioni assunte dai vari soggetti deputati.

Nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli della programmazione, può essere fatto ricorso alla mobilità tra dipendenti appartenenti alle Società del gruppo come strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche.

Resta ferma comunque, previa valutazione in particolare tra l'altro della fattispecie concreta dello stato del procedimento e della tipologia di reato contestato, l'adozione della misura della rotazione (cd straordinaria) o di altra misura alternativa o comunque di scelte organizzative idonee, anche con meccanismi che prevedano modalità operative che favoriscano una maggior condivisione delle attività a capo delle quali il soggetto interessato è preposto nei confronti del dipendente, dirigente e/o funzionario rispetto al quale sia iniziato un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione, il quale dovrà essere trasferito ad altro incarico, ferma restando l'applicazione delle

sanzioni disciplinari previste dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001, sussistendone la fattispecie.

Gli eventuali provvedimenti di rotazione; di cui al capoverso che precede dovranno essere comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

6.2.4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse e quanto previsto dall'art. 4.3.4 del Codice etico, ciascun Amministratore, Sindaco, Dirigente e/o ciascun Funzionario competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale, ha l'obbligo di astenersi dall'assumerle nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi che devono essere tutelati mediante la decisione da assumere.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere la decisione e darne comunicazione all'organo di appartenenza e/o al proprio superiore gerarchico.

L'organo di appartenenza o il superiore gerarchico esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire sollevando dall'incarico l'interessato oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dell'interessato medesimo.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso potrà essere affidato dal superiore gerarchico ad altro dipendente ovvero potrà avocare a sé l'assunzione della decisione.

E' inoltre stata pubblicata sul portale aziendale la documentazione relativa alle c.d. "parti correlate":

- ❑ "parti correlate modulistica indagine periodica" trasmessa con mail a tutto il personale Dirigente/Quadro e con funzioni direttive (7° e 8° livelli) al fine di ricevere riscontro in materia;
- ❑ "parti correlate assunzioni" dovrà essere fatto sottoscrivere all'assumendo SOLO NEL CASO di assunzione a tempo indeterminato (anche nel caso di stabilizzazioni e/o trasformazioni da precedenti rapporti a termine ovvero nel caso di internalizzazioni di servizi o di assunzioni ex novo di personale da aziende in crisi);
- ❑ "parti correlate passaggio di livello" deve essere fatto sottoscrivere al personale, attualmente in forza, nel caso in cui – a seguito di percorso di carriera – questo venga inquadrato a livello direttivo (7° o 8° livello)

la documentazione viene archiviata nella cartella personale del dipendente (a parte quella risultante da indagine che verrà raccolta direttamente dalle Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo).

Saranno effettuati controlli semestrali a campione per verificare il rispetto dell'obbligo e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con specifici audit.

Nel corso del 2017 è stato predisposto come previsto dal precedente PTPC, uno specifico modulo contenente lo schema di dichiarazione per la segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse in cui si trovi un dipendente da rendersi, da parte del soggetto interessato e da inoltrare al proprio superiore gerarchico, alle Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo ed al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

6.2.5 I protocolli di legalità

Veritas provvede nell'ambito delle attività del Piano all'implementazione degli specifici protocolli di legalità già adottati sia per coloro che partecipano a gare per la scelta del contraente in materia di lavori, servizi e forniture sia per coloro che intendono stipulare contratti di qualsiasi natura con la Società di valore superiore per operazione a complessivi € 150.000,00.

La mancata sottoscrizione del patto di legalità determina l'impossibilità di partecipare alle gare o comunque di contrarre con la Società.

Nel corso del 2018 Veritas S.p.A. ha sottoscritto l'Accordo Programmatico per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale tra la Prefettura di Venezia, la Città Metropolitana di Venezia, i Comuni di Venezia, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Portogruaro, San Donà di Piave, Spinea e le società RFI e ATVO, nell'ambito del progetto denominato "RE.MO.VE." (Recupero periferie e Mobilità sostenibile per la Città metropolitana di Venezia) approvato dal Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, con decreto n. 45/2016 del 25 agosto 2016, per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, al fine di chiedere il finanziamento a valere sul relativo bando, approvato con DPCM 25 maggio 2016 pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 2016.

7 MISURE TRASVERSALI

7.1 Trasparenza

Veritas si attiene alle disposizioni della legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, in particolare il D.lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle autorità preposte in materia, come detto per quanto compatibili ed applicabili alla società medesima, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità, nonché agli indirizzi forniti in materia dal Comitato di Coordinamento e Controllo della Società.

Si evidenzia che il Comitato di Coordinamento e Controllo con proprio atto, anche per l'anno 2018, in considerazione anche della natura giuridica della Società ha dato indirizzi alla Società di applicare in materia di trasparenza, nei limiti di compatibilità e applicabilità la normativa di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 in attesa delle specifiche linee guida da adottarsi da Anac in esito anche alle risultanze del tavolo di lavoro che Anac stessa e MEF hanno adottato con Consob.

Veritas provvede alla pubblicazione dei relativi dati informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, nel proprio sito web nella sezione Società Trasparente, per quanto compatibile con la natura giuridica della società stessa, emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ed Ente di Interesse Pubblico.

Veritas S.p.A. ha adottato in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. 33 del 2013 ed alle linee guida di ANAC per quanto applicabili alla stessa, il Programma triennale di trasparenza ed integrità 2015/2017, con allegato schema degli obblighi di pubblicazione, successivamente aggiornato.

Il D.Lgs. 97/2016 ha abrogato ogni riferimento al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità indicando che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali ed introdotto le modifiche al D.Lgs. 33 del 2013 già descritte in premessa.

L'applicazione alle società pubbliche degli obblighi in materia di trasparenza e di accesso civico è demandata come indicato da ANAC a specifiche linee guida ed in particolare le Linee guida di modifica ed aggiornamento della delibera ANAC n. 8/2015 per i soggetti elencati nei punti 2) e 3) dell'art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97 del 2016, adottate da ANAC con delibera n.1134 dell'8.11.2017, che tuttavia non trovano applicazione per le società definite "quotate" come Veritas S.p.A., dal D.Lgs. 175 del 2016, aggiornato con le disposizioni del D.Lgs. 100 del 2017, rimandando a specifici approfondimenti di concerto con MEF e Consob, annunciate sia nella delibera ANAC n. 831/2016, che nelle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013" di cui a delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, sia nella delibera ANAC 1310/2016 "PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.Lgs. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016".

Il presente Piano, per quanto concerne tale rilevante misura trasversale, sarà aggiornato in esito alla emanazione delle cennate linee guida per le società "quotate" continuando tuttavia la società ad adempiere agli obblighi di pubblicazione ai quali si è ad oggi attenuta.

Veritas pertanto allo stato aggiorna il sito web sezione Società Trasparente sulla base di quanto previsto dallo schema già allegato al PTTI da ultimo vigente, adeguato in alcune sue parti, per quanto compatibile con la natura giuridica della stessa, come già descritta in altri capitoli del presente PTPC ai quali si rimanda.

Si evidenziano peraltro le disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.Lgs. 33 del 2013 nella versione vigente in esito alle successive modifiche intercorse, che prevede l'esclusione dalla applicazione del decreto delle società quotate come definite " dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della *legge 7 agosto 2015, n. 124;*" (leggi decreto 157 del 2016 ed s.m.i.) ed alle specifiche disposizioni del decreto medesimo che escludono l'applicazione di specifici articoli (art. 15 bis) alle società emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati.

Per completezza di esposizione, si segnala le disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 33 del 2013 nella vigente versione di cui a deliberazione ANAC n. 241 dell'8.3.2017, che ne disciplina l'attuazione, sono state sospese per quanto riguarda gli obblighi di cui al comma 1 lett. c) ed f) in considerazione dell'ordinanza n. 1030/2017 del Tar Lazio, ferma restando l'applicazione del comma 1 ter.

Si rileva inoltre che nella seduta del 16 febbraio 2017 il comitato di Coordinamento e Controllo dei Sindaci azionisti di Veritas S.p.A. ha adottato quale indirizzo alla Società, in materia di trasparenza, nei limiti di compatibilità ed applicabilità, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. in quanto deve ritenersi comunque sussistente un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione ed alla promozione della trasparenza, in attesa che specifiche linee guida vengano adottate da ANAC anche in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che A.N.A.C. stessa e M.E.F. hanno avviato con CONSOB.

Si evidenzia quindi che ciascun Dirigente, Referente, o suo incaricato è il responsabile della trasmissione dei dati di competenza da pubblicare nella sezione Società Trasparente, all'ufficio Comunicazione ed Informazione.

L'ufficio Comunicazione ed Informazione è responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. (art. 10 c. 1 del D.lgs. 33/2013).

Come indicato nel sito web della Società i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Veritas garantisce l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013, il quale consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la società abbia omesso di pubblicare avendone obbligo come sopra indicato.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla seguente mail: responsabileprevenzionecorruzione@gruppovertas.it.

Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto a tenere monitorate le istanze di accesso agli atti anche in relazione all'eventuale istituzione del registro degli accessi, segnalando che le principali istanze hanno riguardato richieste di allacciamento alla rete idrica, richieste di documentazione

amministrativa (fatture) ed autorizzazioni allo scarico, in modesti casi di accesso a documentazione di gare di appalto.

7.2 Regolamenti

La Società ha adottato altresì ed aggiorna periodicamente, qualora se ne ravvisi la necessità in particolare tra l'altro i seguenti codici, atti e regolamenti:

- Codice Disciplinare
- Regolamento Reclutamento del personale
- Regolamento trasferite rimborsi spese
- Regolamento utilizzo sistema informatico
- Regolamento adempimenti privacy
- Procedura per la gestione degli Incidenti Informatici e degli incidenti agli archivi cartacei
- Regolamento di Accesso agli atti
- Procedura Disciplinare
- Regolamento di accesso alle informazioni ambientali
- DIRETTIVA in materia di composizione e compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate da VERITAS S.p.A.
- Regolamento per l'attività di verifica e validazione di progetti per appalti di lavori
- Regolamento Centri di raccolta di Cavallino, Cavarzere, Mestre, Meolo, Lido di Venezia, Quarto d'Altino, San Donà di Piave; Mogliano Veneto; Venezia; Martellago; Mirano; Pianiga; S. Maria di Sala; Salzano; Scorzè Peseggia; Scorzé Marmolada; Spinea; Vigonovo
- Regolamento e procedura acquisti in economia
- Regolamento Elenco operatori economici
- Regolamento in materia di gestione della telefonia mobile
- Regolamento per l'uso delle autovetture aziendali
- Regolamento servizio di smaltimento rifiuti extra fognari presso l'impianto di depurazione Val Da Rio- Chioggia
- Regolamento smaltimento bottini
- Regolamento tirocini formativi e di orientamento
- Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco operatori economici e di un sistema di qualificazione ai sensi art. 232 del D.Lgs. 163/06 per l'esecuzione dei lavori pubblici
- Regolamento di Audit
- Regolamento per il conferimento di incarichi esterni
- Ordinamento in materia di gestione degli appalti di lavori e servizi di ingegneria ed architettura
- Regolamento in materia di sponsorizzazioni liberalità e contributi

Nel corso del 2016 sono stati verificati ed aggiornati in particolare i seguenti regolamenti:

- Il regolamento del personale di gruppo;
- Il Codice Disciplinare;
- Il Regolamento in materia di anticipo TFR;

Nel corso del 2017 sono stati effettuati ulteriori approfondimenti al codice etico in raffronto al DPR 62/2013 e nel corso del 2018 sono stati completati gli aggiornamenti ed è stato emanato il nuovo Codice Etico.

Nel corso del 2017 inoltre è stato verificato ed aggiornato in particolare il regolamento del personale di gruppo, prevedendo uno specifico articolato in materia di formazione degli elenchi a seguito di reclutamento dall'esterno e di formazione e gestione delle graduatorie interne composte dal personale assunto a tempo determinato (selezionato dagli elenchi formati in prima battuta in conseguenza della procedura selettiva);

E' stata inoltre adottata una disposizione in materia di autorizzazione di seconda attività lavorativa che regola in maniera assolutamente dettagliata la richiesta di un secondo lavoro da parte del personale dipendente e che va a riscontrare, per ogni domanda presentata, tipologia di attività, turnistica osservata e disponibilità del dipendente interessato a prestazioni supplementari: questo al fine di verificare, anche in fase preventiva, la possibilità, anche potenziale, del secondo lavoro di incidere negativamente sulla prestazione principale.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre adottato una delibera che introduce un sistema disciplinare specificatamente riferito ai componenti dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, dei rappresentanti della Società di Revisione Esterna e degli stessi componenti dell'Organismo di Vigilanza per atti o fatti integranti fattispecie contrarie al Codice Etico o alle disposizioni del MOG. Per tutti gli altri dipendenti (compreso il personale Dirigente) si rinvia ai contenuti del Codice Disciplinare. Sono stati altresì aggiornati nel corso del 2017 i seguenti Regolamenti:

- ❑ Ordinamento per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture
- ❑ Regolamento elenco operatori economici
- ❑ Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria ed architettura
- ❑ Regolamento acquisti beni e servizi parte generale Regolamento concessione piccoli prestiti
- ❑ Regolamento interno in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto
- ❑ Regolamento di verifica della progettazione
- ❑ Regolamento fornitura acqua potabile
- ❑ Carta dei Servizi SII
- ❑ Gestione attività Messo Notificatore

Sono stati aggiornati nel corso del 2018 oltre al suddetto Codice Etico anche il Codice Disciplinare, il Regolamento Trasferte e rimborsi spese, l'informativa ex art. 4 Legge 300/70, il Regolamento adempimenti Privacy secondo le prescrizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Inoltre nel

mese di dicembre 2018 Veritas ha approvato il regolamento sul “market abuse” (Regolamento per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto agli abusi di mercato ed il trattamento delle informazioni privilegiate), di cui si è già più compiutamente detto nel paragrafo 6.2. Ulteriori Misure.

I Regolamenti approvati e adottati sono comunque pubblicati nel Sito Web della Società nella sezione dedicata.

7.3 Audit nelle aree a rischio

Nel corso del biennio 2017-2018 sono stati programmati e svolti ulteriori Audit in specifiche aree di rischio quali appalti servizi e forniture come indicato in altro capitolo del presente PTPC, e provvede alla programmazione annua delle relative attività di Audit con particolare riferimento a dette aree.

7.4 Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie

7.4.1 Gestione delle risorse umane

VERITAS si è dotata di un Regolamento del personale – Gruppo Veritas, redatto ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008, art. 18 e successiva legge di conversione, dell'art. 3 bis, co. 6, del D.L. 13.08.2011, n. 138 e successiva legge di conversione nonché delle disposizioni in materia contenute dalla Legge n.147 del 27.12.2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014), oggi aggiornato anche alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016, per quanto compatibili ed applicabili.

Tutto il personale deve sottostare a quanto definito nel Codice Etico e a quanto in esso definito in merito alle parti correlate.

Il personale dirigente e i quadri hanno compilato una specifica sottoscrizione relativa alle parti correlate.

Per quanto attiene alle particolari aree di rischio individuate dalla L. n. 190/2012, art. 1, comma 16, ritenute comuni a tutte le amministrazioni nell'area acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009). In particolare l'area di rischio “processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale” prevede che:

- Annualmente, in sede di valutazione del budget del personale, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria una riorganizzazione dei servizi delle singole Divisioni/Direzioni, ciascun Dirigente prende in esame il proprio organico effettivo valutandone l'adeguatezza quantitativa e qualitativa rispetto ai compiti da svolgere e alle posizioni organizzative da ricoprire;

- ❑ L'eventuale richiesta di personale da parte delle singole Divisioni/Direzioni – ovvero delle Società controllate - viene inoltrata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo che procederà ad effettuare un'analisi e una valutazione organizzativa;
- ❑ La copertura di eventuali posizioni vacanti può essere effettuata tramite ricerche interne e/o tramite reclutamento dall'esterno; la scelta della modalità di reclutamento dipende dalla posizione da ricoprire, fatti salvi i principi di cui all'art. 35) comma 3 del D.Lgs. 165/2001.

Come ulteriori misure per quanto attiene:

- ❑ alle previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari: tutte le posizioni aziendali sono coperte a seguito di regolare reclutamento così come definito dalla normativa interna aziendale;
- ❑ all'abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari: tutte le posizioni aziendali sono coperte a seguito di regolare reclutamento così come definito dalla normativa interna aziendale;
- ❑ all'irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari: la commissione di concorso è nominata sempre secondo quanto definito nel regolamento di reclutamento aziendale;
- ❑ all'inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari: le modalità di gestione della selezione sono definite nel regolamento e sono verificate in sede di audit 231;
- ❑ le progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari: sono definite all'interno della delibera del comitato del controllo analogo del 4/09/2014.

7.4.2 Gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie è demandata al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed al C.F.O. della Società che ha istituito come detto un sistema di deleghe e di autorizzazioni sulla gestione della spesa con relativa previsione di rendicontazione utilizzando tra l'altro un sistema informatico denominato SAP.

E' stata adottata nel corso dell'anno 2017 specifica procedura diretta al fine di prevenire anche in tale ambito comportamenti corruttivi denominata “Modalità di gestione delle risorse finanziarie”.

7.4.3 Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e appalti di lavori

VERITAS, in conformità con quanto previsto dall'introduzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si era dotata di specifici "regolamenti" per la gestione degli acquisti e procedure documentate per la valutazione, la qualificazione, la scelta ed il controllo dei Fornitori, la gestione degli Ordini d'Acquisto e dei Reclami ai Fornitori a cui si rimanda per ogni informazione di dettaglio.

Scopo degli approvvigionamenti è quello di gestire all'origine nel modo più razionale, completo ed efficiente possibile l'acquisto di tutti i materiali, delle risorse e dei servizi che alimentano le attività di VERITAS.

Le principali attività che VERITAS ha individuato per il raggiungimento di quanto sopra sono:

- ❑ valutazione, qualificazione e scelta dei fornitori
- ❑ verifica della conformità dei prodotti/materiali/servizi forniti

VERITAS ha definito, tramite specifiche procedure, le responsabilità e le modalità relative all'approvvigionamento di beni servizi e lavori; anche attraverso l'utilizzo della procedura per approvvigionamenti SAP.

E' attivo, dal 15/10/2015, un sistema di gestione degli approvvigionamenti on-line, per la partecipazione a gare e procedure ad evidenza pubblica telematiche (Piattaforma acquisti) ed un sistema informatizzato dell'Albo Fornitori di Veritas spa per la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

Allo scopo di prevenire eventuali fenomeni di corruzione in tali documenti sono identificate le modalità per l'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; i requisiti di qualificazione; i requisiti di aggiudicazione; le modalità di valutazione delle offerte e le modalità per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; le modalità per la gestione di:

- ❑ Procedure negoziate
- ❑ Affidamenti diretti
- ❑ Revoca del bando
- ❑ Varianti in corso di esecuzione del contratto
- ❑ Subappalto

In relazione alla sicurezza sul lavoro, in funzione del tipo di fornitura, si provvede in particolare ad allegare ai contratti di affidamento la specifica documentazione richiesta dalla normativa (testo unico per la sicurezza D.Lgs. 81/2008) per comunicare e gestire i rischi interferenziali.

Per Valutazione di un Fornitore s'intende l'insieme delle azioni svolte per accertare le capacità e l'affidabilità dello stesso a fornire prodotti o servizi conformi ai requisiti contrattuali e di qualità richiesti. Le attività di valutazione vengono descritte in specifiche procedure.

La Valutazione dei Fornitori ha come scopo principale:

- ❑ verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione all'elenco dei fornitori
- ❑ avere maggiori garanzie sulla qualità e conformità dei prodotti e dei servizi forniti oltre che sul rispetto dell'ambiente e della sicurezza
- ❑ verificare l'idoneità tecnico professionale e la regolarità contributiva delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (anche imprese affidatarie) e del personale che sarà impegnato nei lavori affidati
- ❑ valutare e qualificare con metodo oggettivo le capacità del fornitore
- ❑ garantire al Fornitore un metodo di valutazione razionale, in modo tale da aprire la possibilità di futuri potenziali rapporti di collaborazione
- ❑ ridurre i costi globali degli Acquisti e dei Controlli
- ❑ classificare e confrontare nel tempo i Fornitori di prodotti uguali o simili

Il tipo di valutazione, l'estensione e la profondità dei controlli esercitati sui Fornitori vengono stabiliti in relazione alla tipologia/categoria del prodotto o del servizio offerti, alla loro criticità/importanza, alle caratteristiche richieste e, quando applicabile, alle informazioni precedentemente raccolte ed accertate sulle prestazioni del fornitore.

I criteri relativi alla Valutazione e Qualifica dei Fornitori sono riportate in procedura e sul portale aziendale del gruppo VERITAS S.p.A.

Nel corso del 2016 è stato approvato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Nel corso del 2016 è stato approvato il "Regolamento per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi di Gruppo", adeguato alla nuova normativa.

Nel corso del triennio tenuto conto anche degli aggiornamenti necessari in considerazione delle intervenute disposizioni normative in materia, si proseguirà nella adozione delle ulteriori misure previste a potenziamento di quelle già applicate, sulla base dei suggerimenti di ANAC di cui alla determinazione n. 12, non modificata dalle successive linee guida di ANAC ed in particolare di cui a determinazione n. 1208 del 22.11.2017, delle specifiche misure nell'area di rischio "contratti pubblici", in talune fasi delle procedure di approvvigionamento, fasi che sono individuate nella programmazione, nella progettazione della gara, nella scelta del contraente, nella verifica della aggiudicazione e stipula del contratto, nella esecuzione del contratto, nella rendicontazione del contratto.

In particolare nella fase di programmazione:

- Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture

- Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere
- Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento

In particolare nella fase di progettazione della gara:

- Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).
- Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).
- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.
- Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione preferibilmente di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.

Si prevede di intensificare anche nel corso del triennio del presente PTPC le misure di controllo con specifici Audit relativamente alla fase di esecuzione dei contratti, alle attività dei RUP con particolare riguardo alla fase di liquidazione ed alle varianti in corso d'opera.

7.4.4 RASA

Veritas S.p.A. ha provveduto, come previsto da Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28.10.2013, dapprima con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2013 e successivamente con delibera del 16.10.2014 a nominare il Soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), da ultimo nella persona del dott. Massimo Zanutto, Direttore Commerciale Energia e Smaltimenti di Gruppo, incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del D.lgs.18.10.2012 n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012 n. 221.

Il Responsabile suddetto risulta aver provveduto, come richiesto dal Comunicato del Presidente ANAC del 20.12.2017, negli adempimenti previsti dal suddetto Comunicato.

Per effetto della riorganizzazione della struttura aziendale di cui si è detto le funzioni di Responsabile dell'Anagrafe per la stazione Appaltante potranno essere trasferite ad altro soggetto.

8 ALTRE MISURE

8.1 Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. Whistleblower)

La legge 190 del 2012 a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ha introdotto l'art. 54 bis al D.Lgs 165 del 2001 il quale prevede:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.Lgs. n.165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

La finalità perseguita è di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire misure discriminatorie e conseguenze pregiudizievoli, tutelando l'anonimato anche in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Veritas spa, pur se la norma citata è contemplata nell'ambito del D.Lgs. 165 del 2001, per i pubblici dipendenti e pur non essendo applicabile la fattispecie alla Società ritiene di adottare analogamente dette disposizioni a tutela del dipendente che effettua la segnalazione dell'illecito, anche in coerenza con le Linee guida ANAC contenute nella determina n. 6 del 28 aprile 2015.

Le misure di tutela introdotte dalla disposizione si applicheranno alla segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

L'identità del segnalante non può essere svelata senza il suo consenso nemmeno in sede di procedimento disciplinare, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata unicamente sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime solo ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con specificità particolari, tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato non possono comunque trovare applicazione nel caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. e nemmeno nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Dirigente da cui dipende il dipendente che ha subito la discriminazione ovvero al superiore gerarchico nel caso la discriminazione sia posta in essere da un Dirigente. Il Dirigente/ e/o il superiore gerarchico, valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

In tal caso la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo è interessata per i procedimenti di propria competenza, e valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente e/o Dirigente che ha operato la discriminazione, nel quale potrà essere assistito da una delle organizzazioni sindacali alle quali abbia aderito.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241 del 1990.

8.2 Procedura per la gestione informatizzata

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema tecnologico-informatico, le cui caratteristiche tecniche sono specificate in apposito manuale tecnico che consente:

- a) la corretta identificazione del segnalante attraverso la intranet aziendale, acquisendone oltre all'identità, anche la qualifica o il ruolo;
- b) l'invio della segnalazione attraverso l'allegato modello reso disponibile da Veritas, nel quale sono altresì specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione; detto modello garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato;
- c) la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- d) la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- e) la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- f) la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- g) la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e su eventuali soggetti segnalati e coinvolti;

- h) che le comunicazioni tra il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il segnalante (identificato con il codice sostitutivo di cui alla precedente lett. c), avvengano, nel rispetto della protezione e dell'anonimato di quest'ultimo, in particolare attraverso l'applicativo tecnologico-informatico;
- i) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
- j) la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati in rete attraverso l'adozione di un protocollo sicuro "https";
- k) di fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria o consentire a quest'ultimo di verificare lo stato di avanzamento della pratica;
- l) la conservazione a norma di legge dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione.

8.3 Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità di seguito indicate:

- a) il segnalante si accredita nell'intranet aziendale nella quale è sviluppato l'applicativo tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni;
- b) il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo allegato sub 2, reso disponibile nell'intranet aziendale, e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo utile per i successivi accessi;
- c) la segnalazione arriva direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione il quale prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, richiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
- d) il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica;
- e) la valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro termini fissati nell'apposito atto organizzativo;
- f) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo ricevuto;

g) il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica, entro il termine di conclusione del procedimento, al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa;

h) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Le segnalazioni ricevute a mezzo posta ordinaria, posta interna o mail, saranno gestite senza ritardi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

Nel corso del 2016 è stato introdotto come previsto un sistema informatico elaborato in coerenza con la determina ANAC n. 6/2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)” per Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d.. Whistleblower).

Nel corso del 2017 è stata attuata una attività di informazione sull’utilizzo del programma e nel corso del 2019 si provvederà occorrendo ad emanare apposite informative ed istruzioni più di dettaglio.

8.4 Coinvolgimento degli Stakeholder

La Società nella fase iniziale di redazione del Piano prevede il coinvolgimento esclusivamente dei propri stakeholder interni.

La società provvederà nel corso della implementazione del Piano ad identificare strumenti di individuazione e di coinvolgimento di categorie di stakeholder esterni con i quali la società opera o ai quali la Società fa riferimento, sia nella fase di individuazione degli obiettivi legati anche alla prevenzione della corruzione che nella fase successiva di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti.

8.5 Linee guida di comportamento per i rappresentanti designati da Veritas S.p.A. in società controllate dal Gruppo Veritas

La Società valuterà l’adozione di linee guida di comportamento per i componenti degli organi sociali designati da Veritas nelle società del gruppo ispirati all’etica e alla legalità e mirati alla prevenzione della corruzione ed in particolare del verificarsi di situazioni di conflitto di interessi.

8.6 Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società controllate da Veritas S.p.A.

La Società valuterà l’adozione di linee guida mirate ad indirizzare le società del Gruppo Veritas nella applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e di specifiche misure, garantendo la valorizzazione di autonome iniziative, prevedendosi forme di controllo e di monitoraggio delle attività svolte e specifici flussi informativi.

8.7 Limiti di assunzione di dipendenti pubblici

La società provvederà ad adottare le misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società.

8.8 Obbligo di comunicazione delle Società EIP

Il 30 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, applicabile agli E.I.P. quali Veritas S.p.A.

L'art. 3 di detto decreto prevede la redazione annuale di una Dichiarazione individuale di carattere non finanziario la quale, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Tali obblighi di comunicazione degli strumenti adottati contro la lotta alla corruzione sia attiva sia passiva, costituiscono sia misura di prevenzione che impulso all'attuazione delle azioni previste nel presente piano.

8.9 Conservazione documenti informatici

Il D.lgs. 179/2016 ha modificato il D.lgs. 82/2005 apportando nuovi adempimenti applicabili in parte anche ai gestori di servizi pubblici quali l'obbligo della conservazione dei documenti informatici che costituiscono misura integrativa di quelle previste

Veritas adempie a tale obbligo garantendo la tracciabilità delle comunicazioni da e verso l'esterno.

8.10 Regolazione del processo di Mediazione

In considerazione delle disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 546/92 sul processo tributario, *articolo aggiunto dall'articolo 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 611, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera l), del [D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156](#), (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario) a decorrere dal 1° gennaio 2016, in materia di reclamo e mediazione, è stato istituito un «Ufficio per la Mediazione», cui fanno capo, per l'esame di merito, tutte le proposte di mediazione che i contribuenti aventi diritto potranno inviare.*

Nel corso del 2018 è stato predisposto un Regolamento di gestione del processo di mediazione, allo stato in corso di definizione, per quanto occorra laddove non disciplinato dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

8.11 Regolazione della rateizzazione dei crediti con l'utenza

Nel corso del 2018 è stato predisposto uno specifico Regolamento di gestione del processo di rateizzazione dei crediti con l'utenza, allo stato in corso di definizione, per quanto occorra, laddove non disciplinato dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

9 MONITORAGGIO

9.1 Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in collaborazione e con il supporto dell'organo interno di Audit ha il compito di verificare che le prescrizioni normative in materia o quelle contenute nel Piano nazionale anticorruzione approvato dall'A.N.AC. e/o contenute nel presente Piano siano osservate da tutti i soggetti destinatari delle stesse.

A tal fine egli effettuerà un controllo periodico con cadenza semestrale o annuale delle attività svolte dalle singole aree valutate come sensibili ed a più elevato rischio di corruzione, e comunque ogni qualvolta riceva delle segnalazioni circa il possibile verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile predetto potrà inoltre effettuare dei controlli anche a campione relativamente alle dichiarazioni previste dal punto 6.1.1. che precede fornite dai soggetti obbligati.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione potrà effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate emergano delle anomalie il Responsabile della prevenzione e della Corruzione potrà chiedere l'eliminazione delle anomalie.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione redige annualmente una Relazione annuale secondo lo schema predisposto da ANAC che sarà sottoposta agli organi societari e sarà pubblicata nel sito web della Società.

9.2 Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso il predetto Responsabile.

È pertanto necessario che il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto che potrebbe avere rilevanza avuto riguardo alle finalità del Piano.

Per tali ragioni ogni Referente delle aree a rischio deve trasmettere nei tempi e nei modi che saranno richiesti tutte le informazioni richieste e necessarie a rendere operativo il monitoraggio descritto nel punto 9.1 che precede.

Ogni Referente avrà altresì un obbligo di segnalazione di ogni evento corruttivo di cui venga a conoscenza o che ritenga si sia verificato o stia per verificarsi nella propria Area.

Il Referente potrà presentare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione proposte di modifica al Piano in relazione alle eventuali ulteriori misure che la Società possa, nell'eventualità, adottare al fine di prevenire gli eventi corruttivi che sono descritti nel presente piano o circa l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili.

Ciascun Referente avrà altresì l'obbligo di comunicare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i delitti contro la pubblica amministrazione a carico di dipendenti, collaboratori, consulenti e/o contraenti a qualsiasi titolo con la Società.

Dovranno altresì essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per eventi corruttivi compiuti dai soggetti elencati nell'ultima parte del capoverso che precede, nonché le segnalazioni comunque pervenute alla Società del medesimo contenuto.

La Società dovrà garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In particolare le funzioni aziendali che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione (RAR) devono garantire al RPC un flusso documentale ed informativo concernente:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Piano, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate;
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

I Referenti delle aree a rischio devono riferire al RPC in merito ai controlli effettuati sull'attività svolta, nei modi e tempi specificamente identificati dallo stesso RPC per ciascun processo a rischio;

devono essere trasmesse eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati di corruzione o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel PTPC;

Il RPC garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti.

Il RPC facilita l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di Governance e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

Il RPC definisce, in accordo con l'Organismo di Vigilanza (denominato anche OdV) appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPC e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni. L'OdV potrà, infine, utilmente segnalare al RPC situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTPC.

Con decorrenza dall'anno 2016 il RPCT partecipa alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, su specifica convocazione di detto organo.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservate dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. L'accesso ai dati potrà avvenire nei limiti e con i modi previsti dalla L. 241/90 e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e delle informazioni, fermi restando gli obblighi di tutela degli autori delle segnalazioni.

9.3 Controlli sulla inesistenza di situazioni inconferibilità e incompatibilità

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nell'ambito del potere di vigilanza attribuitogli dall'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013 sul rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, vigila anche sull'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo citato e nel presente piano al punto 6.1.1 che precede.

A tal fine effettuerà dei controlli periodici anche circa la veridicità di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dall'interessato.

Pertanto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, è tenuto, ai sensi del comma 2 del citato art. 15, ad accertare ed eventualmente contestare all'interessato:

- a. l'assenza della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- b. fatte salve le responsabilità del soggetto interessato previste dalla normativa vigente per eventuali dichiarazioni mendaci, la eventuale non veridicità della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- c. l'esistenza di una delle ipotesi di inconferibilità o di incompatibilità;
- d. l'insorgenza nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica di una delle ipotesi di inconferibilità, o di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a segnalare tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dalla contestazione - le eventuali violazioni accertate all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Approvazione, entrata in vigore del Piano di prevenzione della corruzione

Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione prima della approvazione del PTPC potrà prevedere almeno una seduta illustrativa e di approfondimento e confronto con il RPC e occorrendo con i Referenti sui contenuti del Piano ed i sistemi di gestione del rischio applicati.

Si rileva, in particolare, che nelle ipotesi di mancata adozione delle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza entro i termini di legge, l'ANAC esercita il potere sanzionatorio previsto dall'art. 19 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e secondo le modalità stabilite nel Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, di cui alla deliberazione dell'ANAC del 9/9/2014. Nei suddetti casi di inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a Euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

10.2 Pubblicazione del Piano – Adeguamento - Consultazione

Il presente Piano è pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata e comunicato ai dipendenti e ai collaboratori attraverso la rete intranet aziendale nonché mediante segnalazione via e-mail affinché ne sia presa conoscenza e ne siano osservate le disposizioni.

Dell'avvenuta pubblicazione sarà data informazione a tutti i dipendenti mediante idonea comunicazione anche per coloro che non usano strumenti elettronici nello svolgimento della loro attività lavorativa, il piano sarà consegnato a mani e resterà comunque affisso permanentemente nelle bacheche utilizzate per le informazioni ai dipendenti.

Al Piano potranno essere presentate sia da soggetti interni che esterni osservazioni e proposte di modifica.

Il Piano sarà posto in consultazione esterna ed interna al fine di acquisire le osservazioni e proposte di modifica che potranno essere valutate ai fini del miglioramento del Piano.

Il presente Piano sarà aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società oppure emergano rischi non già considerati in fase di predisposizione iniziale del P.T.P.C. e potrà comunque subire le necessarie modifiche integrazioni ed aggiornamenti in considerazione di successive disposizioni normative in materia.

Gli aggiornamenti sono proposti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche in considerazione di segnalazioni pervenute dall'O.d.V..

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale della Società nella specifica sezione dedicata nonché mediante segnalazione via e-mail a ciascun dipendente.

ALLEGATI

M MOD 55 Segnalazione Sportello di Legalità

Modulo segnalazione whistleblower

Modulo segnalazione conflitto di interessi

Mappatura processi

Veritas, come previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, ha istituito lo **Sportello di Legalità**, al quale i cittadini possono segnalare fenomeni di corruzione posti in essere da dipendenti di Veritas o da soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con essa.

Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e fornire elementi oggettivi.

Ulteriori informazioni sullo sportello di legalità possono essere ottenute chiamando il Call Center Veritas, numero verde 800.466466 (199.401030 da cellulare con tariffa variabile secondo operatore e piano tariffario), attivo dal lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17.00.

Le segnalazioni devono essere effettuate utilizzando il modulo **M MOD 55 Segnalazione Sportello di Legalità**.

Il modulo compilato, o una lettera con la segnalazione, possono essere:

- Spediti in busta chiusa indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione presso Veritas, Santa Croce n. 489-30135 Venezia;
- Inviati via fax allo 041.7292150;
- Trasmessi via email a responsabileprevenzionecorruzione@gruppoveritas.it.

Le segnalazioni – chiuse in una busta che riporti la scritta “Sportello di Legalità” – possono anche essere consegnate agli sportelli dei centri Servizi Veritas o agli Uffici Protocollo (aperti dal lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle 08.30 alle 12,30) di:

- Venezia-Santa Croce, 489;
- Dolo – Via Carducci, 5;
- Chioggia- Viale Venturini, 111.

Dopo la consegna, ai cittadini verrà rilasciata una ricevuta.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

--

Informazioni facoltative ma indispensabili per ottenere eventuali risposte.

Cognome	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Residente a	Via e N. Civico
<input type="text"/>	<input type="text"/>
CAP	
<input type="text"/>	
Telefono	e-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>



**SPORTELLO DI LEGALITÀ
MODULO PER LE SEGNALAZIONI**

Modulo per la segnalazione di condotte illecite

Dati del segnalante

Nome del segnalante*	
Cognome del segnalante*	
Codice Fiscale*	
Qualifica attuale*	
Direzione/Divisione di appartenenza e Sede di lavoro*	
Qualifica all'epoca del fatto segnalato*	
Direzione di appartenenza e Sede di lavoro all'epoca del fatto segnalato*	
Telefono	
Mail	

Dati e informazioni segnalazione condotta illecita

Ente in cui si è verificato il fatto*	
Periodo e/o data in cui si è verificato il fatto*	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto	
Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Qualifica, ruolo e servizio del soggetto coinvolto	
Eventuali soggetti coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Area a cui può essere riferito il fatto:	
Se 'Altro', specificare	
Direzione/Divisione cui può essere riferito il fatto:	
- Se 'Altro', specificare	
Indicazione dei documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti	
Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza del fatto	

*dato obbligatorio

Descrizione del fatto*

--

La condotta è illecita perché:

Se altro, specificare	

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

Invio

*dato obbligatorio

Modulo per la segnalazione di condotte illecite

(da utilizzare esclusivamente nel caso di invio delle segnalazioni a mezzo posta in doppia busta chiusa)

PARTE I – DATI DEL SEGNALANTE

Questo modello, riguardante i soli dati personali del segnalante, deve essere compilato, sottoscritto ed inserito, unitamente al proprio documento d'identità valido, in una busta chiusa. Detta busta chiusa andrà inserita in altra busta di dimensioni maggiori (anch'essa poi da sigillare), nella quale verrà aggiunta la segnalazione del fatto illecito "PARTE II – SEGNALAZIONE", in modo che venga garantita la separazione delle due informazioni (dati del segnalante e contenuto della segnalazione).

Nome del segnalante*	
Cognome del segnalante*	
Codice Fiscale*	
Qualifica attuale*	
Direzione/Divisione di appartenenza e Sede di lavoro*	
Qualifica all'epoca del fatto segnalato*	
Direzione di appartenenza e Sede di lavoro all'epoca del fatto segnalato*	
Telefono	
Mail	

Il segnalante

.....

Allegare (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia

*dato obbligatorio

Modulo per la segnalazione di condotte illecite

(da utilizzare esclusivamente nel caso di invio delle segnalazioni a mezzo posta in doppia busta chiusa)

PARTE II – SEGNALAZIONE

Questo modello, riguardante la descrizione del fatto illecito deve essere compilato ed inserito in una busta chiusa. Detta busta chiusa conterrà altresì l'altra busta sigillata e di minori dimensioni, nella quale verrà inserito il modello "PARTE I – DATI DEL SEGNALANTE" in modo che venga garantita la separazione delle due informazioni (dati del segnalante e contenuto della segnalazione).

Dati e informazioni segnalazione condotta illecita

Ente in cui si è verificato il fatto*	
Periodo e/o data in cui si è verificato il fatto*	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto	
Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Qualifica, ruolo e servizio del soggetto coinvolto	
Eventuali soggetti coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Area a cui può essere riferito il fatto:	
Se 'Altro', specificare	
Direzione/Divisione cui può essere riferito il fatto:	
Se 'Altro', specificare	
Indicazione dei documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti	
Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza del fatto	

*dato obbligatorio

Descrizione del fatto*

--

La condotta è illecita perché:

Se altro, specificare	

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

*dato obbligatorio



Dichiarazione/ Richiesta astensione/esonero per potenziale conflitto di interessi

Al Direttore _____

Al Direttore Risorse Umane
e Organizzazione di Gruppo

Al RPCT

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

--	--

Nato/a a

il

--	--

Residente in Comune di:

Via e n. Civico

--	--

dichiara/chiede

di ASTENERSI dallo svolgere il seguente procedimento/pratica/attività:

ovvero

di ESSERE ESONERATO dallo svolgere il seguente procedimento/pratica/attività:

In quanto in situazione di potenziale conflitto di interessi per il/i seguente/i motivo/i:

Quanto sopra sino alla cessazione della situazione costituente il suddetto potenziale conflitto di interessi.

Lì, _____

In fede

(il dichiarante)

MISURA PREVISTA NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021**6.2.4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse**

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse e quanto previsto dall'art. 4.3.4 del Codice etico, ciascun Amministratore, Sindaco, Dirigente e/o ciascun Funzionario competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale, ha l'obbligo di astenersi dall'assumerle nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi che devono essere tutelati mediante la decisione da assumere.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere la decisione e darne comunicazione all'organo di appartenenza e/o al proprio superiore gerarchico.

L'organo di appartenenza o il superiore gerarchico esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire sollevando dall'incarico l'interessato oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dell'interessato medesimo.

CODICE DI PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ
OUTPUT DI PROCESSO: DECISIONI STRATEGICHE		
DIR	Gestione dei processi direttivi	Definizione politiche aziendali e delle risorse necessarie a conseguire la soddisfazione del cliente e degli azionisti massimizzando l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione
		Attivazione e concorso alla definizione delle politiche aziendali e di gruppo
		Garantire il rispetto delle normative in materia di infortuni e di igiene del lavoro
		Vigilare sul rispetto delle normative in materia di infortuni sul lavoro
		Garantire che il sistema di gestione aziendale sia sviluppato
		Definizione obiettivi e programmi di miglioramento
		Definizione organigramma
OUTPUT DI PROCESSO: GESTIONE DELLE RISORSE		
REC	Gestione delle risorse economiche	Definizione e controllo budget economico e degli investimenti
		Gestione contabilità analitica
FIN	Gestione risorse finanziarie	Definizione, approvazione e controllo dei budget finanziari e degli investimenti
		Gestione amministrativa
		Dichiarazioni fiscali
		Gestione tesoreria e cassa aziendale
		Ricerca e gestione finanziamenti pubblici e privati
		Gestione dei pacchetti assicurativi
		Gestione rischi (risk management)
		Gestione delle fidejussioni
PER	Gestione risorse umane	Definizione profili competenze e valutazione periodica
		Organizzazione della formazione
		Definizione della formazione obbligatoria per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
		Informazione, consapevolezza e addestramento
		Gestione del personale
TEC	Gestione infrastrutture informatiche	Gestione software applicativo
		Gestione Hardware e software di sistema
PAT	Gestione degli edifici	Manutenzione (programmata, ordinaria e straordinaria)
		Logistica delle sedi
		Utilizzo infrastrutture
GST	Gestione dei trasporti	Gestione delle: - acquisizioni - autorizzazioni - consumi di beni e attrezzature
MAN	Manutenzione mezzi e attrezzature	Manutenzione mezzi ed attrezzature (programmata, su caduta)

CODICE DI PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ
OUTPUT DI PROCESSO: GESTIONE DELLE ACQUISIZIONI		
ACQ	Indizione di gare	Gestione delle procedure di gara, affidamento etc
	Acquisizione	Beni
		Servizi
		Lavori
		Pagamento delle concessioni
Indennità di servitù		
Valutazione dei fornitori	Procedure relative all'espropriazione	
ALI	Alienazioni	Fornitori esterni di beni, servizi e lavori
	Alienazioni	Cessione di mezzi e dismissione attrezzature
MAG	Gestione dei beni a magazzino	Gestione dei materiali codificati a scorta o a fabbisogno
OUTPUT DI PROCESSO: GESTIONE DEI CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI O SOGGETTI PRIVATI		
COM	Definizione e sviluppo dei servizi	Definizione e sviluppo di servizi a enti e soggetti economici pubblici
		Definizione dei piani tariffari
	Partecipazione a gare	Gestione delle procedure di gara
	Gestione della bollettazione	Gestione recupero crediti
Gestione bollettazione		
COR	Definizione, sviluppo e gestione dei servizi a corrispettivo	Preventivazione ed emissione offerte
		Gestione di convenzioni e contratti con soggetti privati
		Riscossione concessioni
		Gestione fatture
CLI	Gestione clienti	Gestione dei rapporti con l'utenza
		Gestione contact center
		Mediazione
		Gestione evasione elusione
PRO	Progettazione	Progettazione opere
		Progettazione servizi
		Progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione impianti di produzione energia/ calore da fonti rinnovabili
DLV	Esecuzione delle opere	Gestione dei cantieri
SML	Smaltimento e trattamento rifiuti	Stoccaggio provvisorio
		Programmazione smaltimento e trattamento dei rifiuti
		Trattamento/smaltimento rifiuti
		Intermediazione di rifiuti

CODICE DI PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ
OUTPUT DI PROCESSO: GESTIONE DEI PROCESSI DI ANALISI		
SGA	Controllo parametri quali e quantitativi	Monitoraggio strategico e definizione di metodologie di analisi dei processi
		Garantire che il sistema di gestione per la qualità e l'ambiente sia coerente con le norme di riferimento
		Verifica della rispondenza tra prestazioni aziendali e carta dei servizi
		Controllo andamento dati customer satisfaction
		Analisi controlli sui servizi
		Gestione dei controlli sicurezza e dei cambiamenti
		Gestione delle non conformità
		Gestione dei piani di miglioramento
		Gestione degli audit per Veritas, società del gruppo controllate e partecipate
		Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali
		Analisi contatti e reclami
		Gestione delle emergenze ambientali
		Analisi del set di indicatori di efficienza - efficacia - sostenibilità aziendale
CDG	Pianificazione e controllo	Reporting
		Budgeting
		Pianificazione
OUTPUT DI PROCESSO: GESTIONE DEL RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI		
SIC	Gestione Sicurezza sul lavoro	Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
		Sorveglianza sanitaria
		Individuazione e gestione dei DPI
		Preparazione e risposta alle emergenze
LEG	Gestione del quadro normativo	Rispetto delle normative inerenti la gestione dei servizi erogati
		Fornire consulenze e aggiornamento in materia legale e societaria su tematiche giuridiche, civili, penali, amministrative e del lavoro, ambientali, commerciali e contrattuali
		Gestione del processo di accesso agli atti
		Gestione dei rapporti con enti di controllo
		Gestione delle normative ambientali
		Gestione delle normative sicurezza
Gestione dei contenziosi		
LAB	Gestione laboratorio	Emissione rapporti di prova
TAR	Taratura strumenti	Gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione
		Taratura strumentazione
LOG	Logistica	Definizione dei criteri di accesso presso sedi ed impianti, della security e dei presidi aziendali
		Gestione delle attività di trasporto merci in ADR
		Gestione delle attività collegate al mobility management ed al parco autoveicoli
PRY	Gestione e controllo dei dati personali	Gestione dei rapporti con il garante della privacy
		Redazione Registro dei Trattamenti e adempimenti conseguenti per Veritas, società controllate e partecipate
MOD	Gestione e applicazione del Modello di Organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/01	Redazione del Modello di Organizzazione e gestione e applicazione dello stesso

CODICE DI PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ
IAM	Ispettori Ambientali	Garantire e sviluppare le funzioni in capo agli ispettori ambientali
OUTPUT DI PROCESSO: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI		
CMN	Comunicazione esterna	Definizione e attuazione piani di comunicazione e indagine Customer Satisfaction
		Definizione comunicati stampa
		Rapporti con i media
		Comunicazione standard servizi
		Utilizzo dei loghi
		Comunicazione all'utenza
		Gestione informative su interruzioni/sospensione dei servizi
	Comunicazione interna	Gestione delle comunicazioni ambientali e di sicurezza
		Rassegna stampa
		Redazione di ACQUAMBIENTE
		Comunicazione, consultazione, partecipazione su tematiche di sicurezza
		Gestione del protocollo aziendale e dei servizi di posta esterna/interna
DOC	Gestione della documentazione	Definizione dei criteri per la redazione dei documenti aziendali
		Distribuzione, archiviazione e distruzione dei documenti
CON	Gestione dei processi di controllo	Controllo analitico (vedi anche laboratorio)
		Controllo on line
SIT	Informazioni cartografiche	Gestione e sviluppo dei supporti e delle informazioni cartografiche georeferenziate
OUTPUT DI PROCESSO: GESTIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE		
OUT	Gestione delle società partecipate e controllate	Cedere e produrre servizi per le società partecipate e controllate Fornire assistenza e consulenza per le Società partecipate/controllate
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
IAP	Gestione Impianti Acqua Primaria	Captazione
		Adduzione
		Potabilizzazione
		Sollevamento
		Manutenzione Impianto
GRI	Gestione reti idriche	Nuovi allacci acquedotto
		Conduzione reti idriche
		Manutenzione reti idriche
GRF	Gestione reti fognarie	Nuovi allacci fognatura domestiche
		Autorizzazione scarichi domestici e assimilati
		Conduzione reti fognarie
		Manutenzione reti fognarie



ELENCO DEI PROCESSI AZIENDALI

CODICE DI PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ
BOT	Gestione espurghi e gestione bottini	Gestione spurgo e bottini
DEP	Gestione impianti di depurazione e di sollevamento	Conduzione impianti di Depurazione
		Sollevamento
		Manutenzione impianti di depurazione
IND	Acquedotto industriale	Captazione
		Adduzione
		Distribuzione
SIN	Gestione degli scarichi industriali	Autorizzazione scarichi industriali
		Controllo scarichi
		Tariffazione
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE		
RAC	Raccolta rifiuti contenitori stradali	Campane
		Agente unico
		isole interrate
		Raccolta rifiuti abbandonati
	Raccolta rifiuti Porta a Porta	VPL
		Carta e cartone
		ingombranti
	Organico	
SPA	Spazzamento stradale	Spazzamento manuale
		Spazzamento meccanizzato
		Lavaggio strade

CODICE DI PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ
DER	Derattizzazione e interventi di bonifica sanitaria	
ECO	Gestione Centri di raccolta fissi e mobili	
BON	Bonifiche	Bonifiche e Gestioni ambientali
TRA	Gestione stazione di travaso	
DIS	Gestione Discarica e post mortem	
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI		
VER	Manutenzione verde	Manutenzione verde cimiteriale
CIM	Servizi cimiteriali	Inumazione
		Tumulazione
		Esumazione
		Estumulazione
		Cremazione
MER	Mercati	Gestione dei mercati
WC	Servizi Igienici	Gestione dei servizi igienici
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI		
ENE	Servizi energetici	Approvvigionamento energia elettrica
		Gestione e fornitura energia elettrica
		Gestione servizio illuminazione pubblica
		Approvvigionamento e gestione forniture gas
		Gestione servizio calore
		Progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione impianti di produzione energia/ calore da fonti rinnovabili
		Gestire impianti che, anche se all'origine erano finalizzati ad altri usi, hanno ora un forte coinvolgimento nella produzione di energia Fornitura servizi di energy management
APV	Commessa Porto di Venezia	Gestione reti e vendita acqua, gas, energia elettrica area demaniale porto Venezia compreso rifornimento idrico navi
<i>processo non coperto da SGA - comunque soggetto a Audit</i>		